



FEASR



REGIONE del VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020

BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 14
codice misura	4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali
codice sottomisura	4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
codice tipo intervento	4.4.3. – Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca</i>

Testo coordinato alla DGR n. 1157 del 6/08/2019





INDICE

1.	Descrizione generale.....	3
1.1	Descrizione tipo intervento	3
1.2	Obiettivi	3
1.3	Ambito territoriale di applicazione	3
2.	Beneficiari degli aiuti.....	3
2.1	Soggetti richiedenti	3
2.2	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	3
3	Interventi ammissibili.....	4
3.1	Descrizioni interventi	4
3.2	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	4
3.3	Impegni a carico del beneficiario	4
3.4	Vincoli e durata degli impegni.....	5
3.5	Spese ammissibili	5
3.6	Spese non ammissibili.....	5
3.7	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	5
4	Pianificazione finanziaria.....	5
4.1	Importo finanziario a bando.....	5
4.2	Aliquota ed importo dell'aiuto	5
4.3	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	5
4.4	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	6
5	Criteri di selezione	6
5.1	Criteri di priorità e punteggi	6
5.2	Condizioni ed elementi di preferenza	7
6	Domanda di aiuto	7
6.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	7
6.2	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	7
7	Domanda di pagamento	8
7.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	8
7.2	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	8
8	Controllo degli impegni assunti dai beneficiari	8
9	Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR.....	8
10	Informazioni, riferimenti e contatti	9
11	ALLEGATI TECNICI.....	10
11.1	ALLEGATO TECNICO 11.1 – UNIONI MONTANE INTERESSATE NEGLI ANNI 2017 e 2018 DA ATTACCHI DA GRANDI CARNIVORI	10
11.2	ALLEGATO TECNICO 11.2 - NUMERO DI MALGHE PER COMUNE - AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO REGIONALE DELLE MALGHE ELABORATO DALLA DIREZIONE TURISMO - UNITÀ ORGANIZZATIVA ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO DELLA REGIONE DEL VENETO.....	12
11.3	ALLEGATO TECNICO 11.3: INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME.....	18
11.4	ALLEGATO TECNICO 11.4: CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI	19
11.5	ALLEGATO TECNICO 11.5 – SCHEDE PROGETTUALE.....	22



1. Descrizione generale

1.1 Descrizione tipo intervento

L'intervento è finalizzato alla prevenzione dei danni recati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica ed in particolare dai grandi carnivori, contribuendo così alla coesistenza delle diverse specie e alla salvaguardia della biodiversità.

Infatti, i cambiamenti intervenuti nell'ambiente negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione della collina e della montagna, gli interventi agro-ambientali e il ripristino di zone umide bonificate, sono elementi chiave per spiegare la ricomparsa di specie di fauna selvatica assente da tempo nel territorio regionale.

Questo fenomeno, con specifico riferimento alla recente diffusione dei grandi carnivori e del lupo in particolare, sta peraltro impattando sensibilmente sull'attività agricola dei singoli territori.

1.2 Obiettivi

La Sottomisura 4.4 – Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR:

Focus Area 4A: Salvaguardia della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Le zone montane del Veneto (di cui all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani")¹.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

Agricoltori, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n.1307/2013.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- Condurre una UTE (unità tecnica economica), come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503 nel territorio della Regione Veneto;
- essere iscritti all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto;
- disporre di superficie destinata a pascolamento situata nelle zone montane del Veneto (di cui all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani");
- disporre degli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di intervento di installazione degli strumenti di prevenzione alla data di presentazione della domanda. Esclusivamente per quanto riguarda l'acquisto delle recinzioni fisse, gli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di intervento devono essere posseduti per un periodo non inferiore a n. 3 anni, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda;

¹ L'allegato A del Decreto SISP n. 2 del 13/03/2015 definisce l'elenco dei fogli e dei mappali del catasto terreni che ricadono in zona montana. L'allegato è disponibile nel portale Piave al seguente link: <http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia>



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- e) possedere specifico codice identificativo dell'allevamento rilasciato dall'ASL competente della Regione del Veneto e detenere almeno 1 UBA (Allegato Tecnico 11.3) di una delle seguenti categorie:
 - o ovini;
 - o caprini;
 - o bovini;
 - o Equidi (l'azienda deve essere registrata presso l'anagrafe equina nazionale);
 - o camelidi;
 - o Apidi (per quanto riguarda questa categoria il limite minimo di 1 (uno) UBA non si applica).
- f) non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

3 Interventi ammissibili

3.1 Descrizioni interventi

Sono ammessi a finanziamento le seguenti tipologie di investimento

- a) Recinzioni elettrificate semi-mobili per la protezione del bestiame al pascolo;
- b) Recinzioni elettrificate mobili, a rete o a filo, per la protezione del bestiame al pascolo;
- c) Recinzioni metalliche fisse, senza elettrificazione, per la protezione del bestiame al pascolo in aree limitate;
- d) Dissuasori acustici e/o luminosi.

L'Allegato tecnico 11.4 indica le caratteristiche tecniche che devono avere gli investimenti ammissibili a finanziamento.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a) l'intervento deve essere realizzato, ubicato/detenuto nell'ambito dei comuni totalmente o parzialmente montani della Regione Veneto (di cui all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani");
- b) gli interventi devono essere realizzati, ubicati/detenuti all'interno dei beni fondiari condotti dal richiedente;
- c) l'intervento è realizzato nel rispetto dei limiti di spesa indicati al paragrafo 4.3 (limiti stabiliti all'intervento e alla spesa).

3.3 Impegni a carico del beneficiario

- a. il beneficiario garantisce la posa in opera, la gestione e l'efficiente e corretta manutenzione dei beni;
- b. le recinzioni elettrificate semimobili o mobili, nonché i dissuasori, possono essere rimossi esclusivamente nella stagione fredda o comunque al termine della stagione di monticazione o nella stagione non favorevole all'esercizio del pascolo all'aperto;
- c. nel caso di recinzioni elettrificate che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri, il beneficiario deve installare dei cartelli monitori a norma di legge ogni 50 metri;
- d. il beneficiario si impegna a fornire la sua disponibilità all'installazione, da parte dei tecnici regionali, di apparecchiature destinate al controllo ed alla misurazione dell'efficacia degli strumenti di prevenzione adottati. Inoltre, il beneficiario si impegna ad adottare delle prescrizioni e degli interventi correttivi, senza oneri economici aggiunti, indicati dal personale tecnico della Regione del Veneto;
- e. per consentire la regolare fruibilità ed il passaggio degli escursionisti lungo i sentieri alpini censiti nel territorio della Regione Veneto di cui all'allegato A della DGR n. 952 del 22/06/2016, nei casi in cui la recinzione attraversi questi sentieri, il beneficiario si impegna a predisporre dei cancelli dotati di maniglie isolate con gancio che consentano di aprire e chiudere agevolmente ed in sicurezza la recinzione².

² L'elenco regionale dei sentieri alpini è disponibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/static/www/economia-e-sviluppo-montano/turismo_alta_montagna/sentieri_alpini.pdf



3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di durata pari a 3 anni, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del PSR per gli investimenti non produttivi.

3.5 Spese ammissibili

L'acquisto delle dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica deve rispettare il Costo Unitario Massimo di cui alla successiva Tabella 1.

Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica	Costo Unitario Massimo	
A. Kit di elettrificazione per recinto di protezione collegato a rete fissa (elettrificatore potenza minima 3.000 mjoule, tester e impianto di messa a terra)	400,00	€/uno
B. Kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma (elettrificatore potenza minima 2.000 mjoule, batteria, tester e impianto di messa a terra) senza pannello solare	500,00	€/uno
C. Kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma (elettrificatore potenza minima 2.000 mjoule, batteria, tester e impianto di messa a terra) con pannello solare	600,00	€/uno
D. Recinzione metallica fissa elettrosaldata	9,00	€/ml
E. Recinzione elettrificata semimobile a filo (con pali di legno)	2,50	€/ml
F. Recinzione elettrificata mobile a rete o a fili (minimo 4) con supporti in materiale sintetico	2,00	€/ml
G. Dissuasore acustico e luminoso, con pannello fotovoltaico e sensore remoto	500,00	€/uno

Tabella 1 - Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica e relativi costi unitari massimi

3.6 Spese non ammissibili

Spese non ammissibili definite dal paragrafo 8.1 del PSR 2014-2020 e/o precisate nel documento di Indirizzi procedurali generali del PSR al punto 2.3.1.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell' aiuto da parte di Avepa, sono di dodici mesi.

3.8 Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente Tipo di intervento.

4 Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a euro 500.000,00.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo massimo ammissibile all'aiuto per domanda è pari a euro 5.000,00= (cinquemila/00).



4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il Tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5 Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito del Tipo di intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati e sono redatte sulla base di punteggi di merito.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità, le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 35 punti.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1. Principio di selezione 4.4.3.1: Localizzazione geografica (Rete natura 2000, parchi e altre aree naturali protette);

Criterio di priorità 1.2:	Punti
1.2.1 SAU in zona montana ricadente nel territorio dell'Unione montana interessata negli anni 2017 e 2018 da un numero \geq di 20 attacchi da grandi carnivori	40
1.2.2 SAU in zona montana ricadente nel territorio dell'Unione montana interessata negli anni 2017 e 2018 da un numero \geq di 5 e $<$ di 20 attacchi da grandi carnivori	30
1.2.3 SAU in zona montana ricadente nel territorio dell'Unione montana interessata negli anni 2017 e 2018 da un numero \geq di 1 e $<$ di 5 attacchi da grandi carnivori	25

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito alle aziende con SAU in zona montana ricadente nei territori di pertinenza delle Unioni Montane interessate da attacchi da parte di grandi carnivori. In allegato tecnico 11.1 è indicato il riferimento alla zonizzazione del numero di attacchi. Nel caso la SAU ricada nel territorio di due o più Unioni Montane, l'azienda ricade nella classe di punteggio maggiore. Per "zona montana" si fa riferimento all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani".

Criterio di priorità 1.3:	Punti
1.3.1 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero \geq di 20 malghe	20
1.3.2 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero \geq di 10 e $<$ di 20 malghe	15
1.3.3 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero \geq di 5 e $<$ di 10 malghe	10
1.3.4 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all'interno del quale sono comprese un numero \geq di 1 e $<$ di 5 malghe	5

 *Criterio di assegnazione*

Il punteggio è attribuito alle aziende con SAU in zona montana ricadente nei territori di Comuni con presenza di malghe (sia pubbliche che private). Nel caso la SAU in zona montana ricada nel territorio di due o più Comuni, è assegnato il punteggio del comune con il maggior numero di malghe.

I dati relativi al numero di malghe per comune, sono riportati nell'allegato tecnico 11.2 (*numero di malghe per comune - aggiornamento dell'inventario regionale delle malghe elaborato dalla Direzione Turismo - Unità Organizzativa Economia e Sviluppo Montano della Regione del Veneto*).

Per "zona montana" si fa riferimento all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani".

2) Principio di selezione 4.4.3.2: superficie oggetto di intervento

Criterio di priorità 2.1:	Punti
2.1.1 SAU aziendale in zona montana < 5 ha	30
2.2.2 SAU aziendale in zona montana ≥ 5 e < 10 ha	25
2.2.3 SAU aziendale in zona montana ≥ 10 e < 20 ha	20
2.2.4 SAU aziendale in zona montana ≥ 20 e < 50 ha	15
2.2.5 SAU aziendale in zona montana ≥ 50 ha	10

 Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito alle aziende con SAU in zona montana (di cui all'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani").

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente dell'estensione della SAU aziendale in zona montana, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da minore SAU aziendale in zona montana.

6 Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di aiuto ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali PSR e dai Manuali Avepa.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. allegato tecnico 11.5, debitamente compilato e sottoscritto dal beneficiario;
2. nel caso di progetti relativi alle recinzioni metalliche fisse di cui al paragrafo 3.1 lett. c), il beneficiario dovrà allegare la seguente documentazione:
 - a. elaborati grafici (estratti di mappa in scala 1:2000) riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento con indicato il tracciato progettato;
 - b. documentazione fotografica del sito di intervento;
 - c. autorizzazioni, ove previste, alla realizzazione dell'intervento. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la documentazione attestante l'avvio delle procedure autorizzative riportante la data di presentazione.
 - d. eventuale autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto;



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- e. autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

I documenti sopra indicati sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa

7 Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7) secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

Documenti specifici richiesti sono:

1. fatture delle spese sostenute corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento;
2. copia delle schede tecniche dell'attrezzatura acquistata.

Esclusivamente per la rendicontazione dei progetti che riguardano le recinzioni metalliche fisse, oltre alla documentazione sopra riportata, il beneficiario dovrà produrre:

1. tracciato dell'intervento realizzato;
2. corografia su CTR e planimetria catastale indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento/i;
3. certificato di Regolare Esecuzione, se necessario.

8 Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del Tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al Tipo di intervento 4.4.3.

A seconda del Tipo di intervento e del Tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10 Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel.041/2795439 – Fax 041/2795448

email: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet : <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it - PEC: protocollo@cert.avepa.it - internet: <http://www.avepa.it/>



11 ALLEGATI TECNICI

11.1 ALLEGATO TECNICO 11.1 – UNIONI MONTANE INTERESSATE NEGLI ANNI 2017 e 2018 DA ATTACCHI DA GRANDI CARNIVORI

(Dati elaborati dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione del Veneto; Decreto del Direttore della U.O. caccia e pesca n. 23 del 06/03/2019).

UNIONE MONTANA <i>(in ordine alfabetico)</i>	PROVINCIA	N. ATTACCHI 2017	N. ATTACCHI 2018	N. ATTACCHI 2017+2018
AGNO E CHIAMPO (comuni di: Altissimo, Brogliano, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Trissino, Valdagno).	VI	3	2	5
AGORDINA (comuni di: Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino).	BL	4	6	10
ALPAGO (comuni di: Alpago, Chies d'Alpago, Tambre).	BL	6	0	6
ALTO ASTICO (comuni di: Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico).	VI	0	4	4
ASTICO (comuni di: Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Salcedo).	VI	1	0	1
BALDO GARDA (comuni di: Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano sul Garda, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco).	VR	3	0	3
BELLUNESE BELLUNO-PONTE NELLE ALPI (comuni di: Belluno, Ponte nelle Alpi).	BL	20	15	35
CADORE LONGARONESE ZOLDO (comuni di: Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Val di Zoldo, Zoppe' di Cadore).	BL	0	0	0
CENTRO CADORE (comuni di: Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di	BL	0	0	0



Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore).				
COMELICO E SAPPADA (comuni di: Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore).	BL	0	0	0
DEL GRAPPA (comuni di: Pieve del Grappa (Crespano del Grappa e Paderno del Grappa), Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Monfumo, Possagno).	TV	4	6	10
FELTRINA (comuni di: Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Segusino, Seren del Grappa, Sovramonte).	BL	3	5	8
LESSINIA (comuni di: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Dolce', Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Rovere' Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova).	VR	96	52	148
MAROSTICENSE (comuni di: Colceresa (Mason Vic. e Molvena), Marostica, Pianezze).	VI	0	0	0
MONFENERA - PIAVE CESEN (comuni di: Pederobba, Valdobbiadene, Vidor).	TV	0	0	0
PASUBIO-ALTO VICENTINO (comuni di: Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio).	VI	0	0	0
PREALPI TREVIGIANE (comuni di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Vittorio Veneto).	TV	0	4	4
SETTE COMUNI (comuni di: Asiago, Lusiana Conco (Conco e Lusiana), Enego, Foza, Gallio, Roana, Rotzo).	VI	22	69	91
VAL BELLUNA (comuni di: Borgo Valbelluna (Lentiai, Mel e Trichiana), Limana, Sedico, Sospirolo,).	BL	4	20	24
VALBRENTA (comuni di: Valbrenta, Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Solagna e <i>compreso comune Romano d'Ezz.</i>).	VI	10	19	29
VALLE DEL BOITE (comuni di: Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Vodo di Cadore).	BL	0	0	0

**11.2 ALLEGATO TECNICO 11.2 - NUMERO DI MALGHE PER COMUNE -
AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO REGIONALE DELLE MALGHE ELABORATO
DALLA DIREZIONE TURISMO - UNITÀ ORGANIZZATIVA ECONOMIA E SVILUPPO
MONTANO DELLA REGIONE DEL VENETO****PROVINCIA DI BELLUNO**

Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
AGORDO	2
ALANO DI PIAVE	7
ALLEGHE	2
ALPAGO	5
ARSIE'	3
AURONZO DI CADORE	4
BELLUNO	4
BORCA DI CADORE	1
BORGO VALBELLUNA <i>Lentiai n. 1</i> <i>Mel n. 1</i> <i>Trichiana n. 0</i>	2
CALALZO DI CADORE	0
CANALE D'AGORDO	3
CENCENIGHE AGORDINO	1
CESIOMAGGIORE	1
CHIES D'ALPAGO	5
CIBIANA DI CADORE	1
COLLE SANTA LUCIA	0
COMELICO SUPERIORE	6
CORTINA D'AMPEZZO	6
DANTA DI CADORE	0
DOMEGGE DI CADORE	1
FALCADE	5
FELTRE	2
FONZASO	1
GOSALDO	3
LA VALLE AGORDINA	2
LAMON	0
LIMANA	3
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	3
LONGARONE	7
LORENZAGO DI CADORE	2
LOZZO DI CADORE	1
OSPITALE DI CADORE	0
PEDAvena	3



PERAROLO DI CADORE	0
PIEVE DI CADORE	2
PONTE NELLE ALPI	0
QUERO VAS	7
RIVAMONTE AGORDINO	0
ROCCA PIETORE	4
SAN GREGORIO NELLE ALPI	0
SAN NICOLO' DI COMELICO	1
SAN PIETRO DI CADORE	9
SAN TOMASO AGORDINO	0
SAN VITO DI CADORE	5
SANTA GIUSTINA	0
SANTO STEFANO DI CADORE	4
SEDICO	0
SELVA DI CADORE	4
SEREN DEL GRAPPA	4
SOSPIROLO	0
SOVERZENE	0
SOVRAMONTE	3
TAIBON AGORDINO	7
TAMBRE	10
VAL DI ZOLDO	6
VALLADA AGORDINA	1
VALLE DI CADORE	0
VIGO DI CADORE	4
VODO CADORE	2
VOLTAGO AGORDINO	3
ZOPPE' DI CADORE	0

**PROVINCIA DI TREVISO**

Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
BORSO DEL GRAPPA	21
CAPPELLA MAGGIORE	0
CASTELCUCCO	0
CAVASO DEL TOMBA	7
CISON DI VALMARINO	0
CORDIGNANO	2
FOLLINA	1
FREGONA	11
MIANE	6
MONFUMO	0
PEDEROBBA	0
PIEVE DEL GRAPPA <i>Crespino del Grappa n. 1</i> <i>Paderno del Grappa n. 7</i>	8
POSSAGNO	8
REVINE LAGO	3
SARMEDE	1
SEGUSINO	4
TARZO	0
VALDOBBIADENE	13
VIDOR	0
VITTORIO VENETO	4

**PROVINCIA DI VERONA**

Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
BADIA CALAVENA	0
BOSCO CHIESANUOVA	50
BRENTINO BELLUNO	3
BRENZONE	9
CAPRINO VERONESE	18
CERRO VERONESE	0
COSTERMANO SUL GARDA	0
DOLCE'	0
ERBEZZO	29
FERRARA DI MONTE BALDO	12
FUMANE	0
GREZZANA	0
MALCESINE	3
MARANO DI VALPOLICELLA	0
NEGRAR	0
RIVOLI VERONESE	0
ROVERE' VERONESE	14
SAN GIOVANNI ILARIONE	0
SAN MAURO DI SALINE	0
SAN ZENO DI MONTAGNA	12
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	0
SANT'ANNA D'ALFAEDO	8
SELVA DI PROGNO	2
TORRI DEL BENACO	0
TREGNAGO	0
VELO VERONESE	9
VESTENANOVA	0

**PROVINCIA DI VICENZA**

Comune (in ordine alfabetico)	N. MALGHE
ALTISSIMO	0
ARSIERO	8
ASIAGO	24
BASSANO DEL GRAPPA	4
BREGANZE	0
BROGLIANO	0
CALTRANO	7
CALVENE	2
CAMPOLONGO SUL BRENTA	4
CHIAMPO	0
CISMON DEL GRAPPA	7
COGOLLO DEL CENGIO	5
COLCERESA <i>Mason Vic. n. 0</i> <i>Molvena n. 0</i>	0
CORNEDO VICENTINO	0
CRESPADORO	3
ENEGO	26
FARA VICENTINO	0
FOZA	10
GALLIO	26
LAGHI	3
LASTEBASSE	12
LUGO DI VICENZA	4
LUSIANA CONCO <i>Conco n. 16</i> <i>Lusiana n. 9</i>	25
MAROSTICA	0
MONTE DI MALO	0
NOGAROLE VICENTINO	0
PEDEMONTE	0
PIANEZZE	0
PIOVENE ROCCHETTE	0
POSINA	2
POVE DEL GRAPPA	8
RECOARO TERME	28
ROANA	11
ROMANO D'EZZELINO	1
ROTZO	7
SALCEDO	0
SAN NAZARIO	6



SAN PIETRO MUSSOLINO	0
SANTORSO	1
SCHIO	2
SOLAGNA	12
TONEZZA DEL CIMONE	0
TORREBELVICINO	1
TRISSINO	0
VALDAGNO	1
VALDASTICO	0
VALLI DEL PASUBIO	1
VALSTAGNA	7
VELO D'ASTICO	0



11.3 ALLEGATO TECNICO 11.3: INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME

Si considerano i seguenti indici di conversione:

Tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
<i>Bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi</i>	<i>0,4 UBA³</i>
Ovini, caprini e camelidi	0,15 UBA

³ Sostituzione testo apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019



11.4 ALLEGATO TECNICO 11.4: CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

In considerazione del fatto che le recinzioni elettrificate oggetto del bando non sono finalizzate alla perimetrazione delle intere superfici di pascolo, bensì al contenimento nelle ore notturne o comunque per un tempo limitato, per determinate categorie, fasce d'età o per determinate circostanze, i successivi parametri dimensionali rapportati alle specie animali indicate, devono essere considerati come valori minimi di riferimento.

BOVINI	DIMENSIONE (minima espressa in m²)
Vitello di età compresa tra 0 e 6 mesi	3,5
Bovino oltre 6 mesi di età	7
Vacche da latte	7
Tori (riproduttori)	10

OVINI E CAPRINI	DIMENSIONE (minima espressa in m²)
Agnello	0,3 – 0,8
Pecora	1,5
Pecora con agnello	2
Ariete	2,5

EQUIDI E CAMELIDI	DIMENSIONE (minima espressa in m²)
Equide da corsa	10,5
Equide selezionato da riproduzione	12
Equide da sella, da turismo, da macello, a fine carriera (taglia media e taglia piccola)	8
Camelide: specie Lama, Alpaca e Vigogna	6

APIDI	DIMENSIONE RECINZIONE ELETTRICA
APIDI (principalmente <i>Apis mellifera Linnaeus</i>)	Rapportata alla dimensione dell'apiario

Caratteristiche tecniche degli investimenti

a. Recinzione elettrificata semimobile

Finalità: la recinzione elettrificata semimobile ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo. Questa tipologia di recinzione va spostata saltuariamente o installata solamente in alcuni periodi dell'anno.

Caratteristiche – viene prevista la seguente tipologia di recinzione elettrificata semimobile:

1. paline sintetiche, intervallate da paline in ferro (tondino da edilizia da almeno 12 mm) o in legno resistente alla marcescenza (in particolare essenze legnose delle specie castagno, robinia o larice) al fine di rinforzare la resistenza meccanica della recinzione stessa. L'altezza minima della paleria deve essere di 175 cm, infissi nel terreno per almeno 35 cm (ad eccezione dei pascoli con terreni sassosi) e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. La distanza tra i pali dipende dall'orografia del terreno e dalla sua natura (roccioso, argilloso, ecc.). La distanza può comunque variare da 2 (in caso di terreni con profilo accidentato) fino a 5/6 metri (in caso di ambienti assenti di pendenza). Tali paline sintetiche, in ferro o in legno devono avere un'altezza minima fuori terra di 140 cm con n° 5 o 6 ordini di filo. Il primo conduttore, installato su isolatori adeguati, andrà posizionato a 10/15 cm dal suolo e dovrà seguire il profilo del terreno, mentre i successivi conduttori andranno installati mantenendo una distanza tra conduttori compresa tra i 20 ed i 35 cm, con distanza tra i cavi crescente in funzione dell'altezza. Possono essere utilizzati conduttori di diverse tipologie, quali fili d'acciaio, cavetti metallici galvanizzati, corde sintetiche con conduttori metallici, fettucce o bande sintetiche a seconda delle caratteristiche meccaniche ed elettriche ed in particolare alla resistenza allo strappo ed alla resistività.

I fili elettrici devono essere collegati al kit di elettrificazione che può:



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- a. essere collegato a rete fissa;
- b. avere l'alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria);
- c. avere l'alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare).

I fili elettrici dovranno seguire il profilo del suolo e l'altezza della recinzione va adattata alla pendenza del terreno. In particolare, dal lato a monte con pendenza oltre il 30% circa o nelle vicinanze di elementi in rilievo (ad esempio massi, muretti, dossi, ecc..), essa deve essere innalzata di almeno 20 cm al fine di impedire ai predatori di superarla approfittando della pendenza. Kit di elettrificazione, impianto di messa a terra e fili elettrificati dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi anche nei punti più distanti con almeno 3,5 kw e 300 mj.

b) Recinzione elettrificata mobile

Finalità: la recinzione elettrificata mobile è facilmente maneggevole e viene spostata frequentemente nel corso della stagione di monticazione o alpeggio. Questa tipologia di recinzione permette la protezione degli animali su piccole superfici e/o su aree remote, in particolar modo durante le ore notturne.

Caratteristiche - sono previste due tipologie di recinzione elettrificata mobile:

- a. **moduli di reti elettriche** associati a paleria leggera in fibra di vetro o plastica che integra gli isolatori. L'altezza minima fuori terra delle reti elettriche deve essere di almeno 130 cm e possono essere associati più moduli di rete a seconda delle esigenze e delle necessità dell'allevatore. La rete elettrica deve essere collegata al kit di elettrificazione che può:
 - essere collegato a rete fissa;
 - avere l'alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria);
 - avere l'alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare).

Kit di elettrificazione, impianto di messa a terra e rete elettrificata dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi anche nei punti più distanti con almeno 3,5 kw e 300 mj.

- b. **paline sintetiche**, anche intervallate saltuariamente da paline in ferro (tondino da edilizia da almeno 12 mm) o in legno resistente alla marcescenza (in particolare essenze legnose delle specie castagno, robinia o larice) al fine di rinforzare la resistenza meccanica della recinzione stessa. I pali devono essere posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. Tali paline sintetiche, in ferro o in legno devono avere un'altezza minima fuori terra di 130 cm con almeno n° 5 ordini di filo. Il primo conduttore, installato su isolatori adeguati, andrà posizionato a 10/15 cm dal suolo e dovrà seguire il profilo del terreno, mentre i successivi conduttori andranno installati mantenendo una distanza tra conduttori compresa tra i 20 ed i 35 cm, con distanza tra i cavi crescente in funzione dell'altezza. Possono essere utilizzati conduttori di diverse tipologie, quali fili d'acciaio, cavetti metallici galvanizzati, corde sintetiche con conduttori metallici, fettucce o bande sintetiche a seconda delle caratteristiche meccaniche ed elettriche ed in particolare alla resistenza allo strappo ed alla resistività.

I fili elettrici devono essere collegati al kit di elettrificazione che può:

- essere collegato a rete fissa;
- avere l'alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria);
- avere l'alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare).

Kit di elettrificazione, impianto di messa a terra e fili elettrificati dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi anche nei punti più distanti con almeno 3,5 kw e 300 mj.

c) Recinzione metallica fissa

Finalità: la recinzione metallica fissa viene utilizzata esclusivamente per le aziende stanziali ubicate nelle aree montane, ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali di media taglia (come ad esempio gli ovi-caprini), bovini giovani durante le ore notturne, ante e post parto, animali feriti o in situazioni che meritano maggiori attenzioni. Non è una soluzione da utilizzare per recintare intere aree di pascolo.

Caratteristiche – oltre all'adeguamento di recinzioni esistenti, è prevista:

- a. rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 cm filo di diametro 5 mm per ovi-caprini, maglia 15x15 cm filo diametro 6 mm per bovini). La rete (i fogli vengono sovrapposti per permetterne la legatura) dovrà essere interrata almeno 35 cm, dovrà avere un'altezza



totale fuori terra di almeno 175 cm e presentare una piegatura antisalto di 45° verso l'esterno per una lunghezza (sporgenza) di 50 cm. I sostegni potranno essere costituiti da paleria zincata, cemento o pali di essenze legnose resistenti alla marcescenza (in particolare essenze legnose delle specie castagno, robinia o larice). Eventuali cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo profonda 35 cm in ferro o muratura.

d) Dissuasori acustici e/o luminosi

Finalità: i dissuasori acustici e/o luminosi sono adatti per la protezione degli animali al pascolo e si consiglia di abbinarli alle recinzioni elettrificate semimobili, mobili e metalliche fisse, ma possono essere utilizzati eccezionalmente anche su posti isolati in situazioni o posizioni ritenute meritevole d'attenzione da parte dell'allevatore, come ad esempio nei pressi di un ricovero temporaneo di superficie circoscritta, nel margine dei boschi, nei punti di transito, ecc... essi rilevano l'avvicinamento di animali alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento, alimentato a batteria e pannelli solari, funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore e per periodi non troppo prolungati. I suoni sono memorizzati in una scheda rimovibile, e sono riprodotti in maniera casuale.

Caratteristiche: dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazione:

- costruzione certificata per uso esterno (IP 54);
- presenza di altoparlante ad alta potenza e luci led;
- alimentazione da rete fissa, batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt;
- attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR (Passive InfraRed) esterno dialogante con l'unità centrale attraverso sistema wireless (permette di coprire superfici più ampie);
- emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno di assuefazione.



11.5 ALLEGATO TECNICO 11.5 – SCHEDE PROGETTUALE

Deve essere compilata una scheda progettuale per ogni sito oggetto d’investimento

Numero dei progetti relativi all’utilizzo degli strumenti di prevenzione: 1 2 n. _____

PROGETTO N. __	
<p>SU QUALE SAU AZIENDALE IN CONDUZIONE SI INTENDE INIZIARE L’INTERVENTO*</p> <p><i>* SAU aziendale ubicata nei comuni totalmente o parzialmente montani della Regione Veneto</i></p>	<p>○ Comune di _____</p> <p>○ Località _____</p> <p>○ Provincia _____</p>
<p>N° di UBA E SPECIE DEI CAPI MESSI A PASCOLO IN AREE ESTERNE</p>	<p>○ ovini UBA n° _____</p> <p>○ caprini UBA n° _____</p> <p>○ bovini UBA n° _____</p> <p>○ equidi UBA n° _____</p> <p>○ camelidi UBA n° _____</p>
<p>N° ARNIE</p>	<p>○ apidi, arnie n° _____</p>
<p>TIPOLOGIA E COMBINAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PREVENZIONE IN PROGETTO</p>	<p>○ recinzione elettrificata semimobile</p> <p>○ recinzione elettrificata mobile:</p> <p> <input type="checkbox"/> moduli di reti elettriche</p> <p> <input type="checkbox"/> fili elettrificati. Se fili elettrificati:</p> <p> a) filo d’acciaio</p> <p> b) cavetti metallici galvanizzati</p> <p> c) corde sintetiche con conduttori metallici</p> <p> <input type="checkbox"/> fettucce o bande sintetiche con conduttori metallici</p> <p>○ recinzione metallica fissa:</p> <p>○ dissuasore acustico e/o luminoso</p>
<p>DIMENSIONI DELLA RECINZIONE PROGETTATA, QUANTITA’ DEI KIT DI ELETTRIFICAZIONE E DEI DISSUASORI</p>	<p>○ recinzione elettrificata semimobile:</p> <p> ➤ lunghezza mt. _____</p> <p> ➤ altezza mt. _____</p> <p>○ recinzione elettrificata mobile:</p> <p> ➤ lunghezza mt. _____</p> <p> ➤ altezza mt. _____</p> <p>○ recinzione metallica fissa:</p> <p> ➤ lunghezza mt. _____</p> <p> ➤ altezza mt. _____</p> <p>○ Kit di elettrificazione:</p> <p> ➤ quantità n. _____:</p> <p> <input type="checkbox"/> collegato a rete fissa</p> <p> <input type="checkbox"/> con alimentazione autonoma senza pannello solare (batteria)</p> <p> <input type="checkbox"/> con alimentazione autonoma con pannello solare (batteria e pannello solare)</p> <p>○ dissuasore acustico e/o luminoso:</p> <p> ➤ quantità n. _____</p>
<p>NOTE AGGIUNTIVE</p> <hr/> <hr/>	

Firma del richiedente (leggibile)



FEASR



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020

BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 19 comma 1 lettera b
codice misura	6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
codice sottomisura	6.4 - Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
codice tipo intervento	6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>





INDICE

1	Descrizione Generale.....	25
1.1	Descrizione del tipo di intervento.....	25
1.2	Obiettivi.....	25
1.3	Ambito territoriale di applicazione.....	25
2	Beneficiari degli aiuti.....	25
2.1	Soggetti richiedenti.....	25
2.2	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	25
3	Interventi ammissibili.....	25
3.1	Descrizione interventi.....	25
3.2	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	26
3.3	Impegni a carico del beneficiario.....	26
3.4	Vincoli e durata degli impegni.....	27
3.5	Spese ammissibili.....	27
3.6	Spese non ammissibili.....	27
3.7	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi.....	27
4	Pianificazione finanziaria.....	27
4.1	Importo finanziario a bando.....	27
4.2	Aliquota ed importo dell'aiuto.....	27
4.3	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	28
4.4	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni.....	28
4.5	Riduzioni e sanzioni.....	28
5	Criteri di selezione.....	28
5.1	Criteri di priorità e punteggi.....	28
5.2	Condizioni ed elementi di preferenza.....	30
6	Domanda di aiuto.....	30
6.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	30
6.2	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	30
7	Domanda di pagamento.....	31
7.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	31
7.2	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	31
8	Controllo degli impegni a carico dei beneficiari.....	31
9	Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR.....	31
10	Informazioni, riferimenti e contatti.....	32



1 Descrizione Generale

1.1 Descrizione del tipo di intervento

Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola in attività extra-agricole. Lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di indirizzarne l'operatività verso attività non agricole con il progressivo ampliamento delle funzioni permette il miglioramento della redditività, il mantenimento ed il consolidamento della funzione di presidio e di integrazione socioeconomica nell'ambito di tutto il territorio regionale, soprattutto nelle aree più fragili e marginali.

Pertanto le attività finanziate dal presente bando sono rivolte alla creazione o all'ampliamento della multifunzionalità dell'impresa agricola per la produzione, finalizzata alla vendita, di energia o di biometano derivante da fonti rinnovabili ed ottenuta impiegando prevalentemente reflui zootecnici.

Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis" e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/2013 del 24/12/2013.

1.2 Obiettivi

Focus Area 5C: "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia".

1.3 Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2 Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1, i soggetti devono:

- a. essere iscritti nel Registro Imprese presso la CCIAA;
- b. essere iscritti nell'Anagrafe del Settore Primario;
- c. condurre l'UTE ubicata nel territorio regionale;
- d. essere imprenditore agricolo in classe OTE (Ordinamento Tecnico Economico) generale 4, 5 o 7, ai sensi del Reg. Ce n. 1242/2008;
- e. rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell'arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica ovvero si deve considerare l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all'articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- f. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

I suddetti criteri di ammissibilità, escluso quelli di cui alla lettera e) ed f), devono essere mantenuti fino al termine previsto per la stabilità dell'operazione finanziata.

3 Interventi ammissibili

3.1 Descrizione interventi

- a. Gli interventi sono ammissibili ai fini della realizzazione da parte dell'azienda agricola delle seguenti attività extra-agricole:



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- i. produzione e vendita di energia elettrica e/o termica impiegando prevalentemente reflui zootecnici;
- ii. di produzione e vendita di biometano impiegando prevalentemente reflui zootecnici.
- b. Gli interventi ammessi riguardano:
 - i. costruzione, ristrutturazione di impianti per la produzione e la vendita di energia elettrica e/o termica o di biometano. Per impianto di produzione e di vendita di energia elettrica e/o termica o di biometano si intende l'insieme delle strutture e impiantistica strettamente funzionale allo scopo;
 - ii. acquisto o sviluppo di programmi informatici.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1:

- a. l'intervento deve essere realizzato, ubicato/detenuto nell'ambito del territorio regionale;
- b. gli interventi devono essere realizzati, ubicati/detenuti all'interno dei beni fondiari di proprietà del richiedente o in affitto con contratto regolarmente registrato, già in corso di decorrenza (si precisa che non sono ammissibili interventi su beni in affitto con contratto a decorrenza posticipata rispetto alla stipula) e con scadenza non antecedente alla data di conclusione del periodo di stabilità delle operazioni finanziate;
- c. le attività di diversificazione devono svolgersi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse;
- d. l'intervento è realizzato nel rispetto dei limiti di spesa minimi indicati al paragrafo 4.3 (limiti stabiliti all'intervento e alla spesa) e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1 (criteri di priorità e punteggi).
- e. impianti per la produzione di energia e di biometano destinati alla vendita e che impieghino prevalentemente reflui zootecnici (quota superiore al 50% di refluo espresso su tonnellata tal quale su base annua);
- f. rispetto dei criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ossia impianti che dimostrino di utilizzare una quota minima di energia termica pari a 40 % della producibilità annua. Il calcolo della producibilità termica annua - espresso in kWh o MWh - è ottenuto a partire dalla scheda tecnica del cogeneratore, per differenza tra potenza termica nominale e potenza elettrica di picco moltiplicata per le ore annue di esercizio del motore;
- g. Impianti di potenza installata pari o inferiore a 1MW. Tale potenza è intesa:
 - i. potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione del biogas, della biomassa e del syngas, finalizzati alla produzione di energia elettrica;
 - ii. potenza termica della caldaia che produce esclusivamente energia termica;
 - iii. produzione oraria di biometano uguale o inferiore a 250 Nmc standard;

Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) devono essere mantenute fino al termine previsto per la stabilità dell'operazione finanziata.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1:

- a. le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi...), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali (www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita);
- b. condurre l'azienda per almeno 5 anni dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione dell'aiuto;
- c. presentazione ogni anno, per tutto il periodo di stabilità delle operazioni, del documento asseverato e giurato, redatto secondo le disposizioni e la modulistica prevista dalla normativa regionale vigente, attestante che la produzione di energia o biometano sono ottenuti, impiegando prevalentemente reflui zootecnici (quota superiore al 50% di refluo espresso su tonnellata tal quale su base annua);
- d. stipula della garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria di importo pari alla perizia di stima, maggiorata per spese tecniche fino al 10% e oneri fiscali con data pari o antecedente all'inizio lavori;



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

la fideiussione deve risultare conforme alla D.G.R. n. 453/2010 e s.m.i. (D.G.R. n. 253/2012) ed essere allegata alla domanda di pagamento del saldo;

- e. installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia termica compatibile con le norme UNI-EN, a monte delle utenze destinate del cascame termico.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, secondo quanto previsto alla sezione II, par. 2.8.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR, di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi;
- 3 anni per investimenti produttivi in dotazioni/attrezzature.

3.5 Spese ammissibili

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1:

- a. sono ammessi i costi sostenuti per la costruzione e la ristrutturazione di impianti, l'acquisto o sviluppo di programmi informatici per la produzione e la vendita di energia, previsti al paragrafo 3.1 e le spese generali nei limiti e condizioni stabilite dal documento di Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

3.6 Spese non ammissibili

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1:

- a. spese non ammissibili definite dal paragrafo 8.1 del PSR e/o precisate nel documento di Indirizzi Procedurali Generali;
- b. spese per investimenti che comportano un'attività agricola, di produzione, di trasformazione o commercializzazione finanziabili ai sensi dell'intervento 4.1.1 del PSR 2014-2020;
- c. acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- d. spese per investimenti non componenti l'impianto di produzione e di vendita di energia o di biometano.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell'aiuto da parte di Avepa, sono i seguenti:

- a. ventiquattro mesi per la costruzione e la ristrutturazione impianti;
- b. sette mesi per l'acquisto o sviluppo di programmi informatici.

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili come investimenti fissi e mobili, i termini per la realizzazione sono quelli previsti dalla lettera a).

4 Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

L'importo a bando è pari a 5.700.000,00 euro

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

L'aliquota dell'aiuto rispetto alla spesa ammessa corrisponde a:

	Impianto senza incentivazione all'esercizio		Impianto con incentivazione all'esercizio	
	Zona montana	Altre zone	Zona montana	Altre zone
Costruzione, ristrutturazione impianti	50%	40%	40%	40%



Acquisto o sviluppo di programmi informatici	45%	35%	40%	35%
--	-----	-----	-----	-----

Per fruire delle percentuali di contributo per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 9 al PSR 2014-2020);
- l'operazione deve essere realizzata in zona montana;
- le attrezzature e i macchinari devono essere ubicati/detenuti o utilizzati prevalentemente in zona montana.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 8.000 € nelle zone montane e a 15.000 € nelle altre zone.

Agli aiuti previsti dal presente tipo intervento si applicano le condizioni di cui al Regolamento n. 1407/2013 relativo agli "aiuti de minimis" e l'importo complessivo degli aiuti concessi ad un beneficiario "impresa unica" non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Si applicano i limiti e le condizioni previste al paragrafo 5.4 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti nazionali e regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5 Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti.

I criteri di priorità sono definiti dalla DGR n. 1788/2016 e ss.mm.ii e vengono proposti dal bando secondo lo schema successivo.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità, le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a **25 punti**.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative al tipo di intervento

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio

1) Principio di selezione 6.4.1.1: Territorializzazione degli interventi

Criterio 1.1	Punti
1.1.1 Aziende situate in Area D	25
1.1.2 Aziende situate in Area C	22



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

1.1.3 Aziende situate in Area B1	20
1.1.4 Aziende situate in Area B2	18

Criterio di assegnazione

Aree come definite secondo la classificazione del PSR 2014-2020.

Viene attribuito il punteggio dell'area in cui ricade la % maggiore di superficie aziendale (SAT).

Criterio 1.2	Punti
1.2.1 Investimenti realizzati in "Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN)	25
1.2.2 Investimenti realizzati in comuni con densità inferiore a 150 abitanti/Kmq (Criterio OCSE di ruralità su dati ISTAT censimento popolazione 2011)	15
1.2.3 Investimenti realizzati in zona montana (allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani")	10

Criterio di assegnazione:

Nell'area di pertinenza devono essere situati gli investimenti fissi o fissi per destinazione; con riferimento alle attrezzature e ai macchinari, questi devono essere dislocati nell'area di pertinenza.

Criterio 1.3	Punti
1.3.1 Aziende situate in Aree interne	2

Criterio di assegnazione

Almeno il 50% della SAT dell'UTE ricade in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015.

Criterio 1.4	Punti
1.4.1 Investimenti realizzati nelle Aree interne	2

Criterio di assegnazione

Gli investimenti insistono su particelle catastali ricadenti nelle Aree interne di cui alla DGR 563 del 21/04/2015.

2) Principio di selezione 6.4.1.2: Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento

Criterio 2.4	Punti
2.4.1 Funzione energetica: impianto biometano	10

Criterio di assegnazione

Investimenti che prevedono la produzione di biometano.

Criterio 2.5	Punti
2.5.1 Funzione energetica: impianti interaziendali di cui alla DGR n. 398 del 24/02/2009	26

Criterio di assegnazione

2.5.1 Presenza di un accordo-tipo registrato per la fornitura di biomassa.

5) Principio di selezione 6.4.1.5 - Tipologia del beneficiario

Criterio 5.3	Punti
5.3.1 Azienda condotta da IAP (imprenditore agricolo professionale)	10
5.3.2 Azienda condotta da richiedente di età non superiore ai 40 anni	8
5.3.3 Azienda condotta da donne	4

Criterio di assegnazione

IAP: qualifica regionale o iscrizione alla gestione INPS agricola come IAP.

In caso di società di persone, di capitale o cooperative: le condizioni devono essere soddisfatte dal rappresentante legale.

Per le società cooperative le condizioni 5.3.2 e 5.3.3 devono essere soddisfatte dalla maggioranza dei soci.



5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- Ditta individuale: età anagrafica del titolare.
- Società: età del socio amministratore più giovane.

6 Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali AVEPA.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. documentazione comprovante il punteggio richiesto relativamente al criterio di priorità 2.5;
- b. nelle situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di affitto: autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, da parte dei legittimi proprietari del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento ed alla conseguente assunzione degli eventuali impegni che ne derivano;
- c. nel caso di acquisizione di beni materiali, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta secondo il modello predisposto da AVEPA che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
- d. dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello allegato al documento Indirizzi Procedurali Generali
- e. per domande presentate da imprese agricole associate: copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione che approva la presentazione della domanda;
- f. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.
- g. progetto approvato con autorizzazione unica:
 1. copia dell'autorizzazione unica o estremi della stessa.
- h. progetto approvato mediante procedura abilitativa semplificata o C.I.L.A. (per impianti sotto i 50 KW):
 1. copia del deposito dell'istanza;
 2. titolo abilitativo ovvero dichiarazione di conclusione dei termini di silenzio assenso senza motivi ostativi (escluso interventi con C.I.L.A.);
 3. tavole progettuali;
 4. "Relazione tecnico-agronomica" redatta ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004, che dimostri la connessione con l'attività agricola;
 5. documento peritale, asseverato e giurato, redatto ai sensi del decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 21 novembre 2011, del decreto del dirigente della Segreteria regionale Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 e decreto del direttore della Sezione regionale Agroambiente n. 156 del 30 dicembre 2015;
- i. relazione tecnica, asseverata, che dimostri il rispetto dell'utilizzazione minima di energia termica cui alla lettera f) del paragrafo 3.2



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

I documenti indicati alle lettere da b) a i) sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione alla lettera a., comprovante il punteggio, implica la non attribuzione degli elementi richiesti in domanda.

7 Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7) secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Documenti specifici richiesti sono:

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1:

- a. copia dei giustificativi della spesa sostenuta e dei relativi pagamenti;
- b. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- c. dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia;
- d. documento di allaccio all'impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica o del biometano;
- e. fideiussione assicurativa o bancaria di importo pari alla perizia di stima, maggiorata per spese tecniche fino al 10% e oneri fiscali con data antecedente o pari a quella d'inizio lavori; la fideiussione deve essere conforme alla D.G.R. n. 453/2010 e s. m. i. (D.G.R. n. 253/2012).

8 Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10 Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575

email: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC : agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

Sito PSR: <https://psrveneto.it>

Portale Piave: <http://www.piave.veneto.it>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura Via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020

BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 19 comma 1 lettera b
codice misura	6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
codice sottomisura	6.4 Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
codice tipo intervento	6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>





INDICE

1.	Descrizione generale.....	35
1.1.	Descrizione tipo intervento	35
1.2.	Obiettivi.....	35
1.3.	Ambito territoriale di applicazione.....	35
2.	Beneficiari degli aiuti.....	35
2.1.	Soggetti richiedenti.....	35
2.2.	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	35
3.	Interventi ammissibili.....	36
3.1.	Descrizioni interventi	36
3.2.	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	36
3.3.	Impegni a carico del beneficiario	37
3.4.	Vincoli e durata degli impegni.....	37
3.5.	Spese ammissibili	37
3.6.	Spese non ammissibili.....	37
3.7.	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	38
4.	Pianificazione finanziaria.....	38
4.1.	Importo finanziario a bando.....	38
4.2.	Aliquota ed importo dell'aiuto	38
4.3.	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	38
4.4.	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	38
4.5.	Riduzioni e sanzioni.....	39
5.	Criteri di selezione	39
5.1.	Criteri di priorità e punteggi	39
5.2.	Condizioni ed elementi di preferenza	41
6.	Domanda di aiuto	41
6.1.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	41
6.2.	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	41
7.	Domanda di pagamento	42
7.1.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	42
7.2.	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	42
8.	Controllo degli impegni a carico dei beneficiari	42
9.	Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR.....	42
10.	Informazioni, riferimenti e contatti	43
11.	Allegati tecnici.....	44
11.1.	Allegato Tecnico – Progetto di creazione e sviluppo delle attività extra-agricole.....	44
11.2.	11.2 Allegato Tecnico – Codici ATECO e limitazioni specifiche.....	50



1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione e alla vitalizzazione economica e sociale del territorio rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extra-agricole sia produttive che di servizio.

Le attività previste sono finalizzate ad incentivare l'avvio di nuovi soggetti imprenditoriali e lo sviluppo di quelli esistenti, al fine di offrire nuove opportunità alle economie locali.

Il supporto è fornito per investimenti per la creazione e lo sviluppo delle seguenti attività extra-agricole:

- artigianali: nell'ambito delle aree individuate dal documento strategico sulla specializzazione regionale intelligente (smart specialisation) ad eccezione dell'agroalimentare;
- turistiche: indirizzate ad accrescere la capacità dei territori di proporre un'offerta turistica aggregata ed integrata, legata al turismo rurale, al miglioramento della fruibilità del territorio rurale ed alla fornitura dei servizi turistici dello stesso, anche ai fini dell'ospitalità diffusa;
- di servizio: indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di fornire servizi sociali alla popolazione rurale.

Ai fini del presente intervento, si intendono:

- attività extra-agricole: le attività e servizi che non originano produzioni ricomprese nell'allegato 1 del trattato, svolte da imprese non agricole.
- imprese di nuova costituzione:
 - le persone fisiche che si impegnano a creare una nuova impresa che acquisirà, come codice ATECO principale, uno dei codici previsti dall'allegato tecnico 11.2 per il quale viene richiesto il finanziamento;
 - le entità titolari di partita IVA, con codice ATECO principale relativo all'attività economica per la quale viene chiesto il finanziamento, che effettuano l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio dopo la pubblicazione del bando, oppure, alla pubblicazione del bando, già iscritte al registro medesimo con la formula "Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica".

1.2. Obiettivi

Focus area 6A: "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione"

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale con esclusione:

- delle aree urbane e periurbane (aree A) di cui all'allegato 8 del PSR 2014-2020;
- dei Comuni facenti parte delle aree interne, individuate dalla DGR n. 563/2015 e s. m. i., come di seguito specificati:
 - Unione Montana Comelico: Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore.
 - Contratto di Foce: Rosolina, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po, Corbola, Ariano nel Polesine.
 - Unione Montana Agordina: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col, Rivamonte Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

- a. Microimprese e piccole imprese
- b. Persone fisiche

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

I soggetti al momento della presentazione della domanda devono:



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- a. non esercitare attività agricola sulla base dei codici ATECO riportati nella partita IVA;
- b. essere iscritti all'Anagrafe del Settore Primario;
- c. rispettare le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell'arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica ovvero si deve considerare l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all'articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Per le microimprese e piccole imprese:

- d. presenza dei requisiti di cui alla raccomandazione della commissione n. 2003/361/CE;
- e. possesso della partita IVA riportante il codice di attività relativo a uno dei settori previsti per la presente misura, con specifico riferimento all'elenco dei codici ATECO delle attività economiche riportato nel bando (allegato tecnico 11.2 – Codici ATECO attività ammissibili);
- f. iscrizione all'albo delle imprese artigiane, per i soli soggetti che presentano domanda per attività nel settore artigianale.

Per le persone fisiche:

- g. non essere titolare di partita IVA.

I soggetti richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16. I criteri di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) devono essere mantenuti fino al termine del periodo di stabilità delle operazioni finanziate.

3. Interventi ammissibili

3.1. Descrizioni interventi

- a. Gli interventi sono ammissibili per la creazione e lo sviluppo delle seguenti attività extra-agricole, individuate dai codici ATECO riportati nell'allegato tecnico 11.2, quali :
 - i. artigianali: settori del living, della meccanica e della moda;
 - ii. turistiche;
 - iii. di servizio nel settore sociale;
- b. Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili:
 - i. ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati finalizzati alla realizzazione di stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o al loro adeguamento agli standard previsti dalle norme specifiche anche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
 - ii. ampliamenti, nell'ambito di opere di ammodernamento o ristrutturazione dei fabbricati, necessari esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari, a volumi tecnici e per l'eliminazione delle barriere architettoniche come previsto dagli atti progettuali approvati dall'autorità competente;
 - iii. sistemazione delle aree esterne che interessano l'attività.
- c. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature.
- d. Acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Sono considerati ammissibili gli interventi che rispettano le condizioni di seguito elencate:

- a. gli interventi devono essere realizzati, ubicati/detenuti all'interno dei beni fondiari di proprietà del richiedente o in affitto con contratto regolarmente registrato, già in corso di decorrenza (si precisa che non sono ammissibili interventi su beni in affitto con contratto a decorrenza posticipata rispetto alla stipula) e con scadenza non antecedente alla data di conclusione del periodo di stabilità delle operazioni finanziate ricadenti all'interno delle aree rurali B, C, D ad eccezione delle aree dei comuni relativi alle "aree interne" individuati al paragrafo 1.3;
- b. l'intervento è proposto e realizzato sulla base di un Progetto elaborato secondo lo schema definito nell'allegato tecnico 11.1 ed in grado comunque di dimostrare la creazione o lo sviluppo delle attività extra-agricole;



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- c. l'intervento riguarda la realizzazione di prodotti e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato;
- d. l'intervento riguarda le attività economiche definite dai codici ATECO elencati nell'allegato tecnico 11.2;
- e. l'intervento riguardante le attività artigianali relative ai settori "living" e "moda" è ammesso nel rispetto delle limitazioni specificate per ciascun codice ATECO nell'allegato 11.2;
- f. gli interventi per la ricettività alberghiera devono essere finalizzati esclusivamente alla costituzione ed allo sviluppo di alberghi diffusi (art. 24 e 25 L.R. 11/2013);
- g. l'intervento non è oggetto di analoga domanda di aiuto presentata a valere sui fondi del POR FESR;
- h. l'intervento è realizzato nel rispetto dei limiti di spesa minimi indicati al paragrafo 4.3 (limiti stabiliti all'intervento e alla spesa) e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1 (criteri di priorità e punteggi).

Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui alle lettere a), c), d), e), f) g) e h) devono essere mantenute fino al termine del periodo di stabilità delle operazioni finanziate.

3.3. Impegni a carico del beneficiario

- a. Le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi...), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali (www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita);
- b. Soggetti beneficiari "persone fisiche": acquisizione della partita IVA, con codice ATECO principale relativo all'attività economica per la quale viene chiesto il finanziamento, (in riferimento esclusivo alle attività economiche riportate nell'allegato tecnico 11.2 del bando) con contestuale iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio e avvio dell'attività economica oggetto della domanda di aiuto, entro il termine stabilito dal bando per la conclusione degli investimenti;
- c. Soggetti beneficiari "persone fisiche" ammessi per attività artigianali: oltre a quanto previsto dal precedente punto b), iscrizione all'albo delle imprese artigiane completata entro il termine stabilito dal bando per la conclusione degli investimenti.

Gli impegni di cui alle lettere b) e c) devono essere mantenuti fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione finanziata.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione secondo quanto previsto alla sezione II, par. 2.8.1 degli indirizzi procedurali generali del PSR, di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti strutturali;
- 3 anni per investimenti in dotazioni/attrezzature.

3.5. Spese ammissibili

- 1. Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software previsti al paragrafo 3.1 e le spese generali nei limiti e condizioni stabilite dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

3.6. Spese non ammissibili

- a. Spese non ammissibili definite dal paragrafo 8.1 del PSR e/o precisate nel documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR.
- b. Spese per investimenti che comportano un'attività agricola ovvero spese per attrezzature agricole finanziabili ai sensi del tipo intervento 4.1.1.
- c. Acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora.
- d. Acquisto e installazione impianti e attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili per la vendita.
- e. Acquisto di stoviglie, biancheria, materassi, lampadari o assimilati, televisori, coltelli, bicchieri, stoviglie, tendaggi o assimilati, attrezzature per bagni - con esclusione di dotazioni specifiche per i portatori di handicap - e altre dotazioni non inventariabili.



- f. Nuove costruzioni.
- g. Acquisto di tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper, maxicaravan, case mobili e mezzi di trasporto.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto, sono i seguenti:

- i. ventiquattro mesi, per ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili;
- ii. sette mesi, per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente le due tipologie di investimenti (fissi e mobili), il termine per la realizzazione corrisponde comunque a quello previsto al precedente punto (i.)

4. Pianificazione finanziaria

4.1. Importo finanziario a bando

L'importo messo a bando è pari a € 7.000.000,00.

4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

L'aliquota dell'aiuto è definita rispetto alla spesa ammissibile, sulla base delle % di seguito indicate

Intervento	Zone montane	Altre zone
Ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili	50%	40%
Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali, realizzazione di siti internet.	45%	35%

Per fruire delle percentuali di contributo per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- l'intervento deve essere realizzato in zona montana (in base alla classificazione dell'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani");
- per le operazioni relative alla lettera c), del paragrafo 3.1: le attrezzature e i macchinari devono essere ubicati, detenuti o utilizzati prevalentemente in zona montana.

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

- a. L'importo della spesa ammissibile non può essere inferiore a 8.000,00 euro nelle zone montane e a 15.000,00 euro nelle altre zone.
- b. Agli aiuti previsti dal presente tipo di intervento si applicano le condizioni di cui al Regolamento n. 1407/2013 relativo agli "aiuti de minimis" e l'importo complessivo degli aiuti concessi al beneficiario non può superare il valore di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Si applicano i limiti e le condizioni previste al paragrafo 5.4 degli Indirizzi Procedurali Generali.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.



4.5. Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità previsti per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014) si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

5.1. Criteri di priorità e punteggi

Si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti.

I criteri di priorità sono definiti dalla DGR n. 1788/2016 e ss.mm.ii e vengono proposti dal bando secondo lo schema successivo.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a **30** punti.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative al tipo di intervento

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio

1) Principio di selezione : 6.4.2.1: Territorializzazione degli interventi

Criterio di priorità 1.1	Punti
1.1.1 Investimento ubicato in Area D	13
1.1.2 Investimento ubicato in Area C	7

Criterio di assegnazione

Aree come definite secondo la classificazione del PSR 2014-2020.

Nell'area di pertinenza devono essere situati gli investimenti fissi o fissi per destinazione; con riferimento alle attrezzature e ai macchinari, questi devono essere dislocati nell'area di pertinenza.

Criterio di priorità 1.2	Punti
1.2.1 Investimento ubicato in Area interna	2

Criterio di priorità 1.3	Punti
1.3.1 Investimento ubicato in Aree della Rete Natura 2000, parchi o in altre aree naturali protette	15
1.3.2 Investimento ubicato nei comuni con densità inferiore a 150 abitanti/Kmq	12
1.3.3 Investimenti ubicato in zona montana	9

Criterio di assegnazione

1.3.1 L'investimento è ubicato in aree rubricate nel VI Elenco ufficiale delle aree approvato con Decreto 27/04/2010 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Supplemento ordinario n. 115 alla GURI n. 125 del 31/05/2010 o Aree SIC o ZPS

1.3.2 il punteggio è attribuito in base alla densità di popolazione riferita al censimento 2011

1.3.3 il punteggio è attribuito all'investimento ubicato nelle zone montane dei comuni dell'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani".

Nell'area di pertinenza devono essere situati gli investimenti fissi o fissi per destinazione; con riferimento alle attrezzature e ai macchinari, questi devono essere dislocati nell'area di pertinenza.

2) Principio di selezione 6.4.2.2: Tipologia di attività economica

Criterio di priorità 2.1	Punti
2.1.1 Progetto inerente attività extra-agricole di servizio (settore sociale)	12
2.1.2 Progetto inerente attività extra-agricole artigianali	9
2.1.3 Progetto inerente attività extra-agricole turistiche	8

Criterio di assegnazione

**ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019**

Presentazione di progetti riconducibili ad una sola tipologia di attività economica.
Verifica nel progetto della presenza/assenza di interventi inerenti l'attività indicata nella domanda corrispondenti alla relativa classificazione ATECO.

3) Principio di selezione 6.4.2.3: Tipologia di beneficiario

Criterio di priorità 3.1	Punti
3.1.1 Soggetto richiedente di età non superiore ai 40 anni	8
3.1.2 Soggetto richiedente donna	6

Criterio di assegnazione

3.1.1 Valutato con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti:

- impresa individuale: titolare
- società di persone e società di capitale: rappresentante legale
- società cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci

3.1.2 Valutato con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti:

- impresa individuale: condotta da una donna
- società di persone e di capitale: rappresentante legale donna
- cooperative e altre forme: maggioranza dei soci formata da donne

Criterio di priorità 3.2	Punti
3.2.1 Soggetti richiedente disoccupato o inoccupato con età > a 50 anni	12

Criterio di assegnazione

Soggetto richiedente in stato di disoccupazione o inoccupazione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 181 del 21.01.2000 e ss.mm.ii).

Si intende per soggetto richiedente in stato di disoccupazione o inoccupazione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 181 del 21.01.2000 e ss.mm.ii) quel soggetto privo di lavoro che si sia presentato al Centro per l'Impiego competente per sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

Criterio di priorità 3.3	Punti
3.3.1 Investimenti per la creazione di una nuova impresa.	13

Criterio di assegnazione

Investimenti presentati da impresa di nuova costituzione.

4) Principio di selezione 6.4.2.4: Tipologia di settore

Criterio di priorità 4.1	Punti
4.1.1 Progetto inerente attività di servizio (settore sociale)	10
4.1.2 Progetto inerente attività del settore della moda	9
4.1.3 Progetto inerente attività del settore del living (arredamento e bioedilizia)	8
4.1.4 Progetto inerente attività del settore turistico	7

Criterio di assegnazione

Progetto che prevede interventi riguardanti attività comprese nella classificazione ATECO indicata nei bandi. Nel caso di progetto con più funzioni verrà attribuita la funzione con percentuale maggiore della spesa ritenuta ammissibile.

5) Principio di selezione 6.4.2.5: Tipologia di investimento



Criterio di priorità 5.1	Punti
5.1.1 Investimenti di ristrutturazione di immobili	15
5.1.2 Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature	10

Criterio di assegnazione

Applicazione sulla base della % della spesa ammessa.

5.1.1 Spesa per ristrutturazione di immobili > del 50% della spesa totale ammessa.

5.1.2 Spesa per l'acquisto di macchinari e attrezzature > del 50% della spesa totale ammessa.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- Ditta individuale: età anagrafica del titolare.
- Società: età del socio amministratore più giovane.

6. Domanda di aiuto

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali Avepa.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da Avepa, alla domanda sono allegati i documenti di seguito descritti:

- a) documentazione comprovante il punteggio richiesto relativa al criterio di priorità 3.2 di cui al paragrafo 5.1;
- b) progetto che dimostri la creazione o sviluppo delle attività extra-agricole, sulla base dello schema previsto dall'allegato tecnico 11.1;
- c) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello allegato al documento Indirizzi Procedurali Generali;
- d) nelle situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di affitto: autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, da parte dei legittimi proprietari del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento ed alla conseguente assunzione degli eventuali impegni che ne derivano;
- e) domande relative ad acquisizione di macchine, attrezzature e programmi informatici: tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
- f) domande presentate da imprese associate: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione che approva la presentazione della domanda;
- g) atti progettuali completi di relazione tecnica integrati da computo metrico estimativo analitico;
- h) denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione dell'opera interessata e la data di presentazione al Comune. Avepa verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune;
- i) permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibita l'opera interessata. La documentazione relativa al permesso di costruire, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere comunque presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune;
- j) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.



I documenti indicati alle lettere da b) a j) sono considerati documenti essenziali se dovuti ai fini degli interventi richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto, o nei casi previsti entro i termini fissati da bando, comporta la non ammissibilità della domanda stessa; La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà la non attribuzione degli elementi richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento

7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro i termini previsti per l’esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7) secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali Avepa.

7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell’aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali Avepa.

Documenti specifici richiesti sono descritti ai punti successivi:

- a. copia dei giustificativi della spesa sostenuta e dei relativi pagamenti;
- b. consuntivo dei lavori edili e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- c. dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia;
- d. dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio relativa all’acquisizione della partita IVA;
- e. dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio relativa all’iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio e avvio dell’attività economica oggetto della domanda di aiuto;
- f. dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio relativa all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a. l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b. il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell’operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell’applicazione delle riduzioni dell’aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575

e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Sito internet : <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

Sito PSR: <https://psrveneto.it>

Portale Piave: <http://www.piave.veneto.it>

AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>



11. Allegati tecnici

11.1. Allegato Tecnico – Progetto di creazione e sviluppo delle attività extra-agricole

Il progetto deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta, anche per quanto riguarda il relativo rapporto con il contesto rurale locale. In particolare, devono essere descritti gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività o il servizio che si intende creare o sviluppare, per consentire una visione complessiva dei fattori che caratterizzano l’impresa. In particolare, il progetto evidenzia:

1. le informazioni relative al richiedente e la tipologia e la dimensione dell’impresa;
2. i dati di sintesi sull’iniziativa proposta;
3. l’idea d’impresa (presentazione dell’idea imprenditoriale, delle competenze possedute e degli strumenti che si intende utilizzare per la valorizzazione del territorio rurale);
4. il mercato dell’iniziativa (tipologia di clienti, strategia di marketing e possibili concorrenti);
5. il piano delle spese (descrizione delle tipologie di investimento e delle spese previste);
6. il piano economico-finanziario (sviluppo del conto economico previsionale dell’iniziativa).

1 INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE

Nome		Cognome/ Ragione Sociale	
<input type="checkbox"/> Microimpresa o piccola impresa già esistente ⁴ Iscrizione al Registro delle Imprese Codice ATECO		Impresa di nuova costituzione: <input type="checkbox"/> Persona fisica al fine della creazione di una nuova microimpresa o piccola impresa <input type="checkbox"/> Microimprese/piccole imprese di nuova costituzione ⁵ Iscrizione al Registro delle Imprese Codice ATECO	
Forma Giuridica			
Codice Fiscale		P.IVA	
PEC			

⁴ Microimprese/piccole imprese *esistenti* le microimprese/piccole imprese, nella forma individuale, societaria o cooperativa:

- titolari di partita IVA con codice ATECO relativo all’attività economica per la quale viene chiesto il finanziamento;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e già attive, ovvero che alla pubblicazione del bando hanno già fatto richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio indicando l’adempimento “Costituzione nuova impresa con immediato inizio attività”.

⁵Microimprese/piccole imprese di *nuova costituzione* le entità:

- titolari di partita IVA, con codice ATECO principale relativo all’attività economica per la quale viene chiesto il finanziamento, che effettuano l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio dopo la pubblicazione del bando, oppure, alla pubblicazione del bando, già iscritte al registro medesimo con la formula “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica”.



Mail	
------	--

(Informazione necessaria per la determinazione della dimensione aziendale ed il riconoscimento di microimpresa/piccola impresa - Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 -).

1.1. Tipo di impresa⁶ (solo per Microimprese o piccola impresa già esistenti)

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

<input type="checkbox"/>	Impresa autonoma	<input type="checkbox"/>	Impresa associata	<input type="checkbox"/>	Impresa collegata
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

1.2 Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa (solo per Microimprese o piccola impresa già esistenti)

Periodo di riferimento⁷

Occupati ⁸ (ULA ⁹)	<input type="checkbox"/> Fatturato (€)	<input type="checkbox"/> Totale di bilancio (€)

Per la compilazione della tabella 1.2 seguire le modalità di calcolo e le indicazioni contenute nel Decreto Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005 indicando il fatturato o il totale di bilancio.

1.3 Dati relativi alla Persona fisica (solo per Persona fisica al fine della creazione di una nuova microimpresa o piccola impresa)

Luogo di residenza della persona fisica:	Comune		Provincia	
	Indirizzo			

⁶ Per l'individuazione del tipo di impresa riferirsi alle definizioni contenute nell'art. 3 del Decreto Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005.

⁷ Il periodo di riferimento, per l'indicazione dei dati, è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di aiuto; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁸ Il Decreto Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005 all'articolo 2, comma 5, lettera c, riferisce che "per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria".

⁹ Il calcolo delle Unità Lavoro Anno deve essere effettuato secondo quanto indicato nel DM 18 aprile 2005.



1.4 Dati relativi alle imprese artigiane

N° di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane	
---	--

2 DATI DI SINTESI SULL'INIZIATIVA PROPOSTA

Oggetto Iniziativa							
Settore di Attività	Codice ATECO per il quale si richiede l'aiuto e presente in Partita IVA		eventuali altri codici ATECO presenti in Partita IVA				
	Codice ATECO per il quale la persona fisica intende avviare l'attività ed inserire come principale in Partita IVA		eventuali altri codici ATECO che la persona fisica intende inserire in Partita IVA come secondari				
UTE dove è realizzato, ubicato/detenuto l'intervento	Comune		Provincia				
	Indirizzo						
	Dati catastali	Foglio		Mappale		Particella	

Copiare tabella in caso di ulteriori dati da dichiarare.

3 L'IDEA D'IMPRESA

3.1 Presentazione dell'idea d'impresa o di sviluppo dell'esistente

Illustrare l'oggetto dell'iniziativa proposta, sottolineando l'originalità dell'idea imprenditoriale, i punti di forza e di debolezza e riportando sinteticamente gli elementi essenziali che contraddistinguono l'attività, i prodotti e/o le attività di servizio rivolte alla tutela e alla promozione del territorio e dell'ambiente.

Per le attività artigianali del settore della moda e del living descrivere l'utilizzazione delle materie prime nel rispetto delle limitazioni indicate nell'allegato 11.2.

Per le attività turistiche descrivere la relazione che intercorre tra l'intervento turistico e uno o più degli aspetti sotto riportati:

- capacità di produrre un'offerta turistica aggregata ed integrata legata al turismo rurale,
- miglioramento della fruibilità del territorio rurale
- fornitura di servizi turistici dello stesso anche ai fini dell'ospitalità diffusa.

Per le attività inerenti la creazione di alberghi diffusi indicare le caratteristiche, ai sensi degli art. 24 e 25 L.R. 11/2013.

3.2 Il capitale umano a disposizione

Descrivere sinteticamente le competenze possedute dal soggetto richiedente e dalle risorse umane impiegate nella microimpresa/piccola impresa evidenziando le più significative esperienze di studio e di lavoro.

Eventuali assunzioni previste a seguito dell'intervento richiesto a finanziamento



Tipologia di contratto		n. contratti	
------------------------	--	--------------	--

4 IL MERCATO DELL'INIZIATIVA**4.1 Le tipologie di clienti e le strategie di marketing**

Indicare a quali gruppi di clienti sono indirizzati i propri prodotti/servizi, descrivendo la tipologia di soggetti, le esigenze che esprimono e stimandone il numero, anche in riferimento all'area geografica target. Descrivere i canali di vendita e le scelte promozionali che si intende utilizzare.

4.2 I concorrenti

Analizzare e descrivere le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei concorrenti che operano nell'area geografica target ed in quale grado potrebbero condizionare lo sviluppo dell'idea d'impresa.

5 IL PIANO DELLE SPESE**5.1 Presentazione delle spese**

Illustrare il piano di spesa, dimensionando il medesimo sulla base delle tipologie e delle quantità di prodotti/servizi da produrre/erogare una volta raggiunta la fase di regime.

Descrivere sinteticamente i beni individuati e la loro funzionalità per lo svolgimento dell'iniziativa in relazione al codice ATECO al quale si fa riferimento.

quantità	Descrizione dei beni di investimento	fornitore	n. preventivo	Importo totale delle spese previste (IVA esclusa)	Importo delle spese in domanda (IVA esclusa)
----------	--------------------------------------	-----------	---------------	---	--

A) Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati

Totale macrovoce A					

B) Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature

Totale macrovoce B					

C) Acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali

Totale macrovoce C					



D) Spese generali collegate alle spese di cui alla lettera A e B

Totale macrovoce D					

TOTALE GENERALE (A+B+C+D)			
---------------------------	--	--	--

Per ciascuna lettera aggiungere linee testo se necessarie

6 IL PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO

6.1 Il conto economico previsionale dell'iniziativa

Elaborare il conto economico dell'iniziativa proposta per i primi tre anni, nel caso di microimpresa/piccola impresa già esistente compilare anche la colonna inerente il conto economico precedente lo sviluppo della stessa (Anno - 1).

		PRE INTERVENTO	POST INTERVENTO		
	Conto economico previsionale	Anno -1	Anno 1	Anno 2	Anno 3
A1)	Ricavi di vendita				
A2)	Variazioni rimanenze semilavorati e prodotti finiti				
A3)	Altri ricavi e proventi				
	A) Valore della produzione				
B1)	Acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e merci				
B2)	Variazione rimanenze materie prime sussidiarie, di consumo e merci				
B3)	Servizi				
B4)	Godimento di beni di terzi				
B5)	Personale				
B6)	Ammortamenti e svalutazioni				
B7)	Accantonamenti per rischi ed oneri				
B8)	Oneri diversi di gestione				
	B) Costi della produzione				
	(A-B) Risultato della gestione caratteristica				
C1)	+Proventi finanziari				
C2)	-Interessi e altri oneri finanziari				
	C) Proventi e oneri finanziari				
D)	+/- D) Proventi e oneri straordinari, rivalutazioni/svalutazioni				



C-D	E) Risultato prima delle imposte				
F)	-F) Imposte sul reddito				
E-F	G) Utile/Perdita d'esercizio				

ATTENZIONE Ai fini della valutazione del progetto, questo deve dimostrare :

- Microimprese/piccole imprese esistenti: l'incremento del rendimento globale, valutato sulla base dell'utile di esercizio prima e dopo l'intervento;
- Persone fisiche e microimprese/piccole imprese di nuova costituzione: entro tre anni successivi all'esecuzione degli interventi le prospettive economiche, vengono valutate in relazione alla previsione di un utile di esercizio.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

11.2. 11.2 Allegato Tecnico – Codici ATECO e limitazioni specifiche

Attività 1. Artigianali – Moda

- 13.1 Preparazione e filatura di fibre tessili (escluse fibre sintetiche)
- 13.2 Tessitura (esclusi tessuti e filati sintetici)
- 13.9 Altre industrie tessili (esclusi tessuti e filati sintetici)
- 14.39 Fabbricazione di altri articoli di maglieria (escluso l'utilizzo di tessuti e filati sintetici)
- 15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria (esclusi articoli di materiali e tessuti sintetici)
- 15.20 Fabbricazione di calzature (escluso l'utilizzo di materiali e tessuti sintetici)

Attività 1. Artigianali - Living

- 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (escluse fibre sintetiche).
- 31.01 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi (di legno e suoi derivati)
- 31.02 Fabbricazione di mobili per cucine (di legno e suoi derivati)
- 31.09 Fabbricazione di altri mobili. (di legno e suoi derivati)
- 32.20 Fabbricazione di strumenti musicali (di legno e suoi derivati)
- 32.40.2 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) (di legno e suoi derivati)
- 43.91 Realizzazione di coperture (di legno e suoi derivati)

Attività 1. Artigianali - Meccanica

- 33.12.6 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
- 33.12.7 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

Attività 2. Turistiche

- 01.62.09 Attività di supporto alla produzione animale (solo per la presa in pensione e cura del bestiame)
- 01.62.01 Attività dei maniscalchi

- 55.10 Alberghi (solo al fine dello sviluppo di alberghi diffusi)
- 55.20.2 Ostelli della gioventù
- 55.20.3 Rifugi di montagna
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni e bed and breakfast (esclusi appartamenti per vacanze e residence)
- 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
- 77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
- 77.21.01 Noleggio biciclette
- 77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
- 77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
- 79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
- 79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento
- 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
- 93.29.9 Altre attività di intrattenimento e divertimento non altrove classificate
- 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 95.29.02 Riparazione di articoli sportivi e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)

Attività 3. Servizio settore sociale



- 87.2 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
- 87.3 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
- 88. Assistenza sociale non residenziale



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	<i>REG UE 1305/2013, Art 21, 22.</i>
codice misura	08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
codice sottomisura	8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento
codice tipo intervento	8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>

Testo coordinato alla DGR n. 1157 del 6/08/2019





INDICE

1.	Descrizione generale.....	54
1.1.	Descrizione tipo intervento	54
1.2.	Obiettivi.....	54
1.3.	Ambito territoriale di applicazione.....	54
2.	Beneficiari degli aiuti.....	54
2.1.	Soggetti richiedenti.....	54
2.2.	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	54
3.	Interventi ammissibili.....	55
3.1	Descrizioni interventi	55
3.2	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	55
3.3	Impegni a carico del beneficiario	56
3.4	Vincoli e durata degli impegni.....	57
3.5	Spese ammissibili	57
3.6	Spese non ammissibili.....	57
3.7	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	57
3.8	Requisiti obbligatori.....	57
4.	Pianificazione finanziaria.....	58
4.1	Importo finanziario a bando.....	58
4.2	Aliquota ed importo dell'aiuto	58
4.3	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	58
4.4	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	58
4.5	Riduzioni e sanzioni.....	58
5.	Criteri di selezione	58
5.1	Criteri di priorità e punteggi	58
5.2	Condizioni ed elementi di preferenza	59
6.	Domanda di aiuto	59
6.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	60
6.2	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	60
7.	Domanda di pagamento	61
7.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	61
7.2	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	61
8.	Controllo degli impegni a carico dei beneficiari	61
9.	Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR.....	62
10.	Informazioni, riferimenti e contatti	62
11.	Allegati Tecnici	63
11.1	Allegato tecnico - Titolo - Elenco Specie Utilizzabili	63
11.2	Allegato tecnico - Elenco dei Cloni a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA).....	71
11.3	Allegato tecnico - Definizioni	72
11.4	Allegato tecnico - Schema di Piano di Coltura e Conservazione.....	73



1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

La sottomisura intende incentivare la diffusione di formazioni forestali naturaliformi e dell'arboricoltura da legno, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola. La presenza di popolamenti forestali permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre ottenuti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all'erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. Un'influenza favorevole potrà inoltre verificarsi nei confronti del cambiamento climatico, (conseguente ai processi inquinanti causati dall'emissione di gas ad effetto serra e di composti acidificanti), dell'aumento della biodiversità e del miglioramento del paesaggio.

L'intervento è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193/I del 01/07/2014.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42929(2015/XA) "Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli".

1.2. Obiettivi

Focus Area 5.E: "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale"

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dai terreni agricoli e non agricoli dell'intero territorio della Regione del Veneto, con le esclusioni di cui al paragrafo 3.2.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

Soggetti proprietari e/o gestori di terreni agricoli e non agricoli, così delineati:

- Soggetti privati
- Associazioni o Consorzi di privati
- Regole
- Comuni
- Associazioni di Comuni
- Unioni Montane/Comunità Montane
- Associazioni miste privati/Comuni
- Altre Amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

Sono considerati equiparati ai proprietari i conduttori con titolo di comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Avere la proprietà o possedere idoneo titolo di Conduzione delle superfici oggetto dell'investimento al momento della presentazione della domanda. Si evidenzia che i titoli di conduzione sottoscritti tra Amministrazioni Pubbliche e imprese forestali a decorrere dal 1° luglio 2016, richiedono da parte di quest'ultime l'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali, ai sensi dell'art. 3 della DGR 296 del 15/03/2016.

Le Unioni Montane/Comunità Montane che presentano domanda per conto di Comuni, oltre alla delega a presentare domanda, devono essere in possesso di documentazione concessoria in base alla quale l'UM/CM risulti unica responsabile delle superfici oggetto degli investimenti proposti, almeno fino alla scadenza del periodo di stabilità delle operazioni (paragrafo 3.4).



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto che gestisce tali terreni è un soggetto privato o un Comune.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Non sono concessi aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf). A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.

I soggetti richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

3. Interventi ammissibili

3.1 Descrizioni interventi

- a. Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli, a ciclo breve (turno maggiore di 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni). Piantagioni di arboricoltura da legno (come definita dall'art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3), pure o miste, monocicliche, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicata al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.
- b. Le piantagioni di arboricoltura da legno realizzate devono rispettare un turno superiore ad 8 anni ed inferiore o uguale a 20 anni, essere esclusivamente monocicliche, pure o miste.
- c. La superficie di imboschimento viene calcolata tenendo conto di una fascia di rispetto di tre metri a partire dalla parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali dell'impianto.
- d. Gli impianti devono essere costituiti con densità compresa tra un minimo di 200 piante/ettaro fino ad un massimo di 350 piante/ettaro.
- e. Le specie utilizzate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e a soddisfare i requisiti minimi ambientali. Per quanto concerne l'identificazione delle specie utilizzabili si rimanda all'elenco completo riportato in allegato tecnico 11.1.
- f. L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme all'applicazione del D.Lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al D.Lgs n. 214/05 e deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.
- g. Per la realizzazione degli investimenti previsti, qualora il richiedente sia proprietario o gestore di boschi con superficie superiore ai 100 ha per azienda, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un Piano di Riassetto Forestale in corso di validità o non oltre il biennio di validità del Piano Sommario dei tagli. L'obbligo della pianificazione permane anche nel caso in cui il concedente abbia una superficie boscata superiore ai 100 ha, mentre il concessionario, richiedente del contributo abbia ottenuto in gestione una sola porzione della superficie boscata totale inferiore ai 100 ha.
- h. Gli investimenti devono essere cantierabili, come indicato nel documento degli Indirizzi Procedurali Generali. Gli Enti Pubblici presentano il progetto definitivo, redatto, secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- i. Qualora l'investimento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, devono essere adottati schemi e sestri d'impianto conformi alle prescrizioni da esse fornite.
- j. In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale l'Autorità concedente deve esprimere l'atto di assenso alla realizzazione di piantagioni a ciclo breve.
- k. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento 807/2014 nel caso di operazioni che sfocino nella creazione di formazioni di dimensioni superiori a 10 ha l'operazione deve consistere in una mescolanza di specie arboree che includa almeno una delle seguenti condizioni:
 - almeno il 10% di latifoglie per ogni zona,
 - un minimo di tre specie o varietà, la meno abbondante delle quali costituirà almeno il 10% della superficie interessata dall'investimento.
- l. Limitatamente all'impianto dei pioppeti si applicano i seguenti criteri di ammissibilità:



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- a. per impianti fino a 10 ettari, è obbligatorio usare, per almeno il 10% del totale, uno o più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale (MSA) di cui all'allegato 11.2;
 - b. per impianti oltre i 10 ettari, è obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno tre cloni, due dei quali scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale; questi ultimi devono rappresentare ciascuno almeno il 10% del totale.
 - c. gli investimenti sono ammessi unicamente nei Comuni di pianura della classificazione ISTAT.
 - m. La superficie d'investimento può anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad 0,5 ha ciascuno. (Vedasi allegato 11.3 per maggiori specifiche).
 - n. Tutti gli investimenti sono esclusi:
 - nei terreni coltivati a prato permanente o a pascolo permanente;
 - nei terreni situati negli ambienti dove l'imboschimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità ovvero torbiere, zone umide;
 - nelle aree N2000 ove i terreni siano riconoscibili come Habitat ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
 - o. Per motivi di carattere fitosanitario, la coltivazione in purezza del Noce comune non può estendersi su superfici superiori ad 3 ha e non è consentita la coltivazione in purezza del Ciliegio.
 - p. Non sono ammessi investimenti che prevedono l'utilizzo di pacciamatura non biodegradabile.
 - q. Non è ammessa la sostituzione/modifica delle particelle catastali in cui realizzare l'impianto proposto, successivamente al finanziamento della domanda, fatte salve le cause di forza maggiore.
- I criteri di ammissibilità, di cui alle lettere d), e), f), k) ed l) devono essere mantenuti, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Gli impegni devono essere mantenuti per il periodo di stabilità dell'operazione di cui al par.3.4.

- a. Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR), devono essere realizzati secondo le disposizioni specifiche di cui all'indirizzo: www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita.
- b. Il diritto alla conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuto, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione previsto per l'investimento realizzato (8 anni dal pagamento del saldo al beneficiario).
- c. Gli impegni comprendono i lavori necessari per la realizzazione delle cure colturali, al fine di garantire l'attecchimento e l'accrescimento del giovane popolamento, negli anni successivi all'impianto. Obbligo di mantenimento del soprassuolo sulla superficie oggetto d'investimento, mettendo in atto tutte le iniziative che ne garantiscano la continuità nel tempo e lavorazioni che permettano di favorire le condizioni stagionali e fisiologiche più idonee all'accrescimento e all'affermazione del popolamento:
 - risarcimento delle fallanze, al fine di garantire il numero minimo di soggetti arborei previsti per gli impianti (200/ha), utilizzando la medesima specie/varietà o clone;
 - contenimento della vegetazione concorrente;
 - irrigazioni di soccorso;
 - interventi fitosanitari, se necessari;
 - divieto di effettuare altri tipi di coltivazione ad eccezione dell'inerbimento;
 - divieto di pascolo.
- d. Al termine del periodo di stabilità dell'operazione, è ammessa una perdita di soggetti arborei/ha pari al 20% dei soggetti arborei richiesti al momento della domanda.
- e. Presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si deve inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263.
- f. Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 214, deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.



3.4 Vincoli e durata degli impegni

“Imboschimenti temporanei a ciclo breve” costituiscono colture legnose specializzate, a norma dell’art. 2, comma 6 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3). A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell’operazione di 8 anni (ciò indipendentemente dal turno dichiarato nel Piano di coltura).

3.5 Spese ammissibili

- a. Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi di cui al punto 3.1 “Descrizione interventi” con riferimento specifico a:
 - analisi del terreno;
 - preparazione e lavorazione del terreno;
 - squadratura;
 - sistemazione e protezione del terreno;
 - concimazione di fondo;
 - tracciamento dei filari, del sesto d’impianto o della disposizione casuale delle specie arboree;
 - pacciamatura biodegradabile;
 - acquisto e preparazione del materiale di propagazione corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;
 - messa a dimora del materiale di propagazione;
 - protezioni individuali (es. shelter);
 - acquisto e posa in opera di pali tutori;
 - irrigazioni
- b. Prestazioni volontarie secondo le disposizioni previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR di cui all’Allegato B della DGR n. 1937/2015 e ss.mm.ii.

3.6 Spese non ammissibili

Oltre alle tipologie di spese non ammissibili ai sensi del PSR, come richiamate dal documento Indirizzi Procedurali Generali, non sono comunque ammissibili le seguenti spese per:

1. Ai sensi del Reg. 1305/2013, art. 22:
 - a) Impianti di abeti natalizi
 - b) Impianti di bosco ceduo a rotazione rapida con turno inferiore a 8 anni
 - c) Impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico
2. Pacciamatura non biodegradabile
3. Acquisto e messa a dimora di specie diverse da quelle previste in allegato tecnico 11.1
4. Acquisto di piante innestate

3.7 Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi che coincidono con i termini per la richiesta di saldo, sono di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto di concessione dell’aiuto da parte di AVEPA.

3.8 Requisiti obbligatori

Il beneficiario deve rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di Gestione Obbligatori CGO2 (Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e CGO3 (Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), così come disciplinati dalla DGR di Condizionalità n. 377 del 02.4.2019, in applicazione al DM 497 del 17.01.2019.



4. Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

L'importo a bando è pari a 500.000,00 euro

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari all'80% della spesa ammessa.

La spesa massima ammissibile è pari a 5.000,00 €/ha

La spesa deve essere determinata sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa ammissibile deve essere pari o superiore a 2.500,00 €, fino ad un importo massimo di 40.000,00 €.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.5 Riduzioni e sanzioni

- a. In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti. Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 35 punti. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 8.1.1.1: tipologia di beneficiario (IAP, associazione/consorzio, ecc.)

Criterio di priorità 1.1	
1.1.1 Associazione/consorzio di proprietari privati di foreste o Regole	15 Punti
1.1.2 Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)	10 Punti
Criterio di assegnazione	
1.1.1 Il punteggio è attribuito alle associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, comprese le Regole.	
1.1.2 Il punteggio è attribuito all'Imprenditore Agricolo Professionale.	
Criterio di priorità 1.2	
1.2.1 Il richiedente ha ricevuto in concessione la gestione di un patrimonio boscato di proprietà pubblica	5 Punti

**Criterio di assegnazione**

Il punteggio è attribuito al richiedente che abbia la Concessione per la gestione di proprietà pubbliche boscate.

2) Principio di selezione 8.1.1.2: localizzazione geografica (ad esempio zone vulnerabili da nitrati)**Criterio di priorità 2.1**

2.1.1 Investimento ubicato in Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola (ZVN).	20 Punti
---	----------

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito agli investimenti ricadenti nelle ZVN come definite nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, alla DGR n. 2267/2007 e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007.

Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.

Criterio di priorità 2.2

2.2.1 Investimento ubicato in Area interna	5 Punti
---	---------

Criterio di assegnazione

Investimento ubicato in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015. Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.

3) Principio di selezione 8.1.1.3: tipologia di investimento e durata del ciclo colturale**Criterio di priorità 3.1**

3.1.3 Imboschimento di terreni agricoli o non agricoli a ciclo breve che prevede l'utilizzo maggiore o uguale all'80% di cloni a maggior sostenibilità ambientale (MSA) o il solo utilizzo di specie autoctone	20 Punti
---	----------

3.1.4 Imboschimento di terreni agricoli o non agricoli a ciclo breve che prevede l'utilizzo maggiore o uguale al 50% e inferiore all'80% di cloni a maggior sostenibilità ambientale (MSA)	18 Punti
---	----------

3.1.5 Imboschimento di terreni agricoli o non agricoli a ciclo breve che prevede l'utilizzo maggiore o uguale al 20% ed inferiore al 50% di cloni a maggior sostenibilità ambientale (MSA)	15 Punti
---	----------

Criterio di assegnazione

Per i criteri 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5, l'elenco dei cloni a maggior sostenibilità ambientale (MSA) è presente nel sito: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/pianificazione-forestale> e comunque riportato in allegato 11.2. L'elenco delle specie autoctone è riportato nell'allegato 11.1.

Criterio di priorità 3.2

3.2.1 Investimento realizzato da soggetti in possesso di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)	30 Punti
--	----------

3.2.2. Investimento realizzato da soggetti che hanno avviato la procedura di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)	25 Punti
--	----------

Criterio di assegnazione

Punteggio 3.2.1 Il punteggio è attribuito agli investimenti realizzati da soggetti in possesso di certificazione rilasciata da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC).

Punteggio 3.2.2 Il punteggio è attribuito agli investimenti da realizzare su superfici non ancora certificate ma per le quali il soggetto ha avviato la procedura di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC).

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, viene accordata preferenza alla domanda che prevede la spesa ammessa maggiore.

6. Domanda di aiuto



6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali AVEPA.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. Documentazione comprovante il punteggio relativo al criterio di priorità:
 - 3.2.1 -“ Investimento realizzato da soggetti in possesso di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)”: copia del certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), in corso di validità
 - 3.2.2 “Investimento realizzato da soggetti che hanno avviato la procedura di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)”: copia della richiesta del preventivo di spesa inviata ad un Istituto di certificazione per la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) o copia della richiesta di adesione ad un gruppo di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)
- b. Atti progettuali come previsti in allegato tecnico 11.4, comprensivi di computo metrico estimativo.
- c. Il richiedente che conduce i terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione, è tenuto ad allegare alla domanda di contributo, l'atto di assenso firmato dai soggetti titolari del diritto reale all'effettuazione dell'investimento secondo il modello predisposto da AVEPA.
- d. Il conduttore non proprietario delle superfici oggetto di intervento è tenuto ad allegare l'atto di assenso del proprietario (o proprietari), anche nel caso di comproprietà a favore del soggetto che sottoscrive la domanda.
- e. Per i Consorzi e le Associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'investimento.
- f. Per gli Enti Pubblici, le Associazioni o i Consorzi di proprietari privati di terreni agricoli e non agricoli, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione dell'iniziativa e di relativa richiesta del contributo.
- g. Nei casi in cui le Unioni Montane/Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni delega specifica unitamente alla presentazione di documentazione concessoria come evidenziato al punto b) del par. 2.2.
- h. Per gli Enti Pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
- i. *dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.*
- j. *Per le proprietà la cui superficie boscata (ai sensi della LR 3/2013, art. 31) superi i 100 ha, documentazione attestante lo stato di validità del Piano di Riassetto Forestale*
- k. *Denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, complete, ove necessario, di tutte le autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento, riportanti la destinazione dell'opera interessata e la data di presentazione al Comune. L'ufficio istruttore verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.*
- l. *Il richiedente del contributo qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di investimento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.*
- m. *Permesso a costruire o atto equivalente, se richiesto dal Comune, riportante la destinazione a cui sarà soggetto l'investimento, completo, ove necessario, di tutte le autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento (es. approvazione delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); autorizzazione paesaggistica; presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 54 delle PMPF; autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78, nulla osta o*



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

*dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso; rilasciato dall'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, nel caso l'investimento ricada in area Parco).*¹⁰

I documenti indicati dalla lettera b) alla lettera k) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

*La documentazione relativa ai punti l) ed m), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa pena la non ammissibilità della domanda; alla domanda deve essere comunque allegata la richiesta di rilascio del permesso a costruire riportante la data di presentazione in Comune (con riferimento alla data dell'invio tramite PEC) pena la non ammissibilità della domanda.*¹¹

Qualora non sia richiesto il permesso a costruire è comunque necessario presentare nei termini sopracitati tutte le altre autorizzazioni pertinenti; in allegato alla domanda devono essere comunque presentate le richieste di approvazione delle pertinenti autorizzazioni riportanti la data di presentazione alle autorità competenti (con riferimento alla data dell'invio tramite PEC).

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio, implicherà la non attribuzione degli elementi richiesti in domanda.

Si evidenzia che per gli investimenti oggetto del presente bando NON è necessaria la valutazione di incidenza ricorrendo l'ipotesi di non necessità di VINCA prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299/2014 al punto 2. in quanto gli interventi previsti e le condizioni di ammissibilità degli interventi (paragrafo 3.2) sono stati espressamente valutati non significativamente incidenti dal Rapporto ambientale allegato al PSR 2014/2020 approvato con DGR 28 luglio 2015, n. 947 e sottoposto a VAS/VINCA con esito favorevole come desumibile dal parere motivato n. 215 del 26 novembre 2014.

7. Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA)

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- a) Relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, planimetria finale, quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori
- b) Certificato di regolare esecuzione dei lavori o collaudo, qualora pertinente
- c) Solo per gli Enti Pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, documentazione relativa all'appalto per i lavori relativi alla, direzione lavori ed esecuzione, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
- d) Dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia, qualora pertinente.
- e) Tutti i soggetti che hanno richiesto l'attribuzione del punteggio 3.2.1 o 3.2.2, devono presentare il Certificato di Gestione Forestale Sostenibile per le superfici richieste in domanda (indipendentemente dal fatto che il soggetto fosse o meno già certificato al momento della domanda di contributo).

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

¹⁰ Sostituzione testo apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019

¹¹ Sostituzione testo apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR e Foreste, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel.041/2795452 – Fax 041/2795492

Email: adgfeasrforeste@regione.veneto.it

PEC: adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it

Sito internet : <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

Sito PSR: <https://psrveneto.it>

Portale Piave: <http://www.piave.veneto.it>



PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020																			
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2																			
ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO																			
N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (Botanico, In. concilio)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative								Rif. Normativi (1)		Note
	Interventi								D.Lgs. n. 386/2003	D.Lgs. n. 214/2005									
	8.1.1			8.2.1															
	a	b	c	Seminativi arborati															
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Celtis australis L.	Bagolaro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					A	
10	<input type="checkbox"/>					Cornus mas L.	Corniolo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			a	
11	<input type="checkbox"/>					Cornus sanguinea L.	Sanguinella		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		a	
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Corylus avellana L.	Nocciolo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		a	
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Eleagnus umbellata L.	Eleagno		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			a/AL/ N	
14	<input type="checkbox"/>					Cotinus coggyria Scop.	Scotano			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			a	
15	<input type="checkbox"/>					Euonymus europaeus L.	Fusaggine		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		a	
16	<input type="checkbox"/>					Frangula alnus Miller (=Rhamnus frangula)	Frangola		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			a	
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Fraxinus excelsior L.	Frassino maggiore			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A/P	
18	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			Fraxinus ornus L.	Orniello		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		A	



PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020																			
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2																			
ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO																			
N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (Botanico, In. concilio)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative								Rif. Normativi (1)		Note
	Interventi								D.Lgs. n. 386/2003	D. Lgs. n. 214/2005									
	8.1.1			8.2.1															
	a	b	c	Seminativi arborati															
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Fraxinus oxycarpa Willd.	Frassino ossifillo		<input type="checkbox"/>									A/P	
20	<input type="checkbox"/>					Hippophae rhamnoides L.	Olivello spinoso			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					a/N	
21		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Juglans nigra ed ibridi (2)	Noce nero d'America			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				A/AL/P	
22		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Juglans regia L.(3)	Noce comune			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				A/AL/P	
23	<input type="checkbox"/>					Juniperus communis L.	Ginepro comune		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				a	
24	<input type="checkbox"/>					Laburnum anagyroides Medicus	Maggiociondolo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				a/N	
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Ligustrum vulgare L.	Ligustrello			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		a	
26				<input type="checkbox"/>		Malus sylvestris, Malus domestica e cultivar	Melo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
27			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Morus alba L.	Gelso bianco			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				A/AL	
28			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Morus nigra L.	Gelso nero			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				A/AL	



PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020																			
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2																			
ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO																			
N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (Botanico, In. concilio)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative								Rif. Normativi (1)		Note
	Interventi								D.Lgs. n. 386/2003	D. Lgs. n. 214/2005									
	8.1.1			8.2.1															
	a	b	c	Seminativi arborati															
29	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			A	
30			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Siebold & Zucc. ex Steud. (2)	Paulonia			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A/AL	
31	<input type="checkbox"/>				<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Fillirea				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				a	
32				<input type="checkbox"/>	<i>Pyrus communis</i> e sue cultivar.	Pero		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
33		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Platanus x hispanica</i> Münch.	Platano		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			A/AL	
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	
36		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Populus</i> – cloni di ibridi (2)	Pioppo			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A/AL	
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Prunus avium</i> L. (4)	Ciliegio selvatico			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A/P	
38	<input type="checkbox"/>				<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	a					



PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020																			
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2																			
ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO																			
N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (Botanico, In. concilio)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative								Rif. Normativi (1)		Note
	Interventi								D.Lgs. n. 386/2003	D.Lgs. n. 214/2005									
	8.1.1			8.2.1															
	a	b	c	Seminativi arborati															
39	<input type="checkbox"/>					Quercus cerris L.	Cerro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A/P	
40	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			Quercus ilex L.	Leccio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	
41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Quercus petraea (Mattus.)Liebl. (= Q.sessiliflora Salisb)	Rovere		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A/P	
42	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			Quercus pubescens Willd.	Roverella		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	
43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Quercus robur L. (= Quercus pedunculata Ehrh.)	Farnia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	A/P					
44	<input type="checkbox"/>					Rhamnus cathartica L.	Spincervino			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			a	
45			<input type="checkbox"/>			Robinia pseudacacia L.	Robinia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			A/AL/N	
46	<input type="checkbox"/>					Rosa canina L.	Rosa di macchia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		a	
47	<input type="checkbox"/>					Rosa sempervirens	Rosa di San Giovanni			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			a	
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Salix alba L.	Salice bianco		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A	



PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020																			
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2																			
ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO																			
N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (Botanico, In. concallo)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative								Rif. Normativi (1)		Note
	Interventi								D.Lgs. n. 386/2003	D.Lgs. n. 214/2005									
	8.1.1			8.2.1															
	a	b	c	Seminativi arborati															
49	<input type="checkbox"/>					Salix cinerea L.	Salice cenerino		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			a
50	<input type="checkbox"/>					Salix elaeagnos subsp. elaeagnos Scop.	Salice di ripa				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			a
51	<input type="checkbox"/>					Salix purpurea L.	Salice rosso			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			a
52	<input type="checkbox"/>					Salix rosmarinifolia L.	Salice rosmarinifoglio		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			a
53	<input type="checkbox"/>					Salix triandra L.	Salice da ceste		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			a
54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Sambucus nigra L.	Sambuco nero			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			a
55	<input type="checkbox"/>					Staphylea pinnata L.	Stafilea			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			a
56		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Tamarix gallica L.	Tamerice			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				A/a/A L
57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tilia cordata Miller	Tiglio selvatico			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A/P
58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tilia platyphyllos Scop.	Tiglio nostrale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A/P



PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020																			
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2																			
ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO																			
N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (Botanica, Inoculata)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative								Rif. Normativi (1)		Note
	Interventi								D.Lgs. n. 386/2003	D. Lgs. n. 214/2005									
	8.1.1			8.2.1															
	a	b	c	Seminativi arborati															
59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ulmus glabra Hudson	Olmo montano				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A	
60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ulmus minor Miller	Olmo campestre		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A	
61					Ulmus pumila	Olmo siberiano		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A/AL	
62		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ulmus, spp.- Olmi ibridi (2)	Olmi resistenti alla Grafiosi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A/AL	
63	<input type="checkbox"/>				Viburnum lantana L.	Lantana			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		a	
64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Viburnum opulus L.	Pallon di maggio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		a	
					TOTALI														

LEGENDA

A: specie arborea

a: specie arbustiva

N: specie non utilizzabile nelle zone vulnerabili da nitrati, in quanto azotofissatrice

AL: specie non autoctona. Può essere utilizzata anche all'interno di Aree protette e di siti della Rete Natura 2000, qualora le norme specifiche lo consentano od, in mancanza, qualora la procedura di valutazione di incidenza non la escluda

P: utilizzabile come pianta principale o accessoria paracadute

8.1.1 Intervento

- a. Imboschimento permanente di terreni agricoli e non agricoli
- b. Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli a ciclo medio-lungo
- c. Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli a ciclo breve

- (1) D.Lgs. n. 386/2003: "Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" (G.U. 29 gennaio 2004, n. 23)". Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si deve fare riferimento anche alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263 "Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003)" (BUR n. 117/2004).

Il beneficiario deve chiedere al vivaista il rilascio del Cartellino del produttore, relativo alle piante acquistate.

**ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019**

D.Lgs. N. 214/2005: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". I produttori vivaisti hanno l'obbligo di conservare il Passaporto sanitario delle partite di piante, le cui specie sono indicate nella colonna. Il beneficiario del sostegno ha il diritto di verificare se il vivaista è in possesso del Passaporto delle piante vendute.

Sono escluse dall'utilizzo le specie forestali appartenenti ai seguenti generi: 1. Amelanchier Med.; 2. Crataegus L.; 3. Malus Miller; 4. Pyracantha Roem; 5. Pyrus L.; 6. Sorbus L., in quanto piante ospiti di Erwinia amylovora, agente del colpo di fuoco batterico (D.M.10 settembre 1999, n.356 e Direttiva del Consiglio. 8 maggio 2000, n. 2000/29/CE)

- (2) compilare anche la tabella successiva
- (3) per motivi fitosanitari la specie non può essere coltivata in purezza su una superficie maggiore a 3 ha p
- (4) per motivi fitosanitari la specie non può essere coltivata in purezza

CLONI ED IBRIDI		
N.	DENOMINAZIONE	DENSITÀ (N/HA)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	TOTALI	



11.2 Allegato tecnico - Elenco dei Cloni a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA)

CLONE		SPECIE
AF8	D.M. 06 nov. 2015	<i>P. × generosa × P. × trichocarpa</i>
Aleramo	D.M. 06 nov. 2015	<i>Populus × canadensis</i>
Brenta	D.M. 01 lug. 2011	<i>Populus × canadensis</i>
Diva	D.M. 06 nov. 2015	<i>Populus × canadensis</i>
Dvina	D.M. 11 nov. 1996	<i>Populus deltoides</i>
Eridano	D.M. 08 feb. 1991	<i>Populus deltoides × P. maximowiczii</i>
Harvard	D.M. 17 nov. 1975	<i>Populus deltoides</i>
Koster	Iscritto nei Paesi Bassi e in Francia	<i>Populus × canadensis</i>
Lambro	D.M. 01 lug. 2011	<i>Populus × canadensis</i>
Lena	D.M. 24 set. 1997	<i>Populus deltoides</i>
Lux	D.M. 17 nov. 1975	<i>Populus deltoides</i>
Mella	D.M. 01 lug. 2011	<i>Populus × canadensis</i>
Moleto	D.M. 06 nov. 2015	<i>Populus × canadensis</i>
Mombello	D.M. 06 nov. 2015	<i>Populus × canadensis</i>
Moncalvo	D.M. 06 nov. 2015	<i>Populus × canadensis</i>
Oglio	D.M. 01 lug. 2011	<i>Populus deltoides</i>
Onda	D.M. 17 nov. 1975	<i>Populus deltoides</i>
San Martino	D.M. 17 nov. 1975	<i>Populus × canadensis</i>
Senna	D.M. 06 nov. 2015	<i>Populus × canadensis</i>
Sile	D.M. 01 lug. 2011	<i>Populus deltoides × P. ciliata</i>
Soligo	D.M. 01 lug. 2011	<i>Populus × canadensis</i>
Stura	D.M. 01 lug. 2011	<i>Populus × canadensis</i>
Taro	D.M. 01 lug. 2011	<i>Populus deltoides × P. × canadensis</i>
Tucano	D.M. 06 nov. 2015	<i>Populus × canadensis</i>
Villafranca	D.M. 08 feb. 1991	<i>Populus alba</i>



11.3 Allegato tecnico - Definizioni

Ai fini del presente Bando si applicano le seguenti definizioni:

- a) “Terreno agricolo” Ai fini del presente tipo di intervento per la definizione di terreno agricolo si adotta quella di superficie agricola di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 4 (Definizioni e altre disposizioni), comma 1, lettera e).
- b) “Torbiera” Si faccia riferimento alle caratteristiche degli habitat Natura 2000 codice 71.10, 71.40 e 71.50
- c) “Zona umida” ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar, per "zone umide" s'intendono «...le paludi e gli acquitrini, le torbiere oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.»
I siti che possiedono tali caratteristiche e che rivestono una importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, possono essere inclusi nella "lista delle zone umide di importanza internazionale" approvata dalla convenzione stessa.
Possono essere quindi considerate "zone umide": i laghi, le torbiere, i fiumi e le foci, gli stagni, le lagune, le valli da pesca, i litorali con le acque marine costiere. Ed inoltre, tra le opere artificiali, le casse di espansione, gli invasi di ritenuta, le cave di inerti per attività fluviale, i canali, le saline e le vasche di colmata.
- d) “Aree ad alto valore ecologico” Nella Regione del Veneto si possono individuare due fasce di territorio, costiero e montano-pedemontano ancora caratterizzate da un’elevata naturalità, separate dalla zona di pianura estremamente antropizzata.
Le aree a valore ecologico “molto alto” sono la Laguna di Venezia, i Colli Euganei, il Grappa e l’altopiano dei Sette Comuni, il Monte Baldo, il Parco delle Dolomiti Bellunesi, il Cadore e il Comelico. Le restanti zone montane e collinari presentano valore ecologico “alto”. Questi siti comprendono tipologie di habitat che vanno dai lariceti, alle faggete della zona montana e altimontana, ai prati aridi sub mediterranei orientali, ai querceti carpineti collinari, alle fasce boscate di pioppo e salice lungo i corsi d’acqua. I fiumi più importanti della regione con valore ecologico “alto” o “molto alto” sono il Po, l’Adige, il Brenta, e il Piave.
- e) “Aree agricole ad alto valore naturalistico” Aree Agricole ad Alto Valore Naturale (HNV) rappresentate da quelle aree in cui l’agricoltura è l’uso del suolo prevalente (normalmente il dominante) e dove quell’agricoltura mantiene, o è associata a una grande varietà di specie e habitat o specie di interesse europeo
- f) “Tare, servitù ed altre fasce di rispetto” Eventuali ostacoli che interrompono il sesto d’impianto, ad esempio, radure, strade, carrarecce, capezzagne, fossi, siepi, muri, corsi d’acqua, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche od altri vincoli che comportino l’obbligo di mantenere fasce di rispetto prive di vegetazione legnosa, pur non interrompendo l’accorpamento, determinano una diminuzione della superficie d’intervento. A tal fine, per la determinazione del perimetro interno dell’imboschimento, si farà riferimento alla linea che unisce la parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali. In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive, si farà riferimento al fusto più esterno. Il perimetro esterno dell’impianto sarà invece delimitato da una linea situata ad una distanza di tre metri dalla parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali. In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive, si procederà come sopra descritto



11.4 Allegato tecnico - Schema di Piano di Coltura e Conservazione

GENERALITA' DEL RICHIEDENTE (per le persone giuridiche indicare il rappresentante legale)

Cognome e nome
Codice Fiscale
Azienda rappresentata
Codice Fiscale/Partita IVA

DESCRIZIONE DEL FONDO AZIENDALE

Comune: prov.
Superficie agricola totale: ha a ca
Superficie agricola destinata all'imboschimento (SOI): ha a ca

ARGOMENTI DA SVILUPPARE NEL PIANO DI COLTURA

1 La descrizione dello stato di fatto

- 1.4 vincoli urbanistici; servitù
- 1.5 aspetti naturalistici del territorio; vincoli
 - parchi e riserve, siti della Rete Natura 2000
 - boschi
 - siepi, alberate e altri elementi vegetali lineari
 - torbiere e zone umide
 - descrizione delle specie arboree presenti
- 1.6 coltivazioni agricole praticate prima della presentazione della domanda di sostegno
- 1.7 viabilità, infrastrutture, linee tecnologiche e altri elementi del paesaggio antropico
- 1.8 eventuali altri argomenti

2 Il progetto degli investimenti

- 2.1 corografia
- 2.2 elenco e superficie delle particelle catastali oggetto d'intervento; estratto di mappa catastale, in scala 1:2.000 delle particelle oggetto dell'investimento, evidenziate con perimetro in colore
- 2.3 la viabilità di servizio
- 2.4 elenco delle specie/cloni da collocare a dimora e loro densità (allegato 11.1-11.2)
- 2.5 descrizione delle caratteristiche genetiche del materiale vivaistico che sarà utilizzato per l'investimento (bacino di provenienza)
- 2.6 schema dell'impianto (distanza tra le piante principali; distanza dalle piante principali alle piante accessorie arboree; distanza tra le piante accessorie, schema della mescolanza a blocchi)
- 2.7 durata del turno previsto
- 2.8 la preparazione del terreno e le tecniche di messa a dimora utilizzate
- 2.9 eventuale documentazione fotografica



2.10 eventuali altri argomenti

3 Il programma di gestione dell'impianto

3.1 Forma di governo adottata

3.2 Le cure colturali e la loro esecuzione temporale

- risarcimenti
- controllo della vegetazione concorrente
- lotta ai fitofagi ed ai parassiti
- irrigazioni di soccorso
- trattamento del popolamento; illustrare in modo dettagliato, se previsti gli interventi di potatura, gli sfolli (indicare il periodo di inizio previsto e la frequenza degli investimenti), i diradamenti (indicare il periodo di inizio previsto e la frequenza degli investimenti), la gestione delle piante accessorie e l'utilizzazione dell'impianto maturo

3.3 L'organizzazione degli investimenti

- operatori utilizzati
- forma di meccanizzazione adottata
- destinazione prevista della massa intercalare
- destinazione prevista della massa principale
- eventuali altri argomenti.

GENERALITA' DEL PROFESSIONISTA/FUNZIONARIO INCARICATO DAL RICHIEDENTE PER LA PRODUZIONE DEGLI ELABORATI PREVISTI (ove presente):

Cognome e Nome:
Qualifica professionale:
Ordine professionale d'appartenenza (se prescritto):
Numero d'iscrizione:
Telefono: fax: e-mail:

N.B. Il Piano di Coltura va sottoscritto dal richiedente il sostegno.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

<i>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020</i>	
BANDO PUBBLICO	<i>REG UE 1305/2013, Art. 21, 24.</i>
codice misura	8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
codice sottomisura	8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
codice tipo intervento	8.4.1 Risanamento e ripristino foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie e eventi climatici
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>

Testo coordinato alla DGR n. 1157 del 6/08/2019



**INDICE**

1.	Descrizione generale.....	78
1.1.	Descrizione tipo intervento	78
1.2.	Obiettivi	78
1.3.	Ambito territoriale di applicazione.....	78
2.	Beneficiari degli aiuti.....	78
2.1	Soggetti richiedenti	78
2.2	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	78
3	Interventi ammissibili.....	79
3.1	Descrizioni interventi	79
3.2	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	79
3.3	Impegni a carico del beneficiario	80
3.4	Vincoli e durata degli impegni.....	81
3.5	Spese ammissibili	81
3.6	Spese non ammissibili.....	81
3.7	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	81
3.8	Requisiti obbligatori	81
4	Pianificazione finanziaria.....	81
4.1	Importo finanziario a bando.....	81
4.2	Aliquota ed importo dell'aiuto	82
4.3	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	82
4.4	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	82
4.5	Riduzioni e sanzioni.....	82
5	Criteri di selezione	82
5.1	Criteri di priorità e punteggi	82
5.2	Condizioni ed elementi di preferenza	83
6	Domanda di aiuto	83
6.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	83
6.2	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	84
7	Domanda di pagamento	85
7.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	85
7.2	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	85
8	Controllo degli impegni a carico dei beneficiari	85
9	Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR.....	85
10	Informazioni, riferimenti e contatti	86
11	ALLEGATI TECNICI.....	87
11.1	Allegato tecnico – Definizioni	87
11.2	Allegato tecnico – Progetto Definitivo (Per gli investimenti di stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico)	87
11.3	Allegato tecnico – Progetto di taglio (Per gli investimenti di natura selvicolturale).....	87
11.4	Allegato tecnico - Identificazione delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità	88
11.5	TABELLA 1	89
11.6	TABELLA 2	107
11.7	TABELLA 3	110



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019



1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

L'investimento sostiene le attività finalizzate al ripristino dei danni biotici e abiotici delle foreste:

- 1) Ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica;
- 2) Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali).

Non sono ricompresi gli investimenti legati a danni da incendi boschivi.

L'intervento è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193/I del 01/07/2014.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44516 "Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi climatici".

1.2. Obiettivi

Focus Area 4.C: "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dal territorio regionale del Veneto, limitatamente alle zone boscate come definite dalla normativa vigente.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

Soggetti privati proprietari e/o gestori di aree forestali, così delineati:

- Soggetti privati
- Associazioni o consorzi di privati
- Regole

Sono considerati equiparati ai proprietari i conduttori con titolo di comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a. Avere la proprietà o possedere altro idoneo titolo di conduzione delle superfici oggetto dell'investimento al momento della presentazione della domanda. Si evidenzia che i titoli di conduzione sottoscritti tra Amministrazioni Pubbliche e imprese forestali a decorrere dal 1° luglio 2016, richiedono da parte di quest'ultime l'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali, ai sensi dell'art. 3 della DGR 296 del 15/03/2016.
- b. Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente deve essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti.
- c. Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.
- d. Non sono concessi aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf). A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- e. Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.
- f. I soggetti richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

3 Interventi ammissibili

3.1 Descrizioni interventi

- a. Ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica:
 - i. Investimenti selvicolturali nelle aree danneggiate volti all'allontanamento e taglio di piante morte o irrimediabilmente compromesse, o parti di esse, a causa di eventi biotici (problematiche fitosanitarie) o abiotici (schianti da vento/neve, ecc.)
 - ii. Rinfoltimento e reimpianto di popolamenti abbattuti a causa di eventi biotici o abiotici (utilizzando, tra le specie autoctone, quelle che risultano essere più adatte ad affrontare la causa specifica del danno)
Tali interventi, possono essere attuati tramite l'esecuzione di uno o più investimenti.
- b. Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali, ecc) anche con tecniche di ingegneria naturalistica:
 - iii. Investimenti selvicolturali nelle aree danneggiate da fenomeni di dissesto idrogeologico volti all'allontanamento e taglio di piante morte o irrimediabilmente compromesse, o parti di esse
 - iv. Rinfoltimento e reimpianto di popolamenti abbattuti da fenomeni di dissesto idrogeologico (utilizzando, tra le specie autoctone, quelle che risultano essere più adatte ad affrontare la causa specifica del danno)
 - v. Scoronamento e conguaglio del terreno
 - vi. Opere di captazione e drenaggio acque superficiali
 - vii. Investimenti di consolidamento del versante danneggiato da fenomeni di dissesto idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica (ad esempio: muri di sostegno, palizzate, arce, fascinate, viminate, inerbimenti, ecc)
 - viii. Investimenti per il ripristino, delle opere e manufatti esistenti al servizio dei boschi (rif. DGR 2224/2011), per la sola parte danneggiata da fenomeni di dissesto idrogeologico
Tali interventi, possono essere attuati tramite l'esecuzione di uno o più investimenti.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicata al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.
- b. Per la realizzazione degli investimenti previsti, qualora il richiedente sia proprietario o gestore di boschi con superficie superiore ai 100 ha per azienda, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un Piano di Riassetto Forestale in corso di validità o non oltre il biennio di validità del Piano Sommario dei tagli. L'obbligo della pianificazione permane anche nel caso in cui il concedente abbia una superficie boscata superiore ai 100 ha, mentre il concessionario, richiedente del contributo, abbia ottenuto in gestione una sola porzione della superficie boscata totale inferiore ai 100 ha.
- c. La necessità ad intervenire deve essere riconosciuta da una Autorità Pubblica oppure da parte dell'Autorità forestale competente territorialmente o dall'Ente Parco qualora competente in materia forestale (Ente parco Colli Euganei). Le Autorità si esprimono in merito alla natura del danno e alla data dell'evento calamitoso, come di seguito specificato. I suoli/soprasuoli (interventi par 3.1 lettera a e b) abbiano subito un danno entro i 5 anni precedenti, prendendo come riferimento temporale la data di presentazione della domanda di aiuto e la data dell'evento calamitoso intesa come data effettiva di inizio del fenomeno che ha causato il danno.
- d. Per gli investimenti di natura selvicolturale sono riconosciuti solo i danni abiotici e quelli biotici limitatamente agli organismi nocivi riportati in allegato 11.4.
- e. Per gli investimenti di natura selvicolturale, il danno al soprassuolo deve aver interessato almeno il 20 % del potenziale forestale. Il danno viene certificato dalla Autorità Forestale competente territorialmente ed



indipendente o dall'Ente Parco qualora competente in materia forestale (Ente parco Colli Euganei). Il danno si definisce come percentuale di perdita di massa cormometrica (fusto intero) danneggiata presente in bosco, rispetto a quella precedentemente riscontrata, desumibile dal Piano di Riassetto o dal Piano di riordino o dallo stato dei boschi adiacenti o da rilievi ad hoc. L'Autorità Forestale competente territorialmente si esprime per i seguenti aspetti:

1. Entità del danno che deve risultare \geq al 20%
 2. Natura del danno (biotica, con riferimento alle specie elencate in allegato 11.4, o abiotica)
 3. Mappatura e perimetrazione della superficie reale danneggiata oggetto di investimento, escludendo le aree non soggette a danno, gli inclusi non boscati e le aree con danno $<20\%$
 4. Eventuale autorizzazione al taglio (Progetto di taglio) delle piante che insistono sull'area danneggiata
 5. Prezzo di macchiatico che deve risultare negativo
 6. Stato di validità del Piano di Riassetto Forestale, ove pertinente.
- f. Per gli investimenti di stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico, il danno, consistendo nella perdita di stabilità del suolo, interessa inevitabilmente l'intero soprassuolo forestale e conseguentemente si può ritenere che il danno riguardi il 100% del soprassuolo. In tali contesti, pertanto l'Autorità Forestale competente territorialmente si esprime per i seguenti aspetti:
1. Eventuale autorizzazione al taglio delle piante che insistono sull'area danneggiata dal dissesto
 2. Stato di validità del Piano di Riassetto Forestale, ove pertinente.
- g. Gli investimenti di stabilizzazione e recupero delle aree forestali in cui si siano verificati fenomeni di dissesto idrogeologico, devono interessare un'area che ricada per più del 50% in bosco.
- h. L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme all'applicazione del D.Lgs 386/03, alla D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al D.Lgs n. 214/05 e deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.
- i. Gli investimenti devono essere cantierabili, come indicato nel documento degli Indirizzi Procedurali Generali. Gli Enti Pubblici presentano il progetto definitivo, redatto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- j. Per gli investimenti di stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico, a supporto della domanda deve essere presentato il progetto definitivo.
- k. Gli investimenti conseguenti a un danno al soprassuolo, qualora sia necessario asportare residuali piante in piedi non danneggiate, devono essere supportati da progetto di taglio approvato dall'Autorità Forestale competente, anche al di sotto delle soglie di legge (art. 23 LR 52/78). In ogni caso l'Autorità forestale deve esprimersi anche in merito agli aspetti di cui al precedente punto e).
- l. Qualora l'investimento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, devono essere adottati schemi e sesti d'impianto conformi alle prescrizioni da esse fornite.
- m. In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale l'Autorità concedente deve esprimere l'atto di assenso alla realizzazione dell'investimento.
- n. Sono ammessi interventi in alveo solo se funzionali alle stabilizzazioni di versante in ambito boscato (presenza di bosco per più del 50% della superficie interessata dal fenomeno di dissesto).
- o. La superficie d'investimento può anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno; restano esclusi da tale disposizione gli investimenti di stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico.
- p. I medesimi investimenti non sono ammessi a finanziamento se il medesimo sito è già stato oggetto di finanziamento pubblico nei 5 anni precedenti, prendendo come riferimento la data di presentazione della domanda di aiuto presentata e la data di pubblicazione sul BURV del decreto di finanziabilità del medesimo intervento precedentemente finanziato.
- q. La condizione di ammissibilità, di cui alla lettera h), deve essere mantenuta, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Gli impegni devono essere mantenuti per il periodo di stabilità dell'operazione di cui al par. 3.4

- a. Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi) o comunque alle



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni specifiche di cui all'indirizzo: www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita)
- b. Il diritto alla conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuto, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.
 - c. Presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si deve inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263.
 - d. Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 214, deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di durata pari a 3 anni, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR per gli investimenti non produttivi.

Nel soprassuolo oggetto di intervento, una volta ultimato il periodo vincolativo, sono ammessi ulteriori successivi interventi selvicolturali ordinari (es. lotto boschivo).

3.5 Spese ammissibili

- a. Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi di cui al punto 3.1 "Descrizione interventi".
- b. Le prestazioni di lavoro volontarie non retribuite sono ammissibili secondo quanto previsto dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR; il relativo importo non può eccedere la quota della spesa ammessa a carico del beneficiario.

3.6 Spese non ammissibili

Oltre alle tipologie di spese non ammissibili ai sensi del PSR, come richiamate dal documento Indirizzi Procedurali Generali, non sono comunque ammissibili le seguenti:

- Spese per investimenti in opere/manufatti per la prevenzione degli eventi biotici o abiotici.
- Spese per gli investimenti legati a danni da incendi boschivi.
- Spese per investimenti di consolidamento del versante danneggiato da fenomeni di dissesto idrogeologico non eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica.
- Spese per investimenti di natura selvicolturale (punto e) paragrafo 3.2) a macchiatico positivo.
- Spese per prestazioni volontarie nella realizzazione di opere edilizie.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi che coincidono con i termini per la richiesta di saldo, sono ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA.

3.8 Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento

4 Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

L'importo messo a bando è pari a 3.000.000,00 €.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari al 90% della spesa ammissibile.

La spesa sarà determinata, qualora pertinente, sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa ammissibile deve essere pari o superiore a 10.000,00 €, fino ad un importo massimo di 150.000,00 €.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5 Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 35 punti. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Principio di selezione 8.4.1.1: aree con svantaggi, stazionali, orografici e strutturali

Criterio di priorità 1.1	
1.1.1 Intervento ubicato in foreste esposte a maggior rischio idrogeologico	Max 50 Punti

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in funzione della localizzazione dell'intervento con riferimento al Comune di cui all'elenco riportato nella tabella 1 allegata. La tabella considera come svantaggio stazionale l'indice di boscosità e l'indice della frammentazione della proprietà; come svantaggio geomorfologico la pendenza media del Comune e come svantaggio strutturale l'indice di densità viaria silvopastorale; il punteggio è dato dalla sommatoria dei 4 parametri. Lo svantaggio geomorfologico approssima il maggiore rischio di danno idrogeologico a seguito dell'eventuale mancato ripristino della foresta danneggiata.

Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.

Criterio di priorità 1.2	
1.2.1 Investimento ubicato in Area interna	5 Punti

Criterio di assegnazione

Si applica ad investimenti ubicati in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015. Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.



Criterio di priorità 1.3	
1.3.1 Investimento ubicato in Comuni a bassa naturalità	10 Punti
1.3.2 Investimento ubicato in Comuni a media-bassa naturalità	8 Punti
1.3.3 Investimento ubicato in Comuni a media-alta naturalità	6 Punti

Criterio di assegnazione

Si applica agli investimenti ubicati nei Comuni di Collina (base ISTAT) classificati in base ai dati della carta forestale, elencati nell'allegata Tabella 2.

Nel Comune di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'investimento.

Criterio di priorità 1.4	
1.4.1 Aree colpite dal Ciclone VAIA	20 Punti

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'investimento insista su Comuni soggetti ad un significativo svantaggio stazionario legato ai danni connessi al ciclone VAIA (27 ottobre / 5 novembre 2018) ed in cui il danno abbia interessato una superficie boscata superiore ad 80 ha (vedasi allegata tabella 3). Nel Comune di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'investimento.

Principio di selezione 8.4.1.2: aree gestite con criteri con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione Forestale Sostenibile)

Criterio di priorità 2.1	
2.1.1 Investimento ubicato in boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS).	10 Punti

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in presenza di superficie oggetto di investimento $\geq 50\%$ ricadente in foreste certificate da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC, ecc.).

Principio di selezione 8.4.1.3: aree ad elevata valenza naturalistica (Parchi, Riserve, Rete Natura 2000, ecc)

Criterio di priorità 3.1	
3.1.1 Investimento ubicato in Aree della Rete Natura 2000 Parchi/Riserve, Aree protette	5 Punti

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito agli investimenti ubicati:

- in SIC o ZPS;

- in Parchi/Riserve e Aree protette come definite dalla LR 40/1984, o nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi come definito dalla Legge 394/1991, art. 9, co. 8-bis e s., e ss.mm.ii..

Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, viene accordata preferenza alla domanda che prevede la spesa ammessa maggiore.

6 Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURV), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali AVEPA.



6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. Documentazione comprovante il punteggio relativo al criterio di priorità 2.1.1 “Investimento ubicato in boschi con certificato di GFS”, eventualmente richiesto: copia certificato di GFS in corso di validità.
- b. Atti progettuali come indicato nell'allegato 11.2 e 11.3, comprensivi di computo metrico estimativo.
- c. Il richiedente che conduce i terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione, deve allegare alla domanda di contributo, l'atto di assenso firmato dai soggetti titolari del diritto reale all'effettuazione dell'investimento secondo il modello predisposto da AVEPA.
- d. Nel caso in cui l'investimento ricada su superfici di proprietà di più soggetti diversi dal richiedente, il richiedente deve allegare atto di assenso all'intervento sottoscritto dai soggetti proprietari, secondo le indicazioni di AVEPA.
- e. Per i Consorzi, le Associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'investimento.
- f. Per le Associazioni o i Consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione dell'iniziativa e di relativa richiesta del contributo.
- g. Per le proprietà la cui superficie boscata (ai sensi della L.R. 3/2013, art. 31) superi i 100 ha, documentazione attestante lo stato di validità del Piano di Riassetto Forestale.
- h. *dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.*
- i. *Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A), Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) ove previste, complete, ove necessario, di tutte le autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento, riportanti la destinazione dell'opera interessata e la data di presentazione al Comune. L'ufficio istruttore verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.*
- j. *Nota relativa alla necessità ad intervenire prodotta da una Autorità Pubblica oppure da parte dell'Autorità forestale competente territorialmente o dall'Ente Parco, qualora competente in materia forestale (Ente Parco Colli Euganei), riportante la data dell'evento calamitoso intesa come data effettiva di inizio del fenomeno che ha causato il danno.*
- k. *Il richiedente del contributo qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di investimento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.*
- l. *Permesso a costruire, qualora pertinente, riportante la destinazione a cui sarà soggetto l'investimento, completo, ove necessario, di tutte le autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento (es. approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza (VINCA) da parte dell'autorità competente, approvazione delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), autorizzazione paesaggistica, presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 54 della PMPF, autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78, nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, nel caso l'investimento ricada in area Parco).*
- m. *Progetto di taglio approvato ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, qualora pertinente.*¹²

I documenti indicati dalla lettera b) alla lettera j) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione relativa ai punti k), l) ed m), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, pena la non ammissibilità della domanda; in allegato alla domanda deve essere comunque presentata la richiesta di

¹² Sostituzione testo apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

*rilascio del permesso a costruire, e/o della approvazione del progetto di taglio, riportante la data di presentazione all'Autorità competente (con riferimento alla data dell'invio tramite PEC) pena la non ammissibilità della domanda.*¹³

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio, implicherà la non attribuzione degli elementi richiesti in domanda.

7 Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- a. Relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, contabilità finale, planimetria, quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori.
- b. Certificato di regolare esecuzione dei lavori o collaudo qualora pertinente.
- c. Dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia.

8 Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento;

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

¹³ Sostituzione testo apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10 Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione AdG Feasr e Foreste Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795419 – Fax 041/2795494

email: adgfeasrforeste@regione.veneto.it

PEC: adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it

Sito internet : <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

Sito PSR: <https://psrveneto.it>

Portale Piave: <http://www.piave.veneto.it>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it;

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>



11 ALLEGATI TECNICI

11.1 Allegato tecnico – Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

- a) “Bosco” definizione di cui al D.Lgs 34/2018 art. 4 e ss.mm.ii “ Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.
- b) “Valore di macchiatico” è il prezzo di macchiatico da riportare nel progetto di taglio e/o nel capitolato tecnico per l’utilizzo delle piante di cui alla DGR n. 69/1997 per la fustaia e alla DGR n.1578/1979 per il ceduo. Tale prezzo corrisponde al valore delle piante in piedi ovvero alla differenza tra il prezzo di mercato dei prodotti trasformati e le spese necessarie per la trasformazione; il prezzo di macchiatico risulta negativo qualora il ricavato dal taglio sia inferiore alle spese sostenute.
- c) “Danni abiotici” danni provocati o influenzati da fattori climatici o geomorfologici comportanti il verificarsi di eventi estremi (schianti da neve e da vento, frane, colate detritiche, valanghe).
- d) “Danni biotici” danni causati dagli agenti di cui allegato tecnico 11.4

11.2 Allegato tecnico – Progetto Definitivo (Per gli investimenti di stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico)

Il progetto deve articolarsi come segue:

- Relazione tecnica
- Elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare:
 - corografia,
 - individuazione dettagliata dell’area e della tipologia d’investimento estratto di mappa 1:2000, mappatura e perimetrazione della superficie oggetto di investimento
 - computo metrico estimativo (specificando il prezzo utilizzato e riportando i medesimi codici),
 - profilo longitudinale,
 - sezioni.
- Documentazione fotografica ante investimento.

Nota dell’Autorità Forestale competente territorialmente o dell’Ente Parco qualora competente in materia forestale (Ente Parco Colli Euganei), la quale si esprime in merito agli aspetti cui al punto f) del paragrafo 3.2 “Condizioni di ammissibilità degli interventi”

Progetto di taglio approvato, qualora pertinente, redatto secondo le modalità riportate in allegato 11.3. Per gli investimenti di stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico non è richiesta la negatività del prezzo di macchiatico.

11.3 Allegato tecnico – Progetto di taglio (Per gli investimenti di natura selvicolturale)

Progetto di taglio redatto secondo le disposizioni vigenti in materia forestale riportante anche gli aspetti di cui al punto e) del paragrafo 3.2 “Condizioni di ammissibilità degli interventi”, accompagnato da mappatura e perimetrazione della superficie oggetto di investimento e approvato dall’Autorità Forestale competente, la quale si esprime in merito ai rispettivi contenuti. L’approvazione e le eventuali modifiche/integrazioni del progetto di taglio devono essere presentate entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda.

Ai soli fini dell’istruttoria forestale, inoltre il progetto di taglio deve essere integrato con i seguenti elementi:



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

1. georeferenziazione dell'area interessata dall'investimento secondo il protocollo di cui all'allegato 11.3 del bando T.I 8.5.1.
2. analisi economico finanziaria dettagliata del prezzo di macchiatico, limitatamente agli investimenti di natura selvicolturale.
3. richiesta di taglio per i soprassuoli non pianificati (PMPF, DGR 1252/2004).
4. preventiva autorizzazione alla conduzione della martellata su base planimetrica (aree campione) secondo le disposizioni dell'art. 23 della L.R 52/78 (DGR 2734/2012).
5. indicazione della massa principale e secondaria da prelevare.
6. riferimenti in merito allo stato di validità del piano di riassetto forestale se presente.

11.4 Allegato tecnico - Identificazione delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Per quanto concerne l'identificazione delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare danni BIOTICI si faccia riferimento al seguente elenco

1. INSETTI

Coleoptera Scolytidae

- a. *Ips typographus*
- b. *Tomicus piniperda*,
- c. *Tomicus destruens*
- d. *Tomicus. minor*

2. DEPERIMENTI

Chalara fraxinea

3. MARCIUMI RADICALI

Armillaria sp.



11.5 TABELLA 1

I Comuni montani o parzialmente montani corrispondono a quelli con indice di densità viaria silvopastorale presente.

Comune	Svantaggio geomorfologico	PUNTI	Indice di boscosità	PUNTI	Indice di frammentazione normale	PUNTI	Indice di densità viaria silvopastorale	PUNTI	TOTALE PUNTI
Campolongo sul Brenta	52,09%	15	82,19 %	15	61,35%	5	14,5	15,00	50
Posina	60,81%	15	82,17 %	15	66,87%	5	13,6	15,00	50
Lastebasse	53,10%	15	85,48 %	15	75,27%	5	13,5	15,00	50
San Nazario	59,78%	15	72,51 %	15	72,48%	5	10,7	15,00	50
Laghi	58,78%	15	80,83 %	15	67,24%	5	7,5	15,00	50
Agordo	50,12%	15	65,31 %	15	39,35%	3	14,9	15,00	48
Cencenighe Agordino	66,00%	15	76,46 %	15	35,82%	3	10,8	15,00	48
Valstagna	54,30%	15	78,32 %	15	46,40%	3	14,4	15,00	48
Pedemonte	66,43%	15	89,25 %	15	43,18%	3	14,3	15,00	48
Valle di Cadore	54,47%	15	85,40 %	15	47,83%	3	13,8	15,00	48
Lorenzago di Cadore	53,90%	15	71,50 %	15	44,59%	3	13,5	15,00	48
Longarone	66,98%	15	74,28 %	15	30,75%	3	10,2	15,00	48
Sospirolo	63,44%	15	60,58 %	15	37,39%	3	6,8	15,00	48
San Nicolo' di Comelico	50,48%	15	70,61 %	15	24,05%	2	13,9	15,00	47
Selva di Cadore	50,21%	15	63,88 %	15	10,81%	2	13	15,00	47
Gosaldo	57,98%	15	72,31 %	15	24,58%	2	12,8	15,00	47
Taibon Agordino	71,30%	15	53,08 %	15	15,46%	2	11,9	15,00	47
Rocca Pietore	60,57%	15	54,90 %	15	14,95%	2	10,7	15,00	47
Santo Stefano di Cadore	61,44%	15	65,70 %	15	11,85%	2	10,6	15,00	47
Sappada	54,97%	15	54,28 %	15	22,40%	2	10,6	15,00	47
La Valle Agordina	61,31%	15	69,47 %	15	18,36%	2	10,4	15,00	47



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Alleghe	59,57%	15	66,32 %	15	22,43%	2	9,3	15,00	47
Valdagno	31,30%	12	51,92 %	15	51,92%	5	12,5	15,00	47
Cibiana di Cadore	52,69%	15	74,52 %	15	22,30%	2	12,8	15,00	47
Calalzo di Cadore	70,02%	15	50,39 %	15	19,17%	2	11,2	15,00	47
Vigo di Cadore	54,85%	15	67,86 %	15	22,59%	2	10,9	15,00	47
Pieve di Cadore	59,24%	15	64,53 %	15	18,70%	2	10,4	15,00	47
Val di Zoldo	53,86	15	72,18	15	20,87	2	9,9	15,00	47
Soverzene	71,21%	15	73,48 %	15	9,18%	2	10,1	15,00	47
Auronzo di Cadore	61,19%	15	59,58 %	15	14,38%	2	8,3	15,00	47
Ospitale di Cadore	74,78%	15	76,27 %	15	14,59%	2	7,1	15,00	47
Perarolo di Cadore	72,66%	15	71,08 %	15	11,46%	2	4,1	15,00	47
Quero Vas	58,15%	15	73,80 %	15	63,49%	5	24,6	10,00	45
Lamon	53,75%	15	76,50 %	15	64,61%	5	23,1	10,00	45
Valdastico	66,61%	15	86,19 %	15	85,46%	5	18,9	10,00	45
Arsiero	51,31%	15	77,61 %	15	53,85%	5	18,2	10,00	45
Crespadoro	53,47%	15	64,10 %	15	54,12%	5	17,6	10,00	45
Lozzo di Cadore	50,87%	15	83,95 %	15	53,65%	5	16,6	10,00	45
Dolce'	42,30%	12	66,83 %	15	48,51%	3	14,1	15,00	45
Brentino Belluno	49,20%	12	65,30 %	15	32,72%	3	6,6	15,00	45
Vodo di Cadore	46,03%	12	76,12 %	15	22,48%	2	11,6	15,00	44
Cesiomaggiore	49,57%	12	54,35 %	15	29,25%	2	10,1	15,00	44
Malcesine	45,06%	12	51,08 %	15	8,53%	2	9,1	15,00	44
Sedico	56,72%	15	46,65 %	12	13,48%	2	6,9	15,00	44
San Tomaso Agordino	64,49%	15	77,62 %	15	34,26%	3	16	10,00	43
Selva di Progno	51,95%	15	66,64 %	15	42,16%	3	15	10,00	43
Cortina d'Ampezzo	48,80%	12	50,43 %	15	3,50%	1	11,2	15,00	43
Vallada Agordina	55,89%	15	76,08 %	15	28,15%	2	20,7	10,00	42



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Canale d'Agordo	60,89%	15	52,90 %	15	13,94%	2	17,6	10,00	42
Rivamonte Agordino	66,85%	15	83,37 %	15	23,44%	2	17,1	10,00	42
Tonezza del Cimone	35,75%	12	72,50 %	15	71,99%	5	22,6	10,00	42
Alano di Piave	49,34%	12	73,09 %	15	60,12%	5	22,3	10,00	42
San Pietro Mussolino	36,83%	12	55,83 %	15	55,83%	5	19,8	10,00	42
Cogollo del Cengio	41,71%	12	71,75 %	15	67,94%	5	19,7	10,00	42
Solagna	42,28%	12	56,06 %	15	53,60%	5	18,8	10,00	42
Ponte nelle Alpi	35,05%	12	50,35 %	15	50,23%	5	18,6	10,00	42
Altissimo	36,17%	12	58,03 %	15	58,03%	5	16	10,00	42
Fonzaso	37,85%	12	65,93 %	15	65,92%	5	15,5	10,00	42
Velo d'Astico	36,59%	12	71,04 %	15	70,97%	5	15,2	10,00	42
Domegge di Cadore	54,96%	15	72,78 %	15	26,98%	2	16,8	10,00	42
Falcade	45,11%	12	43,11 %	12	14,53%	2	9,1	15,00	41
Rotzo	32,35%	12	79,60 %	15	31,34%	3	24,3	10,00	40
Voltago Agordino	49,67%	12	69,49 %	15	35,03%	3	18,7	10,00	40
Mel	31,56%	12	60,72 %	15	39,99%	3	24,6	10,00	40
Fregona	31,49%	12	69,42 %	15	34,42%	3	19	10,00	40
Sovramonte	52,79%	15	64,20 %	15	55,88%	5	29,3	5,00	40
Foza	42,63%	12	66,64 %	15	14,91%	2	21,3	10,00	39
Gallio	30,81%	12	58,05 %	15	9,39%	2	21,1	10,00	39
Comelico Superiore	42,21%	12	60,25 %	15	19,06%	2	15,9	10,00	39
San Pietro di Cadore	47,08%	12	59,37 %	15	7,77%	2	15,1	10,00	39
Caltrano	35,86%	12	61,48 %	15	24,67%	2	22,1	10,00	39
Zoppe' di Cadore	45,65%	12	77,50 %	15	25,03%	2	19,6	10,00	39
Borca di Cadore	44,25%	12	62,78 %	15	23,95%	2	18,6	10,00	39
Ferrara di Monte Baldo	43,12%	12	58,31 %	15	17,92%	2	15,1	10,00	39
San Vito di Cadore	50,84%	15	44,00 %	12	9,55%	2	16,6	10,00	39



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Belluno	33,25%	12	49,18 %	12	35,61%	3	24,4	10,00	37
Vestenanova	30,23%	12	44,13 %	12	44,13%	3	24,1	10,00	37
Feltre	34,44%	12	45,46 %	12	35,69%	3	23,7	10,00	37
Vittorio Veneto	33,88%	12	43,89 %	12	43,85%	3	20,3	10,00	37
Colle Santa Lucia	50,80%	15	52,17 %	15	22,39%	2	31,7	5,00	37
Torrebelvicino	40,41%	12	69,84 %	15	69,53%	5	55,3	5,00	37
Valli del Pasubio	48,63%	12	71,71 %	15	65,47%	5	47	5,00	37
Pedavena	33,98%	12	63,30 %	15	55,06%	5	39,6	5,00	37
Revine Lago	41,51%	12	66,16 %	15	66,15%	5	36,5	5,00	37
Recoaro Terme	48,02%	12	66,70 %	15	63,55%	5	33,4	5,00	37
Miane	40,86%	12	67,74 %	15	59,76%	5	28,6	5,00	37
Arsie'	44,35%	12	72,96 %	15	69,65%	5	28,3	5,00	37
Badia Calavena	35,48%	12	52,67 %	15	52,67%	5	28,1	5,00	37
Segusino	43,07%	12	63,27 %	15	62,96%	5	28	5,00	37
Seren del Grappa	48,82%	12	74,13 %	15	56,95%	5	27	5,00	37
Cison di Valmarino	39,41%	12	57,45 %	15	57,45%	5	26,9	5,00	37
Lentiai	36,22%	12	60,95 %	15	55,72%	5	26,6	5,00	37
Follina	39,74%	12	62,47 %	15	62,11%	5	25,7	5,00	37
Livinallongo del Col di Lana	44,46%	12	45,68 %	12	15,26%	2	16,3	10,00	36
Brenzzone	32,30%	12	40,08 %	12	26,09%	2	24,2	10,00	36
Tarzo	26,44%	5	47,98 %	12	47,98%	3	13	15,00	35
Refrontolo	17,92%	5	40,65 %	12	40,65%	3	12,8	15,00	35
Nogarole Vicentino	26,16%	5	42,55 %	12	42,55%	3	12,7	15,00	35
Chiampo	25,17%	5	36,79 %	12	36,79%	3	6	15,00	35
Cornedo Vicentino	21,71%	5	30,79 %	12	30,79%	3	2,3	15,00	35
Enego	36,49%	12	61,96 %	15	31,05%	3	25,5	5,00	35
Calvene	36,33%	12	66,45 %	15	35,24%	3	28,7	5,00	35



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Santa Giustina	20,17%	5	32,59 %	12	27,71%	2	10,6	15,00	34
Lusiana	32,65%	12	68,69 %	15	26,64%	2	29,2	5,00	34
Roana	31,19%	12	72,02 %	15	15,21%	2	27,5	5,00	34
Chies d'Alpago	49,70%	12	50,21 %	15	21,51%	2	26,2	5,00	34
Cismon del Grappa	49,04%	12	71,09 %	15	19,94%	2	25,4	5,00	34
Alpago	27,94	5	53,52	15	36,32	3	20,9	10,00	33
Trichiana	24,29%	5	52,74 %	15	44,97%	3	22,2	10,00	33
Danta di Cadore	26,72%	5	81,99 %	15	29,10%	2	23,4	10,00	32
Zovencedo	31,49%	12	68,76 %	15	68,76%	5	-		32
Tambre	28,14%	5	61,76 %	15	15,08%	2	19,1	10,00	32
Possagno	34,18%	12	43,02 %	12	42,98%	3	54,3	5,00	32
Valdobbiaden e	31,28%	12	45,01 %	12	34,70%	3	36,9	5,00	32
Fumane	34,00%	12	49,54 %	12	49,54%	3	30	5,00	32
Erbezzo	30,19%	12	44,48 %	12	44,48%	3	28,8	5,00	32
Sant'Anna d'Alfaedo	30,03%	12	43,85 %	12	43,85%	3	27,7	5,00	32
San Gregorio nelle Alpi	43,74%	12	48,26 %	12	48,17%	3	25,7	5,00	32
Borso del Grappa	30,17%	12	44,73 %	12	44,70%	3	25,2	5,00	32
Asiago	26,07%	5	62,93 %	15	3,70%	1	16,6	10,00	31
Paderno del Grappa	36,46%	12	43,26 %	12	17,32%	2	43,6	5,00	31
Limana	21,73%	5	49,06 %	12	37,96%	3	24	10,00	30
Lugo di Vicenza	28,56%	5	44,91 %	12	30,21%	3	21,3	10,00	30
San Giovanni Ilarione	26,52%	5	30,48 %	12	30,48%	3	20,3	10,00	30
Salcedo	27,62%	5	34,62 %	12	34,62%	3	19,5	10,00	30
Cerro Veronese	27,81%	5	34,10 %	12	34,10%	3	17,7	10,00	30
San Zeno di Montagna	26,14%	5	63,30 %	15	46,65%	3	31,4	5,00	28
Fara Vicentino	15,11%	5	16,18 %	5	16,18%	2	12,1	15,00	27
Molvena	16,09%	5	13,50 %	5	13,50%	2	6,2	15,00	27



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Trissino	13,96%	5	15,41 %	5	15,41%	2	5,8	15,00	27
Brogliano	18,24%	5	27,90 %	5	27,90%	2	5,3	15,00	27
Conco	27,56%	5	53,30 %	15	27,40%	2	38,1	5,00	27
Sant'Ambrogio di Valpolicella	20,04%	5	30,26 %	12	30,26%	3	107,7	5,00	25
Cavaso del Tomba	24,06%	5	47,71 %	12	47,71%	3	76	5,00	25
Pederobba	10,18%	5	33,77 %	12	33,73%	3	66,8	5,00	25
Castelcucco	13,51%	5	34,03 %	12	34,03%	3	60,6	5,00	25
Costermano	15,81%	5	33,03 %	12	33,03%	3	45,9	5,00	25
Negrar	21,95%	5	32,32 %	12	32,32%	3	42,7	5,00	25
Schio	24,86%	5	43,17 %	12	39,39%	3	40,8	5,00	25
Sarmede	24,40%	5	44,99 %	12	33,23%	3	37,8	5,00	25
Santorso	21,64%	5	31,11 %	12	31,11%	3	37,3	5,00	25
Marano di Valpolicella	24,99%	5	33,38 %	12	33,38%	3	35,3	5,00	25
Monfumo	19,01%	5	38,21 %	12	38,20%	3	34,7	5,00	25
Grezzana	29,65%	5	45,81 %	12	45,81%	3	34,5	5,00	25
Tregnago	28,15%	5	41,66 %	12	41,66%	3	30,9	5,00	25
Caprino Veronese	25,63%	5	40,66 %	12	33,81%	3	28,8	5,00	25
Piovene Rocchette	24,92%	5	47,56 %	12	47,56%	3	27,7	5,00	25
Bosco Chiesanuova	28,28%	5	33,91 %	12	33,90%	3	26,9	5,00	25
Monte di Malo	25,16%	5	47,04 %	12	47,04%	3	26,1	5,00	25
Rovere' Veronese	27,88%	5	42,86 %	12	36,02%	3	26,1	5,00	25
San Mauro di Saline	27,55%	5	42,29 %	12	42,29%	3	25,5	5,00	25
Crespano del Grappa	27,64%	5	42,81 %	12	24,20%	2	38,3	5,00	24
Pove del Grappa	29,35%	5	41,92 %	12	16,56%	2	29,6	5,00	24
Marostica	22,40%	5	29,14 %	5	29,14%	2	24,3	10,00	22
Velo Veronese	24,13%	5	21,89 %	5	21,81%	2	23,8	10,00	22
Pieve di Soligo	11,40%	5	22,45 %	5	22,45%	2	23,4	10,00	22



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Bassano del Grappa	17,05%	5	27,78 %	5	23,50%	2	19,5	10,00	22
Cappella Maggiore	9,68%	5	12,28 %	5	12,28%	2	18,3	10,00	22
Pianezze	7,70%	5	6,42%	5	6,42%	2	19,2	10,00	22
Arcugnano	24,14%	5	48,51 %	12	48,51%	3	-		20
Grancona	23,86%	5	42,00 %	12	42,00%	3	-		20
Gambugliano	24,85%	5	37,09 %	12	37,09%	3	-		20
Torreglia	16,02%	5	36,52 %	12	36,52%	3	-		20
Chiuppano	17,15%	5	35,45 %	12	35,45%	3	-		20
Cinto Euganeo	21,16%	5	35,18 %	12	35,18%	3	-		20
Galzignano Terme	19,34%	5	34,22 %	12	34,22%	3	-		20
Teolo	16,67%	5	32,79 %	12	32,79%	3	-		20
Castelgomberto	22,64%	5	30,81 %	12	30,81%	3	-		20
Maser	12,65%	5	30,77 %	12	30,77%	3	-		20
Altavilla Vicentina	13,03%	5	30,62 %	12	30,62%	3	-		20
Ronca'	21,55%	5	30,55 %	12	30,55%	3	-		20
San Germano dei Berici	15,81%	5	30,37 %	12	30,37%	3	-		20
Volpago del Montello	5,98%	5	33,97 %	12	33,97%	3	-		20
Breganze	4,69%	2	3,09%	2	3,09%	1	3,3	15,00	20
Cornuda	13,29%	5	36,31 %	12	24,28%	2	-		19
Crocetta del Montello	4,31%	2	30,50 %	12	30,50%	3	-		17
Rivoli Veronese	16,31%	5	27,08 %	5	27,08%	2	36,2	5,00	17
Romano d'Ezzelino	15,71%	5	23,11 %	5	14,47%	2	36,2	5,00	17
Farra di Soligo	16,82%	5	22,44 %	5	22,44%	2	34,5	5,00	17
Torri del Benaco	15,20%	5	16,91 %	5	16,91%	2	33,6	5,00	17
Cordignano	6,68%	5	10,75 %	5	7,21%	2	38,9	5,00	17
Vidor	8,42%	5	12,47 %	5	12,47%	2	29,8	5,00	17
Arqua' Petrarca	20,70%	5	27,14 %	5	27,14%	2	-		12
Mezzane di Sotto	24,77%	5	27,08 %	5	27,08%	2	-		12



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Cazzano di Tramigna	26,29%	5	27,03 %	5	27,03%	2	-	12
Villaga	12,67%	5	25,50 %	5	25,50%	2	-	12
Battaglia Terme	14,27%	5	24,91 %	5	24,91%	2	-	12
Affi	12,83%	5	24,56 %	5	24,56%	2	-	12
Barbarano Vicentino	10,40%	5	23,19 %	5	23,19%	2	-	12
Baone	15,09%	5	22,97 %	5	22,97%	2	-	12
San Pietro di Feletto	12,24%	5	22,25 %	5	22,25%	2	-	12
Mossano	10,85%	5	20,27 %	5	20,27%	2	-	12
Vo'	12,25%	5	19,91 %	5	19,91%	2	-	12
Montorso Vicentino	14,01%	5	19,58 %	5	19,58%	2	-	12
Monteviale	12,03%	5	18,09 %	5	18,09%	2	-	12
Brendola	11,08%	5	17,50 %	5	17,50%	2	-	12
Isola Vicentina	11,10%	5	15,94 %	5	15,94%	2	-	12
Arzignano	12,94%	5	15,46 %	5	15,46%	2	-	12
Montecchia di Crosara	14,24%	5	15,12 %	5	15,12%	2	-	12
Montecchio Maggiore	11,55%	5	15,05 %	5	15,05%	2	-	12
Creazzo	12,49%	5	14,24 %	5	14,24%	2	-	12
Sovizzo	10,31%	5	13,49 %	5	13,49%	2	-	12
Carre'	10,22%	5	13,41 %	5	13,41%	2	-	12
Garda	14,41%	5	13,19 %	5	13,19%	2	-	12
Soave	14,41%	5	11,78 %	5	11,78%	2	-	12
Giavera del Montello	5,37%	5	27,01 %	5	27,01%	2	-	12
Susegana	8,67%	5	25,49 %	5	25,49%	2	-	12
Nervesa della Battaglia	5,76%	5	23,10 %	5	23,10%	2	-	12
Nanto	8,86%	5	20,05 %	5	20,05%	2	-	12
Montegrotto Terme	8,94%	5	19,71 %	5	19,71%	2	-	12
Alonte	7,99%	5	19,40 %	5	19,40%	2	-	12



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Longare	9,28%	5	17,36 %	5	17,36%	2	-	12
San Vito di Leguzzano	9,08%	5	16,35 %	5	16,35%	2	-	12
Rovolon	7,78%	5	14,94 %	5	14,94%	2	-	12
Castegnero	6,74%	5	14,65 %	5	14,65%	2	-	12
Costabissara	7,46%	5	14,42 %	5	14,42%	2	-	12
Asolo	6,89%	5	14,22 %	5	14,22%	2	-	12
Zermeghedo	9,50%	5	12,86 %	5	12,86%	2	-	12
Sarego	8,84%	5	12,82 %	5	12,82%	2	-	12
Verona	8,74%	5	11,60 %	5	11,60%	2	-	12
Pastrengo	8,93%	5	10,66 %	5	10,66%	2	-	12
Malo	7,15%	5	10,63 %	5	10,63%	2	-	12
Fonte	5,24%	5	10,60 %	5	10,60%	2	-	12
San Zenone degli Ezzelini	5,02%	5	10,41 %	5	10,41%	2	-	12
Cavaion Veronese	8,79%	5	10,20 %	5	10,20%	2	-	12
Illasi	12,15%	5	7,05%	5	7,05%	2	-	12
Conegliano	9,69%	5	8,98%	5	8,98%	2	-	12
Zugliano	7,89%	5	8,81%	5	8,81%	2	-	12
San Martino Buon Albergo	5,14%	5	7,70%	5	7,70%	2	-	12
Gambellara	9,94%	5	7,06%	5	7,06%	2	-	12
Montebello Vicentino	6,34%	5	6,03%	5	6,03%	2	-	12
Albettone	5,45%	5	6,00%	5	6,00%	2	-	12
Cimadolmo	0,32%	2	13,47 %	5	13,47%	2	-	9
Sernaglia della Battaglia	1,24%	2	12,97 %	5	12,97%	2	-	9
Orgiano	4,54%	2	10,08 %	5	10,08%	2	-	9
Fontaniva	0,43%	2	9,56%	5	9,56%	2	-	9
Montebelluna	2,67%	2	9,36%	5	9,36%	2	-	9
Lozzo Atestino	4,72%	2	7,56%	5	7,56%	2	-	9
Sossano	4,45%	2	6,45%	5	6,45%	2	-	9
Spresiano	0,14%	2	5,85%	5	5,85%	2	-	9
Valeggio sul Mincio	2,76%	2	5,64%	5	5,64%	2	-	9
Monteforte d'Alpone	11,00%	5	4,14%	2	4,14%	1	-	8



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Lavagno	8,76%	5	4,82%	2	4,82%	1	-	8
Colognola ai Colli	6,78%	5	4,79%	2	4,79%	1	-	8
San Pietro in Cariano	5,56%	5	1,17%	2	1,17%	1	-	8
Rosolina	0,00%	2	3,38%	2	3,38%	1	-	5
Corbola	0,04%	2	1,01%	2	1,01%	1	-	5
Porto Viro	0,03%	2	0,95%	2	0,95%	1	-	5
Ariano nel Polesine	0,09%	2	0,87%	2	0,87%	1	-	5
Porto Tolle	0,02%	2	0,82%	2	0,82%	1	-	5
Taglio di Po	0,06%	2	0,36%	2	0,36%	1	-	5
Loreo	0,08%	2	0,12%	2	0,12%	1	-	5
Maserada sul Piave	0,16%	2	5,00%	2	5,00%	1	-	5
Monselice	2,77%	2	4,43%	2	4,43%	1	-	5
Lonigo	2,56%	2	4,31%	2	4,31%	1	-	5
Montecchio Precalcino	2,44%	2	3,84%	2	3,84%	1	-	5
Santa Lucia di Piave	0,30%	2	3,84%	2	3,84%	1	-	5
Quinto di Treviso	0,06%	2	3,71%	2	3,71%	1	-	5
Breda di Piave	0,06%	2	3,46%	2	3,46%	1	-	5
Cartigliano	0,72%	2	3,41%	2	3,41%	1	-	5
Morgano	0,09%	2	3,36%	2	3,36%	1	-	5
Bussolengo	4,09%	2	3,31%	2	3,31%	1	-	5
Sarcedo	3,79%	2	3,30%	2	3,30%	1	-	5
San Michele al Tagliamento	0,01%	2	3,19%	2	3,16%	1	-	5
Fossalza di Piave	0,00%	2	3,10%	2	3,10%	1	-	5
Grantorto	0,09%	2	3,07%	2	3,07%	1	-	5
Vicenza	2,36%	2	2,75%	2	2,75%	1	-	5
Pozzoleone	0,22%	2	2,74%	2	2,74%	1	-	5
San Giorgio in Bosco	0,23%	2	2,65%	2	2,65%	1	-	5
Cavallino-Treporti	0,06%	2	2,55%	2	2,55%	1	-	5
Curtarolo	0,03%	2	2,54%	2	2,54%	1	-	5
Ponte di Piave	0,08%	2	2,45%	2	2,45%	1	-	5
Sommacampagna	2,59%	2	2,40%	2	2,40%	1	-	5
Papozze	0,06%	2	2,10%	2	2,10%	1	-	5
Ficarolo	0,00%	2	2,07%	2	2,07%	1	-	5
Moriago della Battaglia	0,59%	2	2,02%	2	2,02%	1	-	5
Montegalda	1,24%	2	2,00%	2	2,00%	1	-	5
Mussolente	3,63%	2	1,88%	2	1,88%	1	-	5
Piazzola sul Brenta	0,07%	2	1,88%	2	1,88%	1	-	5



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Caerano di San Marco	1,42%	2	1,81%	2	1,81%	1	-	5
Peschiera del Garda	3,03%	2	1,79%	2	1,79%	1	-	5
San Biagio di Callalta	0,07%	2	1,76%	2	1,76%	1	-	5
San Giovanni Lupatoto	0,09%	2	1,74%	2	1,74%	1	-	5
Mason Vicentino	3,66%	2	1,62%	2	1,62%	1	-	5
Nove	0,47%	2	1,56%	2	1,56%	1	-	5
Saonara	0,01%	2	1,56%	2	1,56%	1	-	5
Cittadella	0,15%	2	1,50%	2	1,50%	1	-	5
Villanova Marchesana	0,00%	2	1,48%	2	1,48%	1	-	5
Cervarese Santa Croce	0,68%	2	1,41%	2	1,41%	1	-	5
Este	1,49%	2	1,37%	2	1,37%	1	-	5
Ormelle	0,06%	2	1,36%	2	1,36%	1	-	5
Limena	0,00%	2	1,34%	2	1,34%	1	-	5
Bardolino	4,45%	2	1,32%	2	1,32%	1	-	5
Roverchiara	0,00%	2	1,30%	2	1,30%	1	-	5
Sona	4,33%	2	1,29%	2	1,29%	1	-	5
Calto	0,00%	2	1,28%	2	1,28%	1	-	5
Campo San Martino	0,05%	2	1,25%	2	1,25%	1	-	5
Abano Terme	0,49%	2	1,24%	2	1,24%	1	-	5
Veggiano	0,11%	2	1,23%	2	1,23%	1	-	5
Lazise	3,35%	2	1,20%	2	1,20%	1	-	5
Stra	0,02%	2	1,20%	2	1,20%	1	-	5
Chioggia	0,03%	2	1,14%	2	0,50%	1	-	5
Zevio	0,02%	2	1,09%	2	1,09%	1	-	5
Cinto Caomaggiore	0,00%	2	1,04%	2	1,04%	1	-	5
Galliera Veneta	0,04%	2	1,04%	2	1,04%	1	-	5
Albaredo d'Adige	0,00%	2	1,03%	2	1,03%	1	-	5
Cessalto	0,00%	2	1,01%	2	1,01%	1	-	5
Carmignano di Brenta	0,13%	2	0,97%	2	0,97%	1	-	5
Villorba	0,10%	2	0,96%	2	0,96%	1	-	5
Zimella	0,00%	2	0,95%	2	0,95%	1	-	5
Sant'Elena	0,15%	2	0,93%	2	0,93%	1	-	5
Belfiore	0,07%	2	0,91%	2	0,91%	1	-	5
Noventa di Piave	0,00%	2	0,88%	2	0,88%	1	-	5
Eraclea	0,01%	2	0,88%	2	0,86%	1	-	5
Martellago	0,00%	2	0,87%	2	0,87%	1	-	5
Angiari	0,00%	2	0,86%	2	0,86%	1	-	5
Bonavigo	0,00%	2	0,82%	2	0,82%	1	-	5

**REGIONE DEL VENETO****ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019**

Zenson di Piave	0,07%	2	0,82%	2	0,82%	1	-	5
Cologna Veneta	0,01%	2	0,82%	2	0,82%	1	-	5
Castello Godego	0,05%	2	0,80%	2	0,80%	1	-	5
VENEZIA	0,06%	2	0,76%	2	0,76%	1	-	5
Ronco all'Adige	0,02%	2	0,74%	2	0,74%	1	-	5
Villaverla	0,95%	2	0,74%	2	0,74%	1	-	5
Arcole	0,07%	2	0,73%	2	0,73%	1	-	5
Tezze sul Brenta	0,37%	2	0,73%	2	0,73%	1	-	5
Caorle	0,01%	2	0,71%	2	0,41%	1	-	5
Bergantino	0,00%	2	0,70%	2	0,70%	1	-	5
Buttapietra	0,00%	2	0,68%	2	0,68%	1	-	5
Salzano	0,00%	2	0,68%	2	0,68%	1	-	5
Casale sul Sile	0,11%	2	0,67%	2	0,67%	1	-	5
Piombino Dese	0,04%	2	0,67%	2	0,67%	1	-	5
Barbona	0,18%	2	0,66%	2	0,66%	1	-	5
Colle Umberto	3,74%	2	0,64%	2	0,64%	1	-	5
Castelbaldo	0,13%	2	0,61%	2	0,61%	1	-	5
Mira	0,01%	2	0,60%	2	0,60%	1	-	5
Mogliano Veneto	0,00%	2	0,59%	2	0,59%	1	-	5
Occhiobello	0,00%	2	0,58%	2	0,58%	1	-	5
Badia Polesine	0,03%	2	0,56%	2	0,56%	1	-	5
Portobuffolè	0,16%	2	0,54%	2	0,54%	1	-	5
Mirano	0,01%	2	0,53%	2	0,53%	1	-	5
Pressana	0,00%	2	0,52%	2	0,52%	1	-	5
Gaiba	0,00%	2	0,51%	2	0,51%	1	-	5
Legnago	0,00%	2	0,50%	2	0,50%	1	-	5
Salgareda	0,05%	2	0,50%	2	0,50%	1	-	5
Sandrigo	0,33%	2	0,50%	2	0,50%	1	-	5
San Dona' di Piave	0,00%	2	0,48%	2	0,48%	1	-	5
Mansue'	0,08%	2	0,48%	2	0,48%	1	-	5
Castelnuovo del Garda	3,05%	2	0,44%	2	0,44%	1	-	5
Loreggia	0,02%	2	0,43%	2	0,43%	1	-	5
Pescantina	2,07%	2	0,42%	2	0,42%	1	-	5
Vigasio	0,05%	2	0,42%	2	0,42%	1	-	5
Treviso	0,08%	2	0,41%	2	0,41%	1	-	5
Portogruaro	0,01%	2	0,40%	2	0,40%	1	-	5
Jesolo	0,01%	2	0,40%	2	0,40%	1	-	5
Noale	0,00%	2	0,40%	2	0,40%	1	-	5
Fiesso d'Artico	0,01%	2	0,39%	2	0,39%	1	-	5



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Marcon	0,00%	2	0,38%	2	0,38%	1	-	5
Minerbe	0,00%	2	0,38%	2	0,38%	1	-	5
Due Carrare	0,16%	2	0,37%	2	0,37%	1	-	5
Guaro	0,00%	2	0,37%	2	0,37%	1	-	5
Paese	0,26%	2	0,36%	2	0,36%	1	-	5
Fossalta di Portogruaro	0,00%	2	0,36%	2	0,36%	1	-	5
Castel d'Azzano	0,00%	2	0,35%	2	0,35%	1	-	5
Gorgo al Monticano	0,00%	2	0,35%	2	0,35%	1	-	5
Lusia	0,02%	2	0,34%	2	0,34%	1	-	5
Vigodarzere	0,00%	2	0,33%	2	0,33%	1	-	5
Selvazzano Dentro	0,23%	2	0,33%	2	0,33%	1	-	5
San Vendemiano	0,75%	2	0,33%	2	0,33%	1	-	5
Padova	0,02%	2	0,32%	2	0,32%	1	-	5
Gaiarine	0,11%	2	0,32%	2	0,32%	1	-	5
Crespino	0,02%	2	0,31%	2	0,31%	1	-	5
Istrana	0,21%	2	0,31%	2	0,31%	1	-	5
Povegliano Veronese	0,05%	2	0,30%	2	0,30%	1	-	5
Spinea	0,01%	2	0,30%	2	0,30%	1	-	5
Quarto d'Altino	0,02%	2	0,29%	2	0,24%	1	-	5
Silea	0,27%	2	0,27%	2	0,27%	1	-	5
Marano Vicentino	1,44%	2	0,27%	2	0,27%	1	-	5
Mestrino	0,01%	2	0,27%	2	0,27%	1	-	5
San Fior	1,87%	2	0,27%	2	0,27%	1	-	5
Meduna di Livenza	0,00%	2	0,26%	2	0,26%	1	-	5
Sant'Urbano	0,00%	2	0,25%	2	0,25%	1	-	5
Stienta	0,00%	2	0,25%	2	0,25%	1	-	5
Vigonovo	0,00%	2	0,25%	2	0,25%	1	-	5
Bosaro	0,00%	2	0,25%	2	0,25%	1	-	5
Caldiero	1,47%	2	0,24%	2	0,24%	1	-	5
Villafranca di Verona	0,13%	2	0,24%	2	0,24%	1	-	5
Dueville	0,40%	2	0,21%	2	0,21%	1	-	5
San Martino di Lupari	0,05%	2	0,21%	2	0,21%	1	-	5
Canaro	0,00%	2	0,20%	2	0,20%	1	-	5
Resana	0,04%	2	0,20%	2	0,20%	1	-	5
Veronella	0,02%	2	0,20%	2	0,20%	1	-	5
Oppeano	0,03%	2	0,19%	2	0,19%	1	-	5
Villamarzana	0,00%	2	0,19%	2	0,19%	1	-	5
Frassinelle Polesine	0,00%	2	0,19%	2	0,19%	1	-	5
Ceregnano	0,01%	2	0,19%	2	0,19%	1	-	5



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Adria	0,05%	2	0,18%	2	0,18%	1	-	5
Casaleone	0,00%	2	0,18%	2	0,18%	1	-	5
Cadoneghe	0,00%	2	0,18%	2	0,18%	1	-	5
Caldogno	0,45%	2	0,18%	2	0,18%	1	-	5
Dolo	0,00%	2	0,17%	2	0,17%	1	-	5
Thiene	1,65%	2	0,17%	2	0,17%	1	-	5
Campolongo Maggiore	0,00%	2	0,17%	2	0,17%	1	-	5
Granze	0,00%	2	0,17%	2	0,17%	1	-	5
Masi	0,06%	2	0,16%	2	0,16%	1	-	5
Grisignano di Zocco	0,28%	2	0,15%	2	0,15%	1	-	5
San Bonifacio	0,12%	2	0,15%	2	0,15%	1	-	5
Trebaseleghe	0,00%	2	0,15%	2	0,15%	1	-	5
Carbonera	0,03%	2	0,14%	2	0,14%	1	-	5
Teglio Veneto	0,00%	2	0,13%	2	0,13%	1	-	5
Salara	0,00%	2	0,12%	2	0,12%	1	-	5
Camposampie ro	0,00%	2	0,12%	2	0,12%	1	-	5
Brugine	0,02%	2	0,11%	2	0,11%	1	-	5
Rubano	0,00%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Rovigo	0,01%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Codevigo	0,00%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Casalserugo	0,00%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Musile di Piave	0,02%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Villa Bartolomea	0,00%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Guarda Veneta	0,01%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Villa del Conte	0,02%	2	0,09%	2	0,09%	1	-	5
San Giorgio delle Pertiche	0,01%	2	0,09%	2	0,09%	1	-	5
Isola della Scala	0,00%	2	0,09%	2	0,09%	1	-	5
Castelfranco Veneto	0,09%	2	0,09%	2	0,09%	1	-	5
Rosa'	0,33%	2	0,08%	2	0,08%	1	-	5
Vedelago	0,19%	2	0,08%	2	0,08%	1	-	5
Massanzago	0,01%	2	0,08%	2	0,08%	1	-	5
Codogne'	0,04%	2	0,08%	2	0,08%	1	-	5
Casier	0,12%	2	0,07%	2	0,07%	1	-	5
Santa Maria di Sala	0,01%	2	0,07%	2	0,07%	1	-	5
Gazzo	0,00%	2	0,07%	2	0,07%	1	-	5
Terrazzo	0,00%	2	0,07%	2	0,07%	1	-	5
Scorze'	0,00%	2	0,07%	2	0,07%	1	-	5
Pramaggiore	0,00%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5
Bolzano Vicentino	0,03%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Vighizzolo d'Este	0,06%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5
Bagnoli di Sopra	0,02%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5
Gavello	0,00%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5
Lendinara	0,00%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5
Roncade	0,01%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5
San Pietro in Gu'	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
Salizzone	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
Trecenta	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
San Stino di Livenza	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
Nogara	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
Borgoricco	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
Campodarseg o	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
Polesella	0,00%	2	0,04%	2	0,04%	1	-	5
Ceggia	0,01%	2	0,04%	2	0,04%	1	-	5
Montagnana	0,00%	2	0,04%	2	0,04%	1	-	5
Campagna Lupia	0,00%	2	0,04%	2	0,04%	1	-	5
Cerea	0,00%	2	0,03%	2	0,03%	1	-	5
Trevenzuolo	0,00%	2	0,03%	2	0,03%	1	-	5
Bovolenta	0,02%	2	0,02%	2	0,02%	1	-	5
Bagnolo di Po	0,00%	2	0,02%	2	0,02%	1	-	5
Castelnovo Bariano	0,00%	2	0,02%	2	0,02%	1	-	5
Merlara	0,00%	2	0,02%	2	0,02%	1	-	5
Gazzo Veronese	0,00%	2	0,02%	2	0,02%	1	-	5
Castelgugliel mo	0,00%	2	0,01%	2	0,01%	1	-	5
Quinto Vicentino	0,00%	2	0,01%	2	0,01%	1	-	5
Zero Branco	0,01%	2	0,00%	2	0,00%	1	-	5
Castagnaro	0,00%	2	0,00%	2	0,00%	1	-	5
Torri di Quartese	0,00%	2	0,00%	2	0,00%	1	-	5
Cartura	0,01%	2	0,00%	2	0,00%	1	-	5
Bevilacqua	0,00%	2		0	0,00%	1	-	3
Zane'	1,78%	2		0	0,00%	1	-	3
Povegliano	0,54%	2		0	0,00%	1	-	3
Orsago	0,43%	2		0	0,00%	1	-	3
Cassola	0,36%	2		0	0,00%	1	-	3
Altivole	0,31%	2		0	0,00%	1	-	3
Godega di Sant'Urbano	0,31%	2		0	0,00%	1	-	3
Solesino	0,29%	2		0	0,00%	1	-	3
Pernumia	0,25%	2		0	0,00%	1	-	3



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Monticello Conte Otto	0,22%	2	0	0,00%	1	-	3
Trevignano	0,22%	2	0	0,00%	1	-	3
Ponzano Veneto	0,21%	2	0	0,00%	1	-	3
Grumolo delle Abbadesse	0,19%	2	0	0,00%	1	-	3
Riese Pio X	0,17%	2	0	0,00%	1	-	3
Loria	0,16%	2	0	0,00%	1	-	3
Rossano Veneto	0,16%	2	0	0,00%	1	-	3
Montegaldelta	0,12%	2	0	0,00%	1	-	3
Mareno di Piave	0,11%	2	0	0,00%	1	-	3
Pozzonovo	0,10%	2	0	0,00%	1	-	3
Ospedaletto Euganeo	0,10%	2	0	0,00%	1	-	3
Mozzecane	0,09%	2	0	0,00%	1	-	3
Vazzola	0,09%	2	0	0,00%	1	-	3
Schiavon	0,09%	2	0	0,00%	1	-	3
Villa Estense	0,07%	2	0	0,00%	1	-	3
Agugliaro	0,07%	2	0	0,00%	1	-	3
Saccolongo	0,07%	2	0	0,00%	1	-	3
Noventa Vicentina	0,07%	2	0	0,00%	1	-	3
Arre	0,06%	2	0	0,00%	1	-	3
Pontelongo	0,06%	2	0	0,00%	1	-	3
Tribano	0,06%	2	0	0,00%	1	-	3
Tombolo	0,05%	2	0	0,00%	1	-	3
Arzergrande	0,05%	2	0	0,00%	1	-	3
San Polo di Piave	0,05%	2	0	0,00%	1	-	3
Fontanelle	0,04%	2	0	0,00%	1	-	3
Stanghella	0,04%	2	0	0,00%	1	-	3
Conselve	0,04%	2	0	0,00%	1	-	3
San Pietro Viminario	0,04%	2	0	0,00%	1	-	3
Pettorazza Grimani	0,03%	2	0	0,00%	1	-	3
Agna	0,03%	2	0	0,00%	1	-	3
Villadose	0,03%	2	0	0,00%	1	-	3
Terrassa Padovana	0,03%	2	0	0,00%	1	-	3
Arcade	0,03%	2	0	0,00%	1	-	3
Cavarzere	0,03%	2	0	0,00%	1	-	3
Candiana	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Santangelo di Piove di Sacco	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Campiglia dei Berici	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

San Martino di Venezze	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Carceri	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Cona	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Oderzo	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Ponso	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Anguillara Veneta	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Correzzola	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Noventa Padovana	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Polverara	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Saletto	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Santa Giustina in Colle	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Masera' di Padova	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Camisano Vicentino	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Concordia Sagittaria	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Piove di Sacco	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Urbana	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Monastier di Treviso	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Torre di Mosto	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Vigonza	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Preganziol	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Meolo	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Pianiga	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Villanova di Camposampie ro	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Casale di Scodosia	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Vescovana	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Legnaro	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Camponogara	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Albignasego	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Annone Veneto	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Arqua' Polesine	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Asigliano Veneto	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Boara Pisani	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Boschi Sant'Anna	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Bovolone	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Bressanvido	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Campodoro	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Canda	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Castelmassa	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Ceneselli	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Chiarano	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Concamarise	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Costa di Rovigo	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Erbe'	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Fiesso Umbertino	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Fosso'	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Fratta Polesine	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Giacciano con Baruchella	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Isola Rizza	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Megliadino San Fidenzio	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Megliadino San Vitale	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Melara	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Motta di Livenza	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Nogarole Rocca	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Palu'	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Piacenza d'Adige	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Pincara	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Poiana Maggiore	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Ponte San Nicolo'	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Pontecchio	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Polesine	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Roveredo di Gua'	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
San Bellino	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
San Pietro di Morubio	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Sanguinetto	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Santa Margherita d'Adige	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Sorga'	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Villafranca Padovana	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Villanova del Ghebbo	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3

**11.6 TABELLA 2**

Classificazione dei comuni in base all'indice di naturalità

COMUNI COLLINARI	Indice di Naturalità
Affi	bassa
Arquà' Petrarca	bassa
Arzignano	bassa
Asolo	bassa
Baone	bassa
Bardolino	bassa
Battaglia Terme	bassa
Breganze	bassa
Cappella Maggiore	bassa
Carrè'	bassa
Castegnero	bassa
Castelcucco	bassa
Castelnuovo del Garda	bassa
Cavaion Veronese	bassa
Cavaso del Tomba	bassa
Cazzano di Tramigna	bassa
Cinto Euganeo	bassa
Conegliano	bassa
Crespano del Grappa	bassa
Crocetta del Montello	bassa
Fonte	bassa
Galzignano Terme	bassa
Gambellara	bassa
Garda	bassa
Giavera del Montello	bassa
Grezzana	bassa
Illasi	bassa
Lazise	bassa
Lozzo Atestino	bassa
Monfumo	bassa
Montebello Vicentino	bassa
Montecchio Maggiore	bassa
Monteforte d'Alpone	bassa
Montegrotto Terme	bassa
Moriago della Battaglia	bassa
Negrar	bassa
Pastrengo	bassa
Rovolon	bassa
San Pietro di Feletto	bassa
San Vito di Leguzzano	bassa



Sant'Ambrogio di Valpolicella	bassa
Sarcedo	bassa
Sernaglia della Battaglia	bassa
Soave	bassa
Sovizzo	bassa
Teolo	bassa
Torreglia	bassa
Tregnago	bassa
Vidor	bassa
Vo'	bassa
Volpago del Montello	bassa
Zermeghedo	bassa
Zugliano	bassa
Altavilla Vicentina	medio bassa
Arcugnano	medio bassa
Barbarano Vicentino	medio bassa
Borso del Grappa	medio bassa
Brendola	medio bassa
Brogliano	medio bassa
Castelgomberto	medio bassa
Cerro Veronese	medio bassa
Chiampo	medio bassa
Chiuppano	medio bassa
Cison di Valmarino	medio bassa
Colle Umberto	medio bassa
Cornedo Vicentino	medio bassa
Cornuda	medio bassa
Costermano	medio bassa
Creazzo	medio bassa
Fara Vicentino	medio bassa
Farra di Soligo	medio bassa
Follina	medio bassa
Fumane	medio bassa
Gambugliano	medio bassa
Grancona	medio bassa
Longare	medio bassa
Marano di Valpolicella	medio bassa
Marostica	medio bassa
Maser	medio bassa
Mezzane di Sotto	medio bassa
Miane	medio bassa
Molvena	medio bassa
Monte di Malo	medio bassa
Montecchia di Crosara	medio bassa
Monteviale	medio bassa



Montorso Vicentino	medio bassa
Mossano	medio bassa
Nanto	medio bassa
Nogarole Vicentino	medio bassa
Paderno del Grappa	medio bassa
Pederobba	medio bassa
Pianezze	medio bassa
Pieve di Soligo	medio bassa
Piovene Rocchette	medio bassa
Possagno	medio bassa
Refrontolo	medio bassa
Revine Lago	medio bassa
Rivoli Veronese	medio bassa
Roncà'	medio bassa
Salcedo	medio bassa
San Germano dei Berici	medio bassa
San Giovanni Ilarione	medio bassa
San Pietro Mussolino	medio bassa
Santorso	medio bassa
Sarmede	medio bassa
Schio	medio bassa
Segusino	medio bassa
Sona	medio bassa
Susegana	medio bassa
Tarzo	medio bassa
Torri del Benaco	medio bassa
Trissino	medio bassa
Valdobbiadene	medio bassa
Villaga	medio bassa
Vittorio Veneto	medio bassa
Zovencedo	medio bassa
Bassano del Grappa	medio alta
Fregona	medio alta
Peschiera del Garda	medio alta
Romano d'Ezzelino	medio alta

**11.7 TABELLA 3**

Elenco Comuni con danni dal ciclone VAIA superiori a 80 ha		
Codice ISTAT Comune	Comune	Provincia
024089	Rotzo	VI
024085	Roana	VI
024039	Enego	VI
025059	Taibon Agordino	BL
025044	Rocca Pietore	BL
025050	Santo Stefano di Cadore	BL
024009	Asiago	VI
025043	Rivamonte Agordino	BL
025025	Gosaldo	BL
025014	Colle Santa Lucia	BL
024041	Foza	VI
025030	Livinallongo del Col di Lana	BL
024042	Gallio	VI
025016	Cortina d'Ampezzo	BL
025053	Sedico	BL
025027	La Valle agordina	BL
025060	Tambre d'Alpago	BL
025067	Voltago Agordino	BL
024054	Lusiana	VI
025001	Agordo	BL
024032	Cogollo del Cengio	VI
025049	San Tomaso Agordino	BL
025047	San Pietro di Cadore	BL
025036	Pedavena	BL
025011	Cesiomaggiore	BL
025071	Longarone	BL
025003	Alleghe	BL
024076	Pedemonte	VI
024019	Caltrano	VI
025063	Valle di Cadore	BL
024106	Tonezza del Cimone	VI
023079	San Zeno di Montagna	VR
025015	Comelico Superiore	BL
025039	Pieve di Cadore	BL
024031	Cismon del Grappa	VI
025005	Auronzo di Cadore	BL
025021	Feltre	BL



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

<i>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020</i>	
BANDO PUBBLICO	<i>REG UE 1305/2013, Art. 21, 25</i>
codice misura	8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
codice sottomisura	8.5 Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali
codice tipo intervento	8.5.1. Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>

Testo coordinato alla DGR n. 1157 del 6/08/2019



**INDICE**

1.	Descrizione generale.....	113
1.1.	Descrizione tipo intervento	113
1.2.	Obiettivi	113
1.3.	Ambito territoriale di applicazione.....	113
2.	Beneficiari degli aiuti.....	113
2.1	Soggetti richiedenti	113
2.2	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	113
3	Interventi ammissibili.....	114
3.1	Descrizioni interventi	114
3.2	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	114
3.3	Impegni a carico del beneficiario	115
3.4	Vincoli e durata degli impegni.....	115
3.5	Spese ammissibili	115
3.6	Spese non ammissibili.....	116
3.7	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	116
3.8	Requisiti obbligatori.....	116
4	Pianificazione finanziaria.....	116
4.1	Importo finanziario a bando.....	116
4.2	Aliquota ed importo dell'aiuto	116
4.3	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	116
4.4	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	116
4.5	Riduzioni e sanzioni.....	116
5	Criteri di selezione	117
5.1	Criteri di priorità e punteggi	117
	Condizioni ed elementi di preferenza	118
6	Domanda di aiuto	118
6.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	118
6.2	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	118
7	Domanda di pagamento	119
7.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	119
7.2	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	119
8	Controllo degli impegni a carico dei beneficiari	120
9	Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR.....	120
10	Informazioni, riferimenti e contatti	121
11	ALLEGATI TECNICI.....	122
11.1	Allegato tecnico – Definizioni	122
11.2	Allegato tecnico – Progetto di taglio.....	122
11.3	Allegato tecnico – Protocollo di georeferenziazione	122



1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

Il presente tipo intervento finanzia investimenti selvicolturali, di natura straordinaria, finalizzati ad aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste, attraverso la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo. Tali investimenti, possono essere attuati, tramite l'esecuzione di uno o più investimenti quali: le cure colturali, i diradamenti e la riceppatura, l'avviamento ad alto fusto, la rinaturalizzazione di formazioni forestali, il recupero di soggetti arborei anche singoli e delle formazioni degradate, il rinfoltimento con l'uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all'area forestale oggetto di investimento.

L'intervento è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193/I del 01/07/2014.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44517 "Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste".

1.2. Obiettivi

Focus Area 5E: "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

1.3 Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dal territorio regionale del Veneto, limitatamente alle zone boscate come definite dalla normativa vigente.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

Soggetti privati proprietari e/o gestori di aree forestali, così delineati:

- Soggetti privati
- Associazioni o consorzi di privati
- Regole

Sono considerati equiparati ai proprietari i conduttori con titolo di comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a. Avere la proprietà o possedere altro idoneo titolo di conduzione delle superfici oggetto dell'investimento al momento della presentazione della domanda. Si evidenzia che i titoli di conduzione sottoscritti tra Amministrazioni Pubbliche e imprese forestali a decorrere dal 1° luglio 2016, richiedono da parte di quest'ultime l'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali, ai sensi dell'art. 3 della DGR 296 del 15/03/2016.
- b. Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente deve essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti.
- c. Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.
- d. Non sono concessi aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf). A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.

- e. Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.
- f. I soggetti richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

3 Interventi ammissibili

3.1 Descrizioni interventi

Investimenti selvicolturali, di natura straordinaria, finalizzati ad aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste attraverso la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo.

Sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati all'aumento della resilienza:

- cure colturali;
- rinfoltimento con l'uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all'area forestale oggetto di investimento;
- recupero di soggetti vulnerabili anche singoli e delle formazioni degradate.

Sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati all'aumento del pregio ambientale:

- rinaturalizzazione di formazioni forestali.

Sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati all'aumento del potenziale di mitigazione delle foreste:

- avviamento ad alto fusto dei cedui;
- normalizzazione della composizione del bosco;
- diradamenti;
- riceppature.

Tali interventi, possono essere attuati tramite l'esecuzione di uno o più investimenti.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicata al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.
- b. Per la realizzazione degli investimenti previsti, qualora il richiedente sia proprietario o gestore di boschi con superficie superiore ai 100 ha per azienda, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un Piano di Riassetto Forestale in corso di validità o non oltre il biennio di validità del Piano Sommario dei tagli. L'obbligo della pianificazione permane anche nel caso in cui il concedente abbia una superficie boscata superiore ai 100 ha, mentre il concessionario, richiedente del contributo, abbia ottenuto in gestione una sola porzione della superficie boscata totale inferiore ai 100 ha.
- c. Gli interventi devono avere carattere di straordinarietà "una tantum", perciò sul medesimo sito e con le medesime finalità non deve essere finanziato lo stesso investimento prima di 10 anni e comunque una sola volta nel periodo di programmazione. I medesimi investimenti finanziati nella precedente programmazione sono ammessi al finanziamento solo se è terminato il periodo vincolativo all'epoca prescritto.
- d. L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05 e deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.
- e. Gli investimenti devono essere cantierabili, come indicato nel documento degli Indirizzi Procedurali generali. Gli Enti Pubblici presentano il progetto definitivo, redatto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- f. Tutti gli investimenti devono essere a macchiatico negativo.
- g. Gli investimenti, anche al di sotto delle soglie di legge (art. 23 LR 52/78), devono essere supportati da progetto di taglio approvato dall'Autorità Forestale competente territorialmente, la quale si esprime anche in merito a:



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- consistenza dell'investimento in relazione alla massa da asportare, sia principale che secondaria, e agli altri interventi previsti (es. rinfoltimento, riceppatura, ecc.) con riferimento alla natura del medesimo, ossia al fatto che trattasi di investimento volto al miglioramento della resilienza del pregio ambientale e del potenziale di mitigazione delle foreste
 - valore del prezzo di macchiatico che deve essere negativo,
 - compatibilità dell'investimento medesimo con le previsioni del Piano di Riassetto Forestale,
 - stato di validità del Piano di Riassetto Forestale.
- h. Georeferenziazione dei soggetti vulnerabili interessati dall'investimento da effettuarsi secondo le indicazioni riportate allegato tecnico 11.3.
- i. La superficie d'investimento può anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,1 ciascuno.
- j. Non sono ammessi:
- i. investimenti nei castagneti da frutto in attualità di coltura (Riferimento DGR 1319/2013),
 - ii. gli investimenti a macchiatico positivo (es. lotti boschivi classici),
 - iii. le operazioni di innesto.

Il criterio di ammissibilità, di cui alla lettera d) deve essere mantenuto, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Gli impegni devono essere mantenuti per il periodo di stabilità dell'operazione di cui al par.3.4.

- a. Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi) o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni specifiche di cui all'indirizzo: www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita
- b. Il diritto alla conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuto, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.
- c. Presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si deve inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263.
- d. Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 214, deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

- a. A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di durata pari a 3 anni, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR per gli investimenti non produttivi.
- b. Nel soprassuolo oggetto di intervento, una volta ultimato il periodo vincolativo, sono ammessi ulteriori successivi interventi selvicolturali ordinari (es. lotto boschivo).

3.5 Spese ammissibili

- a. Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi di cui al punto 3.1 "Descrizione interventi".
- b. Le prestazioni di lavoro volontarie non retribuite sono ammissibili secondo quanto previsto dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR; il relativo importo non può eccedere la quota della spesa ammessa a carico del beneficiario.



3.6 Spese non ammissibili

Oltre alle tipologie di spese non ammissibili ai sensi del PSR, come richiamate dal documento Indirizzi Procedurali Generali, non sono comunque ammissibili le seguenti:

- a. spese per esecuzione di investimenti nei castagneti da frutto in attualità di coltura;
- b. spese per esecuzione di investimenti a macchiatico positivo (es. lotti boschivi classici);
- c. spese relative ad operazioni di innesto.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi che coincidono con i termini per la richiesta di saldo, sono ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA.

3.8 Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento.

4 Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

L'importo messo a bando è pari a 5.000.000,00 €.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari all'80% della spesa ammessa.

La spesa massima ammissibile è pari a 6.500 €/ha.

Nel caso di investimenti di recupero di soggetti vulnerabili anche singoli è stabilita la spesa massima ammissibile di 10.000 €/ha. La spesa massima ammissibile di 10.000 €/ha si applica solo nel caso in cui l'intervento consista nell'esclusivo recupero di soggetti vulnerabili; nel caso in cui sulla medesima superficie si effettuino interventi misti (es. recupero di soggetti vulnerabili associati ad altri interventi come cure colturali, ecc.) la spesa massima ammissibile è fissata in 6.500 €/ha.

La spesa deve essere determinata sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa ammissibile deve essere pari o superiore a 10.000,00 €, fino ad un importo massimo di 100.000,00 €. Tuttavia, nel caso di investimenti di recupero di soggetti vulnerabili anche singoli la spesa ammissibile deve essere pari o superiore a 5.000,00 euro.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale



esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5 Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti. Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 35 punti. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 8.5.1.1: Aree con svantaggi, stazionali, orografici e strutturali

Criterio di priorità 1.1	Punti
1.1.1 Investimento ubicato in foreste a maggiore sensibilità stazionale	Max 50

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in funzione della localizzazione dell'investimento con riferimento al Comune di cui all'elenco riportato nella tabella 1 allegata al bando T.I. 8.4.1. La tabella considera come svantaggio stazionale l'indice di boscosità e l'indice della frammentazione della proprietà; come svantaggio geomorfologico la pendenza media del Comune e come svantaggio strutturale l'indice di densità viaria silvopastorale; il punteggio è dato dalla sommatoria dei 4 parametri. Lo svantaggio stazionale approssima il maggiore rischio di degrado connesso alla riduzione della resilienza delle foreste.

Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'investimento.

Criterio di priorità 1.2	Punti
1.2.1 Investimento ubicato in Area interna	5

Criterio di assegnazione

Si applica ad investimenti ubicati in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015.

Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'investimento.

Criterio di priorità 1.3	Punti
1.3.1 Investimento ubicato in Comuni a bassa naturalità	5
1.3.2 Investimento ubicato in Comuni a media-bassa naturalità	3
1.3.3 Investimento ubicato in Comuni a media-alta naturalità	1

Criterio di assegnazione

Si applica agli investimenti ubicati nei Comuni di collina (base ISTAT) classificati in base ai dati della carta forestale, elencati in tabella 2 allegata al bando T.I. 8.4.1.

Nel Comune di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'investimento.

Criterio di priorità 1.4	Punti
1.4.1 Aree colpite dal Ciclone VAIA	20

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'investimento insista su Comuni soggetti ad un significativo svantaggio stazionale legato ai danni connessi al ciclone VAIA (27 ottobre / 5 novembre 2018) ed in cui il danno abbia interessato una superficie boscata superiore ad 80 ha. Nel Comune di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'investimento (vedasi tabella 3 allegata al bando T.I. 8.4.1).

2) Principio di selezione 8.5.1.2: Aree ad elevata valenza naturalistica (Parchi, Riserve, Rete Natura 2000, ecc.)

Criterio di priorità 2.1	Punti
2.1.1 Investimento ubicato in Aree della Rete Natura 2000, Parchi/Riserve, Aree protette	5

Criterio di assegnazione



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Il punteggio è attribuito agli investimenti localizzati in:

- SIC o ZPS
- Parchi/Riserve e Aree protette come definite dalla LR 40/1984, o nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi come definito dalla Legge 394/1991, art. 9, co. 8-bis e s., e ss.mm.ii..

Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.

3) Principio di selezione 8.5.1.3: Aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione Forestale Sostenibile)

Criterio di priorità 3.1	Punti
3.1.1 Investimento localizzato in boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in presenza di superficie oggetto di investimento $\geq 50\%$ ricadente in foreste certificate da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC, ecc.).

4) Principio di selezione 8.5.1.4: Approccio associativo

Criterio di priorità 4.1	Punti
4.1.1 Associazione /consorzio di proprietari privati di foreste o Regole	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito a associazioni/consorzi di proprietari privati di foreste o Regole.

Criterio di priorità 4.2	Punti
4.2.1 Il richiedente ha ricevuto in concessione la gestione di un patrimonio boscato di proprietà pubblica	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito al richiedente che abbia la Concessione per la gestione di proprietà pubbliche boscate.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, viene accordata preferenza alla domanda che prevede la spesa ammessa maggiore.

6 Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURV), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali AVEPA.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. Documentazione comprovante il punteggio relativo al criterio di priorità eventualmente richiesto: "Investimento localizzato in boschi con certificato di GFS": copia certificato di GFS in corso di validità.
- b. Atti progettuali, come indicato in allegato 11.2, comprensivi di computo metrico estimativo.
- c. Il richiedente che conduce i terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione, deve allegare alla domanda di contributo, l'atto di assenso firmato dai soggetti titolari del diritto reale all'effettuazione dell'investimento, secondo il modello predisposto da AVEPA.



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- d. Nel caso in cui l'investimento ricada su superfici di proprietà di più soggetti diversi dal richiedente, il richiedente deve allegare atto di assenso all'intervento sottoscritto dai soggetti proprietari, secondo le indicazioni di AVEPA.
- e. Per i Consorzi, le Associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'investimento.
- f. Per le Associazioni o i Consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione dell'iniziativa e di relativa richiesta del contributo.
- g. Per le proprietà la cui superficie boscata (ai sensi della L.R. 3/2013, art. 31) superi i 100 ha, documentazione attestante lo stato di validità del Piano di Riassetto Forestale e la previsione di piano dell'investimento selvicolturale oggetto di richiesta di contributo.
- h. *dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.*
- i. *Il richiedente del contributo qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di investimento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.*
- j. *Progetto di taglio, di cui all'allegato 11.2, approvato da parte dell'Autorità Forestale competente territorialmente o dall'Ente Parco qualora competente in materia forestale (Ente Parco Colli Euganei), la quale si esprime anche in merito agli aspetti di cui al punto g) paragrafo 3.2, completo, ove necessario, di tutte le autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento (es. approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza (VINCA) da parte dell'autorità competente, approvazione delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), autorizzazione paesaggistica, presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 54 della PMPF, autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78, nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, nel caso l'investimento ricada in area Parco).¹⁴*

I documenti indicati dalla lettera b) alla lettera h) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione relativa ai punti i) ed j), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa pena la non ammissibilità della domanda. Alla domanda deve essere comunque allegata, pena la non ammissibilità, la richiesta di approvazione del progetto di taglio, riportante la data di presentazione all'Autorità Forestale competente (con riferimento alla data dell'invio tramite PEC) ed il progetto di taglio medesimo.¹⁵

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio, implica la non attribuzione degli elementi richiesti in domanda.

7 Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA).

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

¹⁴ Sostituzione testo apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019

¹⁵ Sostituzione testo apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono descritti ai punti successivi:

- a. Relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, contabilità finale, planimetria quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori.
- b. Certificato di regolare esecuzione dei lavori o collaudo, qualora pertinente.
- c. Dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia.

8 Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.)

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10 Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione AdG Feasr e Foreste Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel.041/2795419 – Fax 041/2795494

email: adgfeasrforeste@regione.veneto.it

PEC: adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it

Sito internet : <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

Sito PSR: <https://psrveneto.it>

Portale Piave: <http://www.piave.veneto.it>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it;

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>



11 ALLEGATI TECNICI

11.1 Allegato tecnico – Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

- a) “**Bosco**” definizione di cui al D.Lgs 34/2018 art. 4 e ss.mm.ii “ Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.
- b) “**Valore di macchiatico**” è il prezzo di macchiatico da riportare nel progetto di taglio e/o nel capitolato tecnico per l’utilizzo delle piante di cui alla DGR N. 69/1997 per la fustaia e alla DGR n.1578/1979 per il ceduo. Tale prezzo corrisponde al valore delle piante in piedi ovvero alla differenza tra il prezzo di mercato dei prodotti trasformati e le spese necessarie per la trasformazione; il prezzo di macchiatico risulta negativo qualora il guadagno ricavato dal taglio sia inferiore alle spese sostenute.
- c) “**Soggetto ecologicamente vulnerabile**” Soggetti innestati di Castagno (*Castanea sativa*) che presentano classe diametrica maggiore o uguale a 25 cm (compresa tra i 22,5 e i 27,5 cm ad 1,30 m di altezza).

11.2 Allegato tecnico – Progetto di taglio

Progetto di taglio redatto secondo le disposizioni vigenti in materia forestale riportante anche gli aspetti di cui al punto g) del paragrafo 3.2 “Condizioni di ammissibilità degli interventi”, approvato dall’Autorità Forestale competente, la quale si esprime in merito ai rispettivi contenuti. Il progetto di taglio deve essere accompagnato dalla descrizione degli interventi, riportante la finalità (aumento della resilienza, aumento del pregio ambientale, aumento del potenziale di mitigazione delle foreste) e la scelta dei relativi investimenti da attivare tra quelli indicati dal paragrafo 3.1 “Descrizione degli interventi”, e dalla mappatura e perimetrazione della superficie oggetto di investimento. L’approvazione e le eventuali modifiche/integrazioni del progetto di taglio devono essere presentate entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda. Ai soli fini dell’istruttoria forestale, inoltre il progetto di taglio deve essere integrato con i seguenti elementi:

1. georeferenziazione dell’area interessata dall’investimento secondo il protocollo di cui all’allegato 11.3
2. analisi economico finanziaria dettagliata del prezzo di macchiatico
3. richiesta di taglio per i soprassuoli non pianificati (PMPF, DGR 1252/2004)
4. preventiva autorizzazione alla conduzione della martellata su base planimetrica (aree campione) secondo le disposizioni della DGR 2734/2012
5. indicazione della massa principale e secondaria da prelevare
6. riferimenti in merito allo stato di validità del piano di riassetto forestale se presente
7. solo nel caso di investimenti volti al recupero di soggetti ecologicamente vulnerabili, il progetto di taglio deve includere la georeferenziazione dei soggetti individuati.

11.3 Allegato tecnico – Protocollo di georeferenziazione

Per la georeferenziazione dei soggetti vulnerabili si adotti.

- il sistema di riferimento spaziale ROMA – Monte Mario 40 fuso ovest.
- il formato file vettoriale: shape file, dxf, kml
- il formato file raster: tiff, ecw.

La localizzazione dei soggetti vulnerabili sarà prodotta su cartografia CTR in scala 1:5000.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 21, 26.
codice misura	08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
codice sottomisura	8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
codice tipo intervento	8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali Focus Area 2A
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>

Testo coordinato alla DGR n. 1157 del 6/08/2019





INDICE:

1.	Descrizione generale.....	125
1.1.	Descrizione tipo intervento	125
1.2.	Obiettivi	125
1.3.	Ambito territoriale di applicazione.....	125
2.	Beneficiari degli aiuti.....	125
2.1	Soggetti richiedenti	125
2.2	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	125
3.	Interventi ammissibili.....	126
3.1	Descrizioni interventi	126
3.2	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	127
3.3	Impegni a carico del beneficiario	127
3.4	Vincoli e durata degli impegni.....	128
3.5	Spese ammissibili	128
3.6	Spese non ammissibili.....	128
3.7	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	128
3.8	Requisiti obbligatori.....	128
4.	Pianificazione finanziaria.....	128
4.1	Importo finanziario a bando.....	128
4.2	Aliquota ed importo dell'aiuto	129
4.3	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	129
4.4	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	129
4.5	Riduzioni e sanzioni.....	129
5.	Criteri di selezione	129
5.1	Criteri di priorità e punteggi	129
5.2	Condizioni ed elementi di preferenza	131
6.	Domanda di aiuto	131
6.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	131
6.2	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	131
7.	Domanda di pagamento	133
7.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	133
7.2	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	133
8.	Controllo degli impegni a carico dei beneficiari	133
9.	Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR.....	133
10.	Informazioni, riferimenti e contatti	134
11.	ALLEGATI TECNICI.....	135
11.1	Allegato tecnico - Definizioni	135
11.2	Allegato tecnico - Elenco Macchinari	135
11.3	Allegato tecnico - Progetto Definitivo	136
11.4	Allegato tecnico - Relazione	136



1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

L'intervento finanzia l'acquisto di attrezzature e macchinari forestali con particolare riferimento alle caratteristiche innovative, finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e al contenimento degli impatti ambientali. Vengono inoltre finanziati investimenti per la realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione e di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti legnosi.

L'intervento è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193/I del 01/07/2014.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42930 "Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali".

1.2. Obiettivi

Focus Area 2A: "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

- a. Micro, piccole e medie Imprese (PMI) definite ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione
- b. Soggetti proprietari e/o gestori di aree forestali, così delineati:
 - Soggetti privati
 - Associazioni o consorzi privati
 - Regole
 - Comuni
 - Associazioni di Comuni
 - Unioni Montane /Comunità Montane, esclusivamente se gestori di aree forestali per conto dei Comuni
 - Associazioni miste privati/Comuni

Sono considerati equiparati ai proprietari: i conduttori con titolo di comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a. Avere la proprietà o possedere altro idoneo titolo di conduzione delle superfici oggetto dell'investimento al momento della presentazione della domanda. Si evidenzia che i titoli di conduzione sottoscritti tra Amministrazioni Pubbliche e imprese forestali a decorrere dal 1° luglio 2016, richiedono, da parte di quest'ultime l'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali, ai sensi dell'art. 3 della DGR n. 296 del 15/03/2016. Tale criterio non si applica nel caso di PMI che non siano proprietari o gestori di superfici forestali.



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- b. Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente deve essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti.
- c. Le Unioni Montane/Comunità Montane che presentano domanda per conto di Comuni, oltre alla delega a presentare domanda, devono essere in possesso di documentazione concessoria in base alla quale l'UM/CM risulti unica responsabile delle superfici oggetto degli investimenti proposti, almeno fino alla scadenza del periodo di stabilità delle operazioni (paragrafo 3.4).
- d. Quando il richiedente agisce in qualità di proprietario boschivo e/o gestore di aree forestali, questi deve dimostrare di avere un'organizzazione propria dedita ai lavori forestali (operazioni di taglio, allestimento ed esbosco) fatta eccezione per gli investimenti di cui alla lettera d) del successivo punto 3.1.
- e. Se il richiedente è una PMI essa deve essere iscritta al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con codice ATECO 02. "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali" (ad eccezione del codice 02.3 "Raccolta di prodotti selvatici non legnosi") e/o codice ATECO 16 "Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili" per le attività compatibili con il Tipo di Intervento.
- f. Le segherie per l'acquisto di macchinari o impianti fissi devono rispettare un limite assoluto di materiale legnoso in ingresso di 10.000 mc/anno di tondo o equivalente tondo (1t/1mc) desumibile dalla documentazione contabile.
- g. I soggetti diversi dalle segherie, per l'acquisto di macchinari o impianti fissi, devono rispettare un limite assoluto di materiale legnoso in ingresso di 5.000 mc/anno di tondo o equivalente tondo (1t/1mc) desumibile dalla documentazione contabile.
- h. I limiti di cui ai precedenti punti f) e g) non si applicano per i macchinari dediti alle lavorazioni in bosco (taglio, allestimento, esbosco).
- i. Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.
- j. Non sono concessi aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf). Al riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.
- k. Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014.
- l. I soggetti richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16".

I criteri di ammissibilità di cui alle lettere e), f), g) e h) devono essere mantenuti, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

3. Interventi ammissibili

3.1 Descrizioni interventi

- a. Acquisto macchinari per taglio, allestimento ed esbosco
- b. Acquisto di macchine, attrezzature, mezzi dedicati a:
 - i. lavorazione del tondame,
 - ii. produzione di prodotti assortimentati semilavorati nei limiti riportati al punto 3.2,
 - iii. trasporto in conto proprio, prevalentemente del legname tondo.
- c. Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine.
- d. Creazione e ristrutturazione straordinaria di piazzole attrezzate, nonché piazzali di deposito e ricovero per legname e mezzi produttivi presso l'azienda, compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione prevalentemente del legname tondo.
- e. Costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di immobili, prevalentemente destinati al trattamento del legname tondo, purché sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata, secondo le modalità previste dal documento degli Indirizzi Procedurali Generali.



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- f. Acquisto di terreni edificati e non, connesso all'investimento, prevalentemente destinati al trattamento del legname tondo, secondo le modalità previste dal documento degli Indirizzi Procedurali Generali.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicata al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.
- b. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
- c. Gli investimenti devono riguardare attività realizzate su piccola scala come definita dal Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 (Art.26), ossia gli investimenti inferiori a 2 milioni di euro.
- d. Per la realizzazione degli investimenti previsti, qualora il richiedente sia proprietario o gestore di boschi con superficie superiore ai 100 ha per azienda, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un Piano di Riassetto Forestale in corso di validità o non oltre il biennio di validità del Piano Sommario dei tagli. L'obbligo della pianificazione permane anche nel caso in cui il concedente abbia una superficie boscata superiore ai 100 ha, mentre il concessionario, richiedente del contributo abbia ottenuto in gestione una sola porzione della superficie boscata totale inferiore ai 100 ha.
- e. Gli investimenti devono comportare un aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali. Ciò deve essere dimostrato attraverso la presentazione di una relazione come meglio descritta nell'allegato tecnico 11.4.
- f. Gli investimenti devono essere cantierabili, come indicato nel documento degli Indirizzi Procedurali Generali. Gli Enti Pubblici presentano il progetto definitivo, redatto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- g. I macchinari o impianti fissi allocati presso segheria, devono avere una capacità lavorativa inferiore o uguale a 10.000 mc/anno di tondo o equivalente tondo (1t/1mc) desumibile dalle schede tecniche del macchinario o da dichiarazione del costruttore. A tal fine si consideri una operatività media annua di 1000 ore lavorative.
- h. I macchinari o impianti fissi allocati presso soggetti diversi dalle segherie devono avere una capacità lavorativa inferiore o uguale a di 5.000 mc/anno di tondo o equivalente tondo (1t/1mc) desumibile dalle schede tecniche del macchinario o da dichiarazione del costruttore. A tal fine si consideri una operatività media annua di 1000 ore lavorative.
- i. I limiti di cui ai precedenti punti g) ed h), non si applicano per i macchinari dediti alle lavorazioni in bosco (taglio, allestimento, esbosco).
- j. Sono ammessi investimenti per l'acquisto di macchinari legati alla produzione o utilizzo di legname tondo elencati nell'allegato tecnico 11.2, sezione "Lista macchine/attrezzature-utilizzazioni forestali-lavorazione legname tondo".

Le condizioni di ammissibilità, di cui alle lettere b), g) ed h) devono essere mantenute, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Gli impegni devono essere mantenuti per il periodo di stabilità dell'operazione di cui al par. 3.4

- a. Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli investimenti finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi) o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni specifiche di cui all'indirizzo: www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita
- b. Il diritto alla conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuto, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione previsto per l'investimento realizzato.
- c. I beneficiari che acquistano sistemi di essiccazione devono garantire la funzionalità dell'impianto entro il termine della realizzazione dell'investimento.



3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi,
 - 3 anni per investimenti produttivi in dotazioni/attrezzature o per investimenti non produttivi,
- secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

3.5 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi di cui al punto 3.1 "Descrizione interventi".

3.6 Spese non ammissibili

Oltre alle tipologie di spese non ammissibili ai sensi del PSR, come richiamate dal documento Indirizzi Procedurali Generali, non sono comunque ammissibili le seguenti:

- Spese per prestazioni volontarie, secondo le disposizioni previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali.
- Spese per investimenti finalizzati all'acquisto di macchinari per la realizzazione del prodotto finito (es: interventi realizzati da falegnamerie per la produzione di mobili, infissi, ecc.).
- Spese connesse alla prevalente lavorazione delle biomasse a fini energetici.
- Spese per operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della capacità di produzione di oltre il 25% o modifichi sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.
- Spese per l'acquisto di mezzi, attrezzature e macchinari per la produzione di pannelli in legno multistrato a strati incrociati, variamente ingegnerizzati (es. XLAM, MDF, ecc.).
- Spese per l'acquisto di materiale/macchinari usati.
- Spese per l'acquisto di beni di consumo, DPI e motoseghe.
- Spese per investimenti per l'acquisto ed installazione di centrali elettriche, termiche e caldaie di qualsiasi natura (comprese le caldaie connesse agli impianti di essiccazione).
- Spese per l'acquisto di macchinari addetti al trasporto in conto terzi.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto di concessione dell'aiuto, sono i seguenti:

- dodici mesi, per l'acquisto di attrezzature
- diciotto mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura
- ventiquattro mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili come investimenti fissi e mobili, il termine per la realizzazione corrisponde comunque a quello previsto al precedente punto (ii.) o (iii).

3.8 Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento

4. Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

Per il Tipo di intervento 8.6.1 a valere sulla Focus Area 2A, l'importo messo a bando è pari a 1.000.000,00



euro.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile.

La spesa deve essere determinata, qualora pertinente, sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa ammissibile deve essere pari o superiore a 15.000,00 €, fino ad un importo massimo di 500.000,00€

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a **35** punti. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 8.6.1.1: aree con svantaggi, stazionali, orografici e strutturali	
Criterio di priorità 1.1	Max 50 Punti
1.1.1 Intervento ubicato in Comuni con svantaggi stazionali, orografici e strutturali.	
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito in funzione della localizzazione dell'intervento con riferimento al Comune di cui all'elenco riportato nella tabella 1 allegata al bando T.I. 8.4.1. La tabella considera come svantaggio stazionale l'indice di boscosità e l'indice della frammentazione della proprietà; come svantaggio geomorfologico la pendenza media del Comune e come svantaggio strutturale l'indice di densità viaria silvopastorale; il punteggio è dato dalla sommatoria dei 4 parametri. Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.	
Criterio di priorità 1.2	5 Punti
1.2.1 Investimento ubicato in Area interna	
Criterio di assegnazione Si applica ad investimenti ubicati in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015. Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.	



2) Principio di selezione 8.6.1.2: per le aree e i processi gestiti con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione Forestale Sostenibile, Catene di Custodia)		
Criterio di priorità 2.1 2.1.1 Boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)		5 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito agli interventi a valenza territoriale ubicati in boschi oggetto di certificazione (es. l'elaborazione e gestione di Piani di Gestione forestale o la realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione), in presenza di superficie oggetto di intervento $\geq 50\%$ ricadente in foreste certificate da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC, ecc.) oppure nel caso di interventi non di carattere territoriale (es. acquisto di attrezzature e macchinari) il cui richiedente possiede foreste certificate da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC, ecc.).		
Criterio di priorità 2.2 2.2.1 Investimento realizzato da soggetti in possesso del Certificato della Catena di custodia (CoC).		10 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito ai possessori di un certificato di catena di custodia secondo gli standard di gestione forestale sostenibile.		
Criterio di priorità 2.3 2.3.1 Investimento realizzato da soggetti iscritti all'Albo delle imprese forestali		5 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito agli iscritti all'Albo delle imprese forestali ai sensi dell'art. 23 bis della Legge Forestale Regionale. Sono esclusi dall'assegnazione del punteggio i beneficiari in possesso del patentino d'idoneità forestale ai sensi della DGR 324/2000.		
3) Principio di selezione 8.6.1.3: riduzione degli impatti ambientali nelle operazioni di taglio esbosco e mobilitazione		
Criterio di priorità 3.1		
3.1.1 Acquisto di sistemi di esbosco a fune aerea		15 Punti
3.1.2 Acquisto e installazione di essiccatoi e vagli		10 Punti
3.1.3 Acquisto di macchinari per la lavorazione e/o densificazione dei prodotti legnosi		5 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio 3.1.1 viene attribuito agli investimenti per l'acquisto di impianti mobili a fune aerea per il trattamento del materiale legnoso. Il punteggio 3.1.2 viene attribuito agli investimenti per l'acquisto e installazione di essiccatoi e, esclusivamente nell'ambito della FA 5C, per l'acquisto di vagli per il setaccio del cippato. Il punteggio 3.1.3 viene attribuito agli investimenti per l'acquisto di macchinari per la lavorazione e/o densificazione dei prodotti legnosi per l'ottenimento di pellet o bricchetti da biomasse forestali (nell'ambito della FA 5C). Nel caso di investimenti che interessino l'acquisto di macchinari afferenti a diversi elementi di punteggio viene attribuito il solo punteggio più elevato.		
4) Principio di selezione 8.6.1.4: approccio associativo		
Criterio di priorità 4.1 4.1.1 Associazione/consorzio di proprietari privati di foreste o Regole.		5 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito alle associazioni o ai consorzi di proprietari privati di foreste o alle Regole.		
Criterio di priorità 4.2 4.2.1 Il richiedente ha ricevuto in concessione la gestione di un patrimonio boscato di proprietà pubblica		5 Punti
Criterio di assegnazione		



Il punteggio è attribuito al richiedente che abbia la Concessione per la gestione di proprietà pubbliche boscate.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, viene accordata preferenza alla domanda che prevede la spesa ammessa maggiore.

6. Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali AVEPA.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a. Documentazione comprovante il punteggio relativo ai criteri di priorità eventualmente richiesto:

-2.1.1 "Boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS: copia del certificato di GFS, in corso di validità.

-2.2.1 "Investimenti realizzati da soggetti in possesso del Certificato di Catena di Custodia": copia del certificato di CoC, in corso di validità.

b. Atti progettuali come previsti in allegato tecnico 11.3, comprensivi di computo metrico estimativo.

c. Il richiedente che conduce i terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione, è tenuto ad allegare alla domanda di contributo, l'atto di assenso, firmato dai soggetti titolari del diritto reale, all'effettuazione dell'investimento, secondo il modello predisposto da AVEPA.

d. Nel caso in cui l'investimento ricada su superfici di proprietà di più soggetti diversi dal richiedente, il richiedente deve allegare atto di assenso all'intervento sottoscritto dai soggetti proprietari, secondo le indicazioni di AVEPA.

e. Per i consorzi, le associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'investimento.

f. Per gli Enti Pubblici, le Associazioni, o i consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione dell'iniziativa e di relativa richiesta del contributo.

g. Nei casi in cui le Unioni Montane/Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni, delega specifica, unitamente alla presentazione di documentazione concessoria, come evidenziato al punto c) del par. 2.2.

h. Al fine di soddisfare il requisito previsto al paragrafo 2.2 lettera d) relativo alla "organizzazione propria", il richiedente deve debitamente compilare/aggiornare i quadri "macchine" e "attrezzi" nel proprio fascicolo aziendale, inoltre deve dimostrare, allegando dei contratti o documenti probanti, la disponibilità di personale dedicato ai lavori forestali.

i. Per gli Enti Pubblici, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016, documentazione relativa all'incarico conferito:

- per l'acquisto di macchine ed impianti.

- per i lavori di progettazione.

j. *dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.*

k. *Per le proprietà la cui superficie boscata (ai sensi della LR 3/2013, art. 31) superi i 100 ha, documentazione attestante lo stato di validità del Piano di Riassetto Forestale.*

l. *Nel caso di acquisizione di macchine, attrezzature ed impianti:*



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- I. Per le tipologie rientranti nelle categorie previste dal “Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali” approvato dall’Autorità di Gestione del PSR: report di stampa prodotto dall’applicativo “Costo massimo di riferimento delle macchine forestali” attestante la categoria, il tipo di macchina, la tipologia, il parametro di riferimento (potenza, massa, capacità, larghezza di lavoro e numero di elementi) e il costo massimo della macchina/attrezzatura.
- II. Per le tipologie non rientranti nelle categorie previste dal “Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali” approvato dall’Autorità di Gestione del PSR:
 - Soggetti privati: presentazione di tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica, redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.
 - Soggetti pubblici: per gli investimenti che non prevedono la presentazione di computo metrico, presentazione delle offerte raccolte a seguito dell’indagine di mercato da cui sia possibile determinare analiticamente i costi di realizzazione dell’investimento.
- m. Per tutti gli investimenti, relazione che attesti l’aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali redatta secondo lo schema dell’allegato tecnico 11.4.
- n. Se ricorre il caso, dichiarazione attestante che i macchinari acquistati sono destinati al servizio di numerose aziende forestali.
- o. Nel caso di PMI allegare copia dei bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei bilanci richiesti, in quanto, non soggette all’obbligo di presentazione di alcun tipo di bilancio ai sensi della normativa vigente, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti. La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili online sul sito delle CCIAA provinciali. Inoltre va specificato il numero di Unità Lavorative Adulte (ULA) operanti nell’impresa.
- p. Dichiarazione fornita dal commercialista o, in mancanza, dal responsabile della contabilità nella quale sia indicata la quantità (in mc) di materiale legnoso annuo acquistato ed il relativo valore di acquisto finalizzata a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti f), g) e k) del paragrafo 2.2.
- q. Denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione dell’opera interessata e la data di presentazione al Comune. L’ufficio istruttore verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività da parte del Comune
- r. Il richiedente del contributo, qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di investimento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell’investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.
- s. Permesso a costruire, o atto equivalente per i Comuni, qualora pertinente, riportante la destinazione a cui sarà soggetto l’investimento, completo, ove necessario, di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento, (es. approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza (VINCA) da parte dell’autorità competente; approvazione delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); autorizzazione paesaggistica; presa d’atto movimenti terra di cui all’art. 54 delle PMPF; autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all’art. 15 della LR 52/78; nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall’ente Parco ai sensi dell’art. 13 della Legge 394/91, nel caso l’investimento ricada in area Parco).¹⁶

I documenti indicati dalla lettera b) alla lettera q) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

¹⁶ Sostituzione testo apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

La documentazione relativa ai punti r) ed s), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, pena la non ammissibilità della domanda. Alla domanda deve essere, comunque, allegata, pena la non ammissibilità, la richiesta di rilascio del permesso a costruire o dell'autorizzazione presentata all'Amministrazione competente (con riferimento alla data di invio tramite PEC).¹⁷

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio, implica la non attribuzione degli elementi richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Documenti specifici richiesti sono:

- a) Relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, planimetria finale, quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori.
- b) Certificato di regolare esecuzione dei lavori o collaudo qualora pertinente.
- c) Solo per gli Enti Pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, documentazione relativa all'appalto per i lavori relativi alla progettazione, direzione lavori ed esecuzione, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016.
- d) Dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

¹⁷ Sostituzione testo apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione AdG Feasr e Foreste, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel.041/2795419 – Fax 041/2795494

email: adgfeasrforeste@regione.veneto.it

PEC: adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

Sito PSR: <https://psrveneto.it>

Portale Piave: <http://www.piave.veneto.it>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it;

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>



11. ALLEGATI TECNICI

11.1 Allegato tecnico - Definizioni

Ai fini del presente Bando si applicano le seguenti definizioni:

- a) “Bosco” definizione di cui al D.Lgs 34/2018 art. 4 e ss.mm.ii “ Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.
- b) “Organizzazione propria” Disponibilità di personale, assunto dal proprietario, per svolgere funzioni operative oltre che mezzi e materiali necessari alla gestione selvicolturale della proprietà. In altri termini squadra di operai che cura ordinariamente (almeno 0,25 ULA/anno) la gestione delle operazioni selvicolturali.
- c) “Micro, piccole e medie Imprese” (PMI) definite ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione
- d) “Albo delle imprese forestali” la disciplina dell’Albo delle imprese forestali, istituito ai sensi dell’art. 23 bis della Legge forestale regionale n. 52/78, è arrecata dalla DGR 296 del 15 marzo 2016, con particolare riferimento a quanto disposto nell’art. 4.

11.2 Allegato tecnico - Elenco Macchinari

Lista macchine/attrezzature – utilizzazioni forestali - lavorazione legname tondo

A) Attrezzature e macchine per l’abbattimento e/o allestimento del legname

1. Macchine dedicate all’abbattimento e/o all’allestimento (ad es.harvester, forwarder)
2. Teste abbattitrici- sramatrici-allestitrici (teste per harvester)
3. Teste sramatrici-allestitrici
4. Cesioie forestali anche dotate di dispositivi di accumulazione dei fusti tagliati

B) Trasporto, esbosco e movimentazione del legname

1. Trattori allestiti a uso forestale dotati di struttura di protezione del posto guida in caso di ribaltamento.
2. Trattori articolati senza o con pianale di carico dedicati all’esbosco (ad esempio skidder, forwarder)
3. Argani applicabili a trattori articolati e a macchine dedicate all’abbattimento e allestimento per agevolare l’avanzamento su terreni in pendenza
4. Rimorchi forestali
5. Gru a braccio articolato da installare su autocarri e rimorchi allestiti per il trasporto del legname
6. Impianti di gru a cavo (a stazione motrice semifissa, a stazione motrice mobile con ritto, con carrello autotraslante, a stazione motrice mobile senza ritto) e/o carrelli e/o accessori complementari (ad esempio ritti artificiali, chocker a radiocomando)
7. Verricelli forestali

C) Scortecciatrici mobili o fisse

D) Trincia e frese forestali

1. Trincia forestali portate e azionate tramite presa di potenza del trattore
2. Trincia forestali a trasmissione idrauliche da allestire su bracci idraulici
3. Frese forestali portate e azionate tramite presa di potenza del trattore
4. Frese forestali a trasmissione idraulica da allestire su bracci idraulici

E) Lista macchine/attrezzature per la lavorazione del legno



1. Canter
2. Sega tronchi a nastro mobile o fissa
3. Seghe multilama circolari o a disco
4. Piallatrici mobili o fisse, levigatrici, spazzolatrici o rusticatrici, impregnatrici
5. Centri di lavorazione a controllo numerico
6. Linee per la produzione di travi e morali massicci, giuntati o lamellati
7. Linee per la produzione di imballaggi
8. Sistemi di essiccazione specifici per l'essiccazione del legname lavorato
9. Macchine o attrezzature complementari alla movimentazione del legname in azienda (muletti, telehandler, rulliere, sistemi fissi a nastro o a catena, etc.)
10. Sistemi di pesatura

11.3 Allegato tecnico - Progetto Definitivo

Nel caso di Enti pubblici deve essere presentato il progetto definitivo redatto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In tutti i casi, comunque, il progetto deve articolarsi come segue:

- Relazione tecnica
- Elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare:
 - corografia,
 - individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'investimento estratto di mappa 1:2000,
 - computo metrico estimativo (specificando il prezzo utilizzato e riportando i medesimi codici),
 - profilo longitudinale,
 - sezioni
 - giustificazione del preventivo scelto
- Documentazione fotografica ante investimento.

11.4 Allegato tecnico - Relazione

Inquadramento generale:

1.Descrizione dell'attuale attività aziendale (sistema di lavoro, elenco principali macchine e attrezzature in dotazione, principali prodotti legnosi lavorati e/o commercializzati)

2.Tipologia di investimento, fase operativa nella quale si inserisce, **tipo di prodotto** trasformato o, nel caso della redazione dei piani di riassetto forestale, il tipo di materia prima ritraibile dal bosco (es. legna da ardere o da opera)

3.Aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali a seguito dell'investimento basato sulla sussistenza di uno o più dei seguenti aspetti:

a. Contributo dato alla diversificazione della produzione aziendale e collocazione del prodotto:



b. Rafforzamento sul mercato delle energie rinnovabili da biomasse forestali sulla base di uno o più dei seguenti punti:

- i) quantitativi e/o qualitativi dell'offerta di combustibili legnosi;
- ii) miglioramento della logistica di approvvigionamento, stoccaggio e/o distribuzione;
- iii) riduzione del contenimento dei gas climalteranti a seguito di una maggior efficienza nel sistema di approvvigionamento, stoccaggio, lavorazione e/o distribuzione.

c. Sostenibilità nella gestione forestale, sulla base di uno o più dei seguenti punti:

- i) l'investimento comporta un contenimento dei gas climalteranti a seguito di una maggior efficienza del processo produttivo;
- ii) l'investimento comporta un contenimento sugli impatti al suolo, soprassuolo e/o fauna rispetto all'impiego dell'attuale dotazione, per esempio tramite la riduzione della compattazione al suolo, del rumore, del rischio di rilascio accidentale di rilascio di olii e combustibili etc.

d. Contributo dato alla maggiore competitività dell'azienda in termini quantitativi, qualitativi e nel sistema di approvvigionamento, stoccaggio, lavorazione e/o distribuzione del prodotto

e. Contributo dato alla sicurezza sulle attività e nei luoghi di lavoro sulla base di uno o più dei seguenti punti:

- i) modalità di incremento della sicurezza a livello di cantiere;
- ii) modalità di incremento del livello di sicurezza e salute a livello di operatore.



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

<i>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020</i>	
BANDO PUBBLICO	<i>REG UE 1305/2013, Art. 21, 26.</i>
codice misura	08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
codice sottomisura	8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
codice tipo intervento	8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali Focus Area 5C
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione AdG FEASR e Foreste</i>

Testo coordinato alla DGR n. 1157 del 6/08/2019





INDICE

1. Descrizione generale.....	140
1.1. Descrizione tipo intervento	140
1.2. Obiettivi	140
1.3. Ambito territoriale di applicazione.....	140
2. Beneficiari degli aiuti.....	140
2.1. Soggetti richiedenti	140
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	140
3. Interventi ammissibili.....	141
3.1. Descrizioni interventi	141
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	142
3.3. Impegni a carico del beneficiario	143
3.4. Vincoli e durata degli impegni.....	143
3.5. Spese ammissibili	143
3.6. Spese non ammissibili.....	143
3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	143
3.8. Requisiti obbligatori.....	144
4. Pianificazione finanziaria.....	144
4.1. Importo finanziario a bando.....	144
4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto	144
4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	144
4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	144
4.5. Riduzioni e sanzioni.....	144
5. Criteri di selezione	144
5.1. Criteri di priorità e punteggi	144
5.2. Condizioni ed elementi di preferenza	146
6. Domanda di aiuto	146
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	146
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	146
7. Domanda di pagamento	148
7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	148
7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	148
8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari	148
9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR.....	149
10. Informazioni, riferimenti e contatti	149
11. ALLEGATI TECNICI.....	151
11.1. Allegato tecnico – Definizioni	151
11.2. Allegato tecnico – Elenco Macchinari.....	151
11.3. Allegato tecnico – Progetto Definitivo.....	153
11.4. Allegato tecnico – Relazione	153



1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

L'intervento prevede l'acquisto di attrezzature e macchinari forestali per l'utilizzo di biomasse forestali, la realizzazione di strutture e di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento delle biomasse forestali, a favore di soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di aree forestali o micro, piccole e medie Imprese (PMI).

L'intervento è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193/I del 01/07/2014.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42930 "Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali".

1.2. Obiettivi

Focus Area 5C: "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia"

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale con esclusione dei Comuni facenti parte delle aree interne, individuate dalla DGR n. 563/2015 e s. m. i., come di seguito specificati:

- Unione Montana Comelico: Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore.
- Unione montana Agordina: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

- a. Micro, piccole e medie Imprese (PMI) definite ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione
- b. Soggetti proprietari e/o gestori di aree forestali, così delineati:
 - Soggetti privati
 - Associazioni o consorzi privati
 - Regole
 - Comuni
 - Associazioni di Comuni
 - Unioni Montane /Comunità Montane, esclusivamente se gestori di aree forestali per conto dei Comuni
 - Associazioni miste privati/Comuni

Sono considerati equiparati ai proprietari: i conduttori con titolo di comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- a) Avere la proprietà o possedere altro idoneo titolo di conduzione delle superfici oggetto dell'investimento al momento della presentazione della domanda. Si evidenzia che i titoli di conduzione sottoscritti tra Amministrazioni Pubbliche e imprese forestali a decorrere dal 1° luglio 2016, richiedono, da parte di quest'ultime l'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali, ai sensi dell'art. 3 della DGR n. 296 del 15/03/2016. Tale criterio non si applica nel caso di PMI che non siano proprietari o gestori di superfici forestali.
- b) Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente deve essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti.
- c) Le Unioni Montane/Comunità Montane che presentano domanda per conto di Comuni, oltre alla delega a presentare domanda, devono essere in possesso di documentazione concessoria in base alla quale l'UM/CM risulti unica responsabile delle superfici oggetto degli investimenti proposti, almeno fino alla scadenza del periodo di stabilità delle operazioni (paragrafo 3.4).
- d) Quando il richiedente agisce in qualità di proprietario boschivo e/o gestore di aree forestali, questi deve dimostrare di avere un'organizzazione propria dedicata ai lavori forestali (operazioni di taglio, allestimento ed esbosco) fatta eccezione per gli investimenti di cui alla lettera c) del successivo punto 3.1.
- e) Se il richiedente è una PMI essa deve essere iscritta al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con codice ATECO 02. "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali" (ad eccezione del codice 02.3 "Raccolta di prodotti selvatici non legnosi") e/o codice ATECO 16 "Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili" per le attività compatibili con il Tipo di Intervento.
- f) Le segherie per l'acquisto di macchinari o impianti fissi devono rispettare un limite assoluto di materiale legnoso in ingresso di 10.000 mc/anno di tondo o equivalente tondo (1t/1mc).
- g) I soggetti diversi dalle segherie, per l'acquisto di macchinari o impianti fissi, devono rispettare un limite assoluto di materiale legnoso in ingresso di 5.000 mc/anno di tondo o equivalente tondo (1t/1mc)
- h) I limiti di cui ai punti precedenti f e g non si applicano per i macchinari dediti alle lavorazioni in bosco (taglio, allestimento, esbosco).
- i) Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.
- j) Non sono concessi aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf). A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.
- k) Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.
- l) I soggetti richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16".

I criteri di ammissibilità di cui alle lettere e), f), g) e h) devono essere mantenuti, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

3. Interventi ammissibili

3.1 Descrizioni interventi

- a. Acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi dedicati a:
 - trattamento e trasformazione della biomassa forestale da destinare a fini energetici (es. sega-spacca, cippatrici, macinatori, ecc.),
 - trasporto in conto proprio, prevalentemente della biomassa forestale,
 - lavorazione in azienda delle biomasse,



- trattamento biomasse a scopo energetico (esempio: pellet, cippato, bricchetti, ecc.).
- b. Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine.
- c. Creazione e ristrutturazione straordinaria di piazzole attrezzate per lo stoccaggio del materiale legnoso ai sensi dell'art. 2 della LR 4/11 come normato dalla DGR 416/2011, nonché piazzali di deposito e ricovero per legname e mezzi produttivi presso l'azienda, compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione prevalentemente della biomassa forestale ad uso energetico.
- d. Costruzione, acquisto e ammodernamento di immobili prevalentemente destinati alla lavorazione delle biomasse forestali ad uso energetico, purché sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata, secondo le modalità previste dal documento degli Indirizzi Procedurali generali.
- e. Acquisto di terreni edificati e non, relativi all'investimento, prevalentemente connessi al trattamento delle biomasse forestali ad uso energetico, secondo le modalità previste dal documento degli Indirizzi Procedurali generali.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicata al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.
- b. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
- c. Gli investimenti devono riguardare attività realizzate su piccola scala come definita dal Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 (Art.26), ossia gli investimenti inferiori a 2 milioni di euro.
- d. Per la realizzazione degli investimenti previsti, qualora il richiedente sia proprietario o gestore di boschi con superficie superiore ai 100 ha per azienda, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un Piano di Riassetto Forestale in corso di validità o non oltre il biennio di validità del Piano Sommario dei tagli. L'obbligo della pianificazione permane anche nel caso in cui il concedente abbia una superficie boscata superiore ai 100 ha, mentre il concessionario, richiedente del contributo abbia ottenuto in gestione una sola porzione della superficie boscata totale inferiore ai 100 ha.
- e. Gli investimenti devono comportare un aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali. Ciò deve essere dimostrato attraverso la presentazione di una relazione come meglio descritta nell'allegato tecnico 11.4.
- f. Gli investimenti devono essere cantierabili, come indicato nel documento degli Indirizzi Procedurali generali. Gli Enti Pubblici presentano il progetto definitivo, redatto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- g. I macchinari fissi o impianti fissi allocati presso segheria, devono avere una capacità lavorativa inferiore o uguale a 10.000 mc/anno di tondo o equivalente tondo (1t/1mc) desumibile dalle schede tecniche del macchinario o da dichiarazione del costruttore. A tal fine si consideri una operatività media annua di 1.000 ore lavorative.
- h. I macchinari fissi o impianti fissi allocati presso soggetti diversi dalle segherie devono avere una capacità lavorativa inferiore o uguale a di 5.000 mc/anno di tondo o equivalente tondo (1t/1mc) desumibile dalle schede tecniche del macchinario o da dichiarazione del costruttore. A tal fine si consideri una operatività media annua di 1.000 ore lavorative.
- i. I limiti di cui ai punti precedenti g) ed h), non si applicano per i macchinari dediti alle lavorazioni in bosco (taglio, allestimento, esbosco).
- j. Sono ammessi investimenti per l'acquisto di macchinari legati alla produzione o utilizzo di biomassa a scopi energetici elencati nell'allegato tecnico 11.2, sezione "Lista macchine/attrezzature-lavorazione biomasse forestali ad uso energetico".
- k. E' ammissibile l'acquisto di cippatrici mobili entro il limite massimo di 5.000 mc/anno di capacità lavorativa, desumibile dalle schede tecniche del macchinario o da dichiarazione del costruttore. A tal fine si consideri una operatività media annua di 1.000 ore lavorative.



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Le condizioni di ammissibilità, di cui alle lettere b), g), h) e k) devono essere mantenute, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Gli impegni devono essere mantenuti per il periodo di stabilità dell'operazione di cui al par. 3.4.

- a. Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli investimenti finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi) o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni specifiche di cui all'indirizzo: www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita
- b. Il diritto alla conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuto, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione previsto per l'investimento realizzato.
- c. I beneficiari che acquistano sistemi di essiccazione devono garantire la funzionalità dell'impianto entro il termine della realizzazione dell'investimento.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi
- 3 anni per investimenti produttivi in dotazioni/attrezzature

secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

3.5 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi di cui al punto 3.1 "Descrizione interventi".

3.6 Spese non ammissibili

Oltre alle tipologie di spese non ammissibili ai sensi del PSR, come richiamate dal documento Indirizzi Procedurali Generali, non sono comunque ammissibili le seguenti:

- Spese per prestazioni volontarie, secondo le disposizioni previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali
- Spese connesse alla prevalente lavorazione del tondame
- Spese per operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della capacità di produzione di oltre il 25% o modifichi sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata
- Spese per l'acquisto di materiale/macchinari usati
- Spese per l'acquisto di beni di consumo, DPI e motoseghe
- Spese per investimenti per l'acquisto ed installazione di centrali elettriche, termiche e caldaie di qualsiasi natura (comprese le caldaie connesse agli impianti di essiccazione)
- Spese per l'acquisto di macchinari addetti al trasporto in conto terzi

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto di concessione dell'aiuto, sono i seguenti:

- i. dodici mesi, per l'acquisto di attrezzature
- ii. diciotto mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura
- iii. ventiquattro mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana



Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili come investimenti fissi e mobili, il termine per la realizzazione corrisponde comunque a quello previsto al precedente punto (ii.) o (iii).

3.8 Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento.

4. Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

Per il Tipo di intervento 8.6.1 a valere sulla Focus Area 5C, l'importo a bando è pari a 3.500.000,00 euro.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile.

La spesa deve essere determinata, qualora pertinente, sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa ammissibile, deve essere pari o superiore a 15.000,00 euro, fino ad un importo massimo di 500.000,00 euro.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a **35** punti. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 8.6.1.1: Aree con svantaggi, stazionali, orografici e strutturali

Criterio di priorità 1.1	Punti
1.1.1 Intervento ubicato in Comuni con svantaggi stazionali, orografici e strutturali.	Max 50

Criterio di assegnazione



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Il punteggio è attribuito in funzione della localizzazione dell'intervento con riferimento al Comune di cui all'elenco riportato nella tabella 1 allegata al bando T.I. 8.4.1. La tabella considera come svantaggio stazionale l'indice di boscosità e l'indice della frammentazione della proprietà; come svantaggio geomorfologico la pendenza media del Comune e come svantaggio strutturale l'indice di densità viaria silvopastorale; il punteggio è dato dalla sommatoria dei 4 parametri.

Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.

Criterio di priorità 1.2	Punti
1.2.1 Investimento ubicato in Area interna	5

Criterio di assegnazione

Si applica ad investimenti ubicati in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015.

Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.

2) Principio di selezione 8.6.1.2: Per le aree e i processi gestiti con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione Forestale Sostenibile, Catene di Custodia)

Criterio di priorità 2.1	Punti
2.1.1 Boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito agli interventi a valenza territoriale ubicati in boschi oggetto di certificazione (es. l'elaborazione e gestione di Piani di Gestione forestale o la realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione), in presenza di superficie oggetto di intervento $\geq 50\%$ ricadente in foreste certificate da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC, ecc.) oppure nel caso di interventi non di carattere territoriale (es. acquisto di attrezzature e macchinari) il cui richiedente possieda foreste certificate da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC, ecc.).

Criterio di priorità 2.2	Punti
2.2.1 Investimento realizzato da soggetti in possesso del Certificato della Catena di custodia (CoC).	10

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito ai possessori di un certificato di catena di custodia secondo gli standard di gestione forestale sostenibile.

Criterio di priorità 2.3	Punti
2.3.1 Investimento realizzato da soggetti iscritti all'Albo delle imprese forestali	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito agli iscritti all'Albo delle imprese forestali ai sensi dell'art. 23 bis della Legge Forestale Regionale. Sono esclusi dall'assegnazione del punteggio i beneficiari in possesso del patentino d'idoneità forestale ai sensi della DGR 324/2000.

3) Principio di selezione 8.6.1.3: Riduzione degli impatti ambientali nelle operazioni di taglio esbosco e mobilitazione

Criterio di priorità 3.1	Punti
3.1.1 Acquisto di sistemi di esbosco a fune aerea	15
3.1.2 Acquisto e installazione di essiccatoi e vagli	10
3.1.3 Acquisto di macchinari per la lavorazione e/o densificazione dei prodotti legnosi	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio 3.1.1 viene attribuito agli investimenti per l'acquisto di impianti mobili a fune aerea per il trattamento del materiale legnoso.

**ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019**

Il punteggio 3.1.2 viene attribuito agli investimenti per l'acquisto e installazione di essiccatoi e, esclusivamente nell'ambito della FA 5C, per l'acquisto di vagli per il setaccio del cippato.

Il punteggio 3.1.3 viene attribuito agli investimenti per l'acquisto di macchinari per la lavorazione e/o densificazione dei prodotti legnosi per l'ottenimento di pellet o bricchetti da biomasse forestali (nell'ambito della FA 5C).

Nel caso di investimenti che interessino l'acquisto di macchinari/attrezzature afferenti a diversi elementi di punteggio viene attribuito il solo punteggio più elevato.

4) Principio di selezione 8.6.1.4: approccio associativo

Criterio di priorità 4.1	Punti
4.1.1 Associazione/consorzio di proprietari privati di foreste o Regole.	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito alle associazioni o ai consorzi di proprietari privati di foreste o alle Regole.

Criterio di priorità 4.2	Punti
4.2.1 Il richiedente ha ricevuto in concessione la gestione di un patrimonio boscato di proprietà pubblica	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito al richiedente che abbia la Concessione per la gestione di proprietà pubbliche boscate.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, sarà data priorità alla domanda che prevede la spesa ammessa maggiore.

6. Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali AVEPA.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. Documentazione comprovante il punteggio relativo al criterio di priorità eventualmente richiesto:
 - 2.1.1 "Boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)": copia del certificato di GFS, in corso di validità.
 - 2.2.1 "Investimenti realizzati da soggetti in possesso del Certificato di Catena di Custodia": copia del certificato di CoC, in corso di validità.
- b. Atti progettuali come previsti in allegato tecnico 11.3 comprensivi di computo metrico estimativo.
- c. Il richiedente che conduce i terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione, è tenuto ad allegare alla domanda di contributo, l'atto di assenso, firmato dai soggetti titolari del diritto reale, all'effettuazione dell'investimento, secondo il modello predisposto da AVEPA.
- d. Nel caso in cui l'investimento ricada su superfici di proprietà di più soggetti diversi dal richiedente, il richiedente deve allegare atto di assenso all'intervento sottoscritto dai soggetti proprietari, secondo le indicazioni di AVEPA.
- e. Per i consorzi, le associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'investimento.
- f. Per gli Enti Pubblici, le Associazioni, o i consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione dell'iniziativa e di relativa richiesta del contributo



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- g. Nei casi in cui le Unioni Montane/Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni, delega specifica, unitamente alla presentazione di documentazione concessoria, come evidenziato al punto c) del par. 2.2.
- h. Al fine di soddisfare il requisito previsto al paragrafo 2.2 lettera d) relativo alla “organizzazione propria”, il richiedente deve debitamente compilare/aggiornare i quadri "macchine" e "attrezzi" nel proprio fascicolo aziendale, inoltre deve dimostrare, allegando dei contratti o documenti probanti, la disponibilità di personale dedito ai lavori forestali.
- i. Per gli Enti Pubblici, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016, documentazione relativa all’incarico conferito:
- per l’acquisto di macchine ed impianti.
- per i lavori di progettazione.
- j. *dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.*
- k. *Per le proprietà la cui superficie boscata (ai sensi della LR 3/2013, art. 31) superi i 100 ha, documentazione attestante lo stato di validità del Piano di Riassetto Forestale*
- l. *Nel caso di acquisizione di macchine, attrezzature ed impianti:*
- I. *Per le tipologie rientranti nelle categorie previste dal “Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali” approvato dall’Autorità di Gestione del PSR: report di stampa prodotto dall’applicativo “Costo massimo di riferimento delle macchine forestali” attestante la categoria, il tipo di macchina, la tipologia, il parametro di riferimento (potenza, massa, capacità, larghezza di lavoro e numero di elementi) e il costo massimo della macchina/attrezzatura.*
- II. *Per le tipologie non rientranti nelle categorie previste dal “Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali” approvato dall’Autorità di Gestione del PSR:*
- *Soggetti privati: presentazione di tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica, redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.*
 - *Soggetti pubblici: per gli investimenti che non prevedono la presentazione di computo metrico, presentazione delle offerte raccolte a seguito dell’indagine di mercato da cui sia possibile determinare analiticamente i costi di realizzazione dell’investimento.*
- m. *Per tutti gli investimenti, relazione che attesti l’aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali redatta secondo lo schema dell’allegato tecnico 11.4.*
- n. *Se ricorre il caso, dichiarazione attestante che i macchinari acquistati sono destinati al servizio di numerose aziende forestali.*
- o. *Nel caso di PMI allegare copia dei bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei bilanci richiesti, in quanto non soggette all’obbligo di presentazione di alcun tipo di bilancio ai sensi della normativa vigente, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti. La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili online sul sito delle CCIAA provinciali. Inoltre va specificato il numero di Unità Lavorative Adulte (ULA) operanti nell’impresa.*
- p. *Dichiarazione fornita dal commercialista o, in mancanza, dal responsabile della contabilità nella quale sia indicata la quantità (in mc) di materiale legnoso annuo acquistato e il relativo valore di acquisto finalizzata a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti f), g) e k) del paragrafo 2.2.*
- q. *Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione dell’opera interessata e la data di presentazione al Comune. L’ufficio istruttore verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività da parte del Comune.*
- r. *Il richiedente del contributo qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di investimento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione*



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.

- s. *Permesso a costruire, o atto equivalente per i Comuni, qualora pertinente, riportante la destinazione a cui sarà soggetto l'investimento, completo, ove necessario, di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento, (es. approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza (VINCA) da parte dell'autorità competente; approvazione delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); autorizzazione paesaggistica; presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 54 delle PMPF; autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78; nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, nel caso l'investimento ricada in area Parco).¹⁸*

I documenti indicati dalla lettera b) alla lettera q) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione relativa ai punti r) ed s), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa pena la non ammissibilità della domanda. Alla domanda deve essere comunque allegata, pena la non ammissibilità, la richiesta di rilascio del permesso a costruire o dell'autorizzazione presentata all'Amministrazione competente (con riferimento alla data di invio tramite PEC).¹⁹

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio, implica la non attribuzione degli elementi richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Documenti specifici richiesti sono:

- a) Relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, planimetria finale, quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori.
- b) Certificato di regolare esecuzione dei lavori o collaudo qualora pertinente.
- c) Solo per gli Enti Pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, documentazione relativa all'appalto per i lavori relativi alla progettazione, direzione lavori ed esecuzione, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016.
- d) Dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

¹⁸ Sostituzione testo apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019

¹⁹ Sostituzione testo apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione AdG Fears e Foreste, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel.041/2795419 – Fax 041/2795494

email: adgfeasrforeste@regione.veneto.it

PEC: adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

Sito PSR: <https://psrveneto.it>

Portale Piave: <http://www.piave.veneto.it>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it;

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>



11. ALLEGATI TECNICI

11.1 Allegato tecnico – Definizioni

Ai fini del presente Bando si applicano le seguenti definizioni:

- a) “**Bosco**” definizione di cui al D.Lgs 34/2018 art. 4 e ss.mm.ii “ Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.
- b) “**Organizzazione propria**” Disponibilità di personale, assunto dal proprietario, per svolgere funzioni operative oltre che mezzi e materiali necessari alla gestione selvicolturale della proprietà. In altri termini squadra di operai che cura ordinariamente (almeno 0,25 ULA/anno) la gestione delle operazioni selvicolturali.
- c) “**Micro, piccole e medie Imprese**” (PMI) definite ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione
- d) “**Albo delle imprese forestali**” la disciplina dell’Albo delle imprese forestali, istituito ai sensi dell’art. 23 bis della Legge forestale regionale n. 52/78, è arrecata dalla DGR 296 del 15 marzo 2016, con particolare riferimento a quanto disposto nell’art. 4.

11.2 Allegato tecnico – Elenco Macchinari

Lista macchine/attrezzature – lavorazione biomasse forestali ad uso energetico

A. Produzione e valorizzazione del cippato forestale

A.1 Macchine per la produzione di cippato

1. Cippatrice di tipo mobile:
 - a. montata su carrello azionata da motore autonomo o tramite la presa di potenza
 - b. montata su autocarro azionata da motore autonomo o tramite motore dell’autocarro
 - c. portata da trattore azionata tramite presa di potenza
 - d. semovente azionata da motore autonomo
2. Cippatrice di tipo fissa

A.2 Sistemi di essiccazione

1. Essiccatoi specifici per l’essiccazione del cippato

A.3 Sistemi di vagliatura

1. Vagli (rotanti o a piano vibrante, ecc) specifici per la vagliatura/selezione del cippato

A.4 Altre attrezzature specifiche

1. Per la preparazione del legname per la produzione di cippato forestale (ad esempio pinze spaccatronchi)
2. Complementari la movimentazione del cippato presso le piattaforme di lavorazione:
 - a. sistemi di trasporto fissi a nastro o a catena
 - b. macchine per la movimentazione (es. telehandler)
3. Sistemi di pesatura



A.5 Investimenti legati alla costruzione e/o manutenzione/adequamento delle strutture per la lavorazione del cippato forestale

1. Capannoni con relative strutture di pertinenza.

B. Produzione e valorizzazione della legna da ardere

B.1 Lavorazione legna da ardere

1. Sega legna (azionate da motore autonomo o tramite la presa di potenza)
2. Spacca legna (azionate da motore autonomo o tramite la presa di potenza)
3. Macchine combinate o centri di lavorazione sega-spacca legna fissi o mobili (azionate da motore autonomo o tramite la presa di potenza)

B.2 Sistemi di essiccazione

1. Essiccatoi specifici per l'essiccazione della legna da ardere (attrezzati a nastro, con rastrelli o a tamburo)

B.3 Sistemi di vagliatura

1. Vagli (rotanti o a piano vibrante, ecc) specifici per la vagliatura/selezione della legna da ardere

B.4 Altre attrezzature specifiche

1. Per la movimentazione del legname e della legna da ardere a livello aziendale (es. sistema caricatronchi a catena e nastri trasportatori, muletti, transpallet (tradizionale o cingolato), pinze caricatronchi (con o senza braccio articolato)
2. Per il confezionamento della legna da ardere (es. confezionamento in pallet, in sacconi, in fasci)
3. Sistemi di pesatura

B.5 Investimenti legati alla costruzione e/o manutenzione/adequamento delle strutture per la lavorazione della legna da ardere

1. Capannoni con relative strutture di pertinenza, ecc.

C. Produzione e valorizzazione di combustibili legnosi densificati o estrusi

1. Singole macchine o linee di lavorazione per la densificazione in bricchetti delle biomasse legnose
2. Singole macchine o linee di lavorazione per la pellettizzazione delle biomasse legnose
3. Altre attrezzature specifiche:
 - a. per la preparazione del materiale da destinare alle linee di bricchettatura o pellettizzazione (ad esempio sistema di nastri trasportatori)
 - b. per il confezionamento del prodotto (ad esempio confezionamento in scatole, sacconi o sacchi)
 - c. sistemi di pesatura
4. ²⁰Macchine per la movimentazione a livello aziendale e consegna, ad esempio muletti o transpallet (tradizionale o cingolato)
5. Essiccatoi specifici per l'essiccazione della segatura (per produzione pellet o bricchetti)

²⁰ Eliminazione testo "4. Autocarri allestiti specificatamente per il trasporto del pellet sciolto (es. sistemi ad autobotte) o allestiti specificatamente per il trasporto e lo scarico dei bancali di pellet in sacchi o bricchetti in scatola (ad esempio con pedana mobile per i carico e scarico dei bancali, e/o gru a braccio articolato sempre per la movimentazione dei bancali)" apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019



6. Investimenti legati alla costruzione e/o manutenzione/adeguamento delle strutture (capannoni, e relative strutture di pertinenza) per la lavorazione del pellet e dei bricchetti

11.3 Allegato tecnico – Progetto Definitivo

Nel caso di Enti pubblici deve essere presentato il progetto definitivo redatto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In tutti i casi, comunque, il progetto deve articolarsi come segue:

- Relazione tecnica
- Elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare:
 - corografia,
 - individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'investimento estratto di mappa 1:2000,
 - computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici),
 - profilo longitudinale,
 - sezioni
 - giustificazione del preventivo scelto
- Documentazione fotografica ante investimento.

11.4 Allegato tecnico – Relazione

Inquadramento generale:

1.Descrizione dell'attuale attività aziendale (sistema di lavoro, elenco principali macchine e attrezzature in dotazione, principali prodotti legnosi lavorati e/o commercializzati)

2.Tipologia di investimento, fase operativa nella quale si inserisce e **tipo di prodotto trasformato**

3.Aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali a seguito dell'investimento basato sulla sussistenza di uno o più dei seguenti aspetti:

a. Contributo dato alla diversificazione della produzione aziendale e collocazione del prodotto:

b. Rafforzamento sul mercato delle energie rinnovabili da biomasse forestali sulla base di uno o più dei seguenti punti:

i) quantitativi e/o qualitativi dell'offerta di combustibili legnosi;

ii) miglioramento della logistica di approvvigionamento, stoccaggio e/o distribuzione;

iii) riduzione del contenimento dei gas climalteranti a seguito di una maggior efficienza nel sistema di approvvigionamento, stoccaggio, lavorazione e/o distribuzione.

c. Sostenibilità nella gestione forestale, sulla base di uno o più dei seguenti punti:

i) l'investimento comporta un contenimento dei gas climalteranti a seguito di una maggior efficienza del processo produttivo;



ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

ii) l'investimento comporta un contenimento sugli impatti al suolo, soprassuolo e/o fauna rispetto all'impiego dell'attuale dotazione, per esempio tramite la riduzione della compattazione al suolo, del rumore, del rischio di rilascio accidentale di rilascio di olii e combustibili etc.

d. Contributo dato alla maggiore competitività dell'azienda in termini quantitativi, qualitativi e nel sistema di approvvigionamento, stoccaggio, lavorazione e/o distribuzione del prodotto

e. Contributo dato alla sicurezza sulle attività e nei luoghi di lavoro sulla base di uno o più dei seguenti punti:

- i) modalità di incremento della sicurezza a livello di cantiere;
- ii) modalità di incremento del livello di sicurezza e salute a livello di operatore.